

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 1. Sentenza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle attribuzioni statutarie - Conferimento della potestà legislativa concorrente in materia di energia in virtù del richiamo operato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

– D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265; Costituzione art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle prerogative regionali per non adeguato vaglio parlamentare nonché del principio di leale collaborazione per mancata considerazione del parere negativo espresso in Conferenza Stato-Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

– Costituzione, art. 72.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Mancanza di motivazione delle questioni e inconfidente richiamo al principio di leale collaborazione - Inammissibilità delle questioni.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 489 e 490.

– Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Ricorso delle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Riferibilità della disposizione censurata alle sole posizioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 484.

– Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Espletamento di gara ad evidenza pubblica nei casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua - Disposizione non lesiva delle competenze regionali rientrando la materia nella «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, prima parte.

– Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, seconda parte.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 485.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 486, 487 e 488.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come attinente alla materia della tutela della concorrenza - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita insussistenza del potere di autoqualificazione in capo al legislatore statale - Ritenuta lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Insussistente lesività di disposizione autoqualificatoria, di per sé priva di carattere precettivo e vincolante - Inammissibilità della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 491.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna - Censura non sorretta da specifiche argomentazioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata lesione della potestà legislativa residuale - Non riconducibilità della materia delle acque pubbliche utilizzate come fonte di energia alla competenza residuale regionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione dell'obbligo di adeguamento anche alle disposizioni di cui ai commi da 485 a 488, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo. ....

Pag. 13

N. 2. Sentenza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Ecceppita inammissibilità per difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus* - Reiezione.**

Cod. pen., art. 157, primo e quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Questione sollevata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - sottrazione alla disciplina generale, che prevede termini di prescrizione più lunghi, di una parte soltanto dei reati di competenza del giudice di pace, e segnatamente dei più gravi - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati più gravi (per i quali si applica tale termine di prescrizione) - Questioni sollevate sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 32

N. 3. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità, per la parte civile, di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del principio di parità delle parti del processo, del diritto di difesa - Omessa verifica di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Cod. proc. pen., art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. ....

» 41

N. 4. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul *thema decidendum* - Esclusione.**

- Cod. proc. pen., art. 428, come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Lamentata irragionevolezza - Questioni sollevate sulla premessa della riferibilità delle sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento, oggetto della normativa transitoria - Omessa verifica della possibilità di interpretare la disposizione impugnata in senso diverso, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Cod. proc. pen., art. 428, come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa verifica della esistenza di soluzioni interpretative conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112. ....

» 44

## N. 5. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda Sanitaria Ospedaliera (A.S.O.) - Trasferimento alla A.S.O., a far data dalla sua costituzione, degli oneri di gestione dell'Ente Ordine Mauriziano - Attribuzione alla Fondazione Ordine Mauriziano dei rapporti attivi e passivi dell'Ente Ordine Mauriziano antecedenti alla costituzione della A.S.O. - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonché lamentata lesione del principio di leale collaborazione e del dovere di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

– Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 2, comma 3.

– Costituzione, artt. 97, 117, comma secondo, lettera l) e 120, comma secondo.....

Pag. 50

## N. 6. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal conservatore - Potere del giudice del registro di ordinarla con decreto - Asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Cod. civ., art. 2190.

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111. ....

» 54

## N. 7. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto al subentro del componente non originariamente compreso nel nucleo familiare, ma autorizzato alla convivenza dall'ente gestore, nell'ipotesi di morte del titolare - Condizioni - Decorrenza di un periodo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe nonché incidenza sul principio di tutela della famiglia - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Bilanciamento degli interessi rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.

– Costituzione, artt. 3 e 29. ....

» 56

## N. 8. Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di parlamentare in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era ministro (attualmente senatore della Repubblica) - Provvedimento del Tribunale dei ministri di Firenze avente ad oggetto la dichiarazione della propria incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale territorialmente competente senza la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera - Provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, che ribadisce la non operatività dell'obbligo di richiesta di autorizzazione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

– Provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze del 31 marzo 2005; provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, del 4 dicembre 2006.

– Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, dichiarato ammissibile dalla Corte - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, comma quarto. . . . .

Pag. 61

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Attribuzione all'assessore provinciale della competenza a determinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - Mancata previsione che sia indicata la tipologia di deroga e le ragioni ad essa sottostanti - Contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 3, comma 3.  
 – Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, art. 9.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici - Contrasto con l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 1.  
 – Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 2, comma 2; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico - Attribuzione di competenze all'Osservatorio faunistico provinciale - Contrasto con gli artt. 3, 4, comma 2, lett. *b*) e 5 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 2.  
 – Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, artt. 3, 4, comma 2, lett. *b*) e 5; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un giardino zoologico e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica - Competenza dell'assessore provinciale sentito l'Osservatorio faunistico provinciale anziché del Ministero dell'ambiente - Funzioni ispettive - Competenza dell'Osservatorio faunistico provinciale anziché del Ministero dell'ambiente - Contrasto con gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 3.  
 – Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, artt. 4 e 6; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Proroga e modifica di licenza subordinate all'esito positivo di un'ispezione dell'Osservatorio faunistico provinciale - Sorveglianza demandata al Corpo forestale provinciale e non al Ministero dell'ambiente - Contrasto con l'art 6 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, commi 4 e 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 6; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Sostituzione della licenza per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi alla dichiarazione di idoneità di cui all'art. 6, comma 6, lett. *a*) della legge n. 150 del 1992 - Contrasto con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 73 del 2005 che stabilisce una generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 4, comma 3; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Estensione del divieto di prelievo ad altre specie di fauna selvatica, nonché ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia - Competenza dell'assessore provinciale - Mancanza di clausola di adeguamento automatico al d.m. 17 ottobre 2007 - Contrasto con il d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 5, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Condizioni che consentono gli abbattimenti - Contrasto con la normativa statale, nonché disconoscimento della competenza dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di fattispecie penali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dallo statuto.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 22.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *b*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1. ....

- N. 52. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 dicembre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Basilicata - Procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate - Interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a regime ordinario nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, a condizione che siano conformi allo strumento urbanistico regionale o in variante allo strumento urbanistico generale purché riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico - Mancata preventiva verifica di compatibilità tra la pianificazione paesaggistica regionale e i principi fissati all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché carenza di intesa con il Ministero - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, lesione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, subordinazione del valore primario ed assoluto della tutela del paesaggio al governo del territorio.**

- Legge della Regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17, art. 1.
- Costituzione, artt. 9, comma secondo, 117, comma secondo, lett. s), 118, comma terzo, e 120; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 143 e 156.....

Pag. 70

- N. 837. Ordinanza del Tribunale - Sezione per il riesame di Napoli del 6 settembre 2007.

**Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale - Mancata previsione dell'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento della misura di garanzia disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del giudizio di appello - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, art. 294.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo. ....

» 72

- N. 838. Ordinanza del Giudice di pace di Bergamo dell'11 luglio 2007.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di maggiore gravità.**

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.....

» 74

- N. 839. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 4 ottobre 2007.

**Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo. ....

» 76

- N. 840. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 7 maggio 2007.  
**Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale, non muniti del diploma di laurea e precedentemente inquadrati nell'area «C» - Inquadramento nel ruolo per diplomati (Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi) anziché nel ruolo per laureati (Direttori e Direttori-vice dirigenti) - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**  
 - Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 152, commi 1, 2 e 3.  
 - Costituzione, artt. 3, 76 e 97. .... Pag. 79
- N. 841. Ordinanza del Tribunale di Enna del 17 aprile 2007.  
**Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Decreto di autorizzazione delle intercettazioni - Mancata previsione, a pena di nullità, della sottoscrizione del giudice - Irragionevolezza rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 426, 546 e 292 cod. proc. pen. - Vanificazione delle garanzie costituzionali a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni.**  
 - Codice di procedura penale, art. 267.  
 - Costituzione, artt. 3 e 15. .... » 82
- N. 842. Ordinanza del Tribunale di Venezia del 4 aprile 2006.  
**Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale, rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.**  
 - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.  
 - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. .... » 84
- N. 843. Ordinanza del Tribunale di Como del 26 settembre 2007.  
**Reati e pene - Delitti contro l'attività giudiziaria (nella specie: reato di favoreggiamento personale) - Casi di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Mancata previsione del convivente *more uxorio* tra i soggetti beneficiari della scriminante - Disparità di trattamento tra situazioni comparabili - Irragionevolezza - Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto, quale formazione sociale che, al pari della famiglia di diritto, rende possibile lo svolgimento della personalità dell'individuo.**  
 - Codice penale, art. 384.  
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 29. .... » 88
- N. 844. Ordinanza del Tribunale di Bolzano del 19 ottobre 2006.  
**Patrocinio a spese dello Stato - Azione di disconoscimento della paternità proposta dalla madre ammessa al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa dell'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico (nella specie, esecuzione di esami di laboratorio) - Omesso pagamento dell'importo - Impossibilità di porre le dette spese a carico del convenuto - Irragionevolezza di un'eventuale anticipazione a carico del c.t.u. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**  
 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 4, lett. c).  
 - Costituzione, artt. 24 e 111. .... » 91

N. 845. Ordinanza del Tribunale di Parma del 13 luglio 2007.

**Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi - Esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asilnido - Omessa previsione dell'esclusione dalla base imponibile anche delle somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di scuole materne (*rectius*, scuole dell'infanzia) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di tutela della famiglia.**

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), comma 2, lett. *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 31. ....

Pag. 93

N. 846. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2007 .

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. ....

» 95

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

*Sentenza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle attribuzioni statutarie - Conferimento della potestà legislativa concorrente in materia di energia in virtù del richiamo operato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Conseguente legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

– D.Lgs. 25 maggio 2001, n. 265; Costituzione art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle prerogative regionali per non adeguato vaglio parlamentare nonché del principio di leale collaborazione per mancata considerazione del parere negativo espresso in Conferenza Stato-Regioni - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi da 483 a 492.

– Costituzione, art. 72.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica - Ricorso delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Mancanza di motivazione delle questioni e inconferente richiamo al principio di leale collaborazione - Inammissibilità delle questioni.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 489 e 490.

– Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Ricorso delle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Riferibilità della disposizione censurata alle sole posizioni della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 484.

– Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Espletamento di gara ad evidenza pubblica nei casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua - Disposizione non lesiva delle competenze regionali rientrando la materia nella «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale.**

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, prima parte.

– Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 - Procedura di gara per l'assegnazione di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna - Violazione della competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento amministrativo - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 483, seconda parte.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Previsione, da parte del legislatore statale, di norma di dettaglio lesiva della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 485.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Disciplina di dettaglio del regime di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Declaratoria di illegittimità costituzionale concernente il regime della proroga delle concessioni in atto - Illegittimità costituzionale in via consequenziale della disciplina denunciata.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 486, 487 e 488.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come attinente alla materia della tutela della concorrenza - Ricorso delle Regioni Toscana, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita insussistenza del potere di autoqualificazione in capo al legislatore statale - Ritenuta lesione delle potestà legislative regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione - Insussistente lesività di disposizione autoqualificatoria, di per sé priva di carattere precettivo e vincolante - Inammissibilità della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 491.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma terzo, 118, 119 e 120.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna - Censura non sorretta da specifiche argomentazioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata lesione della potestà legislativa residuale - Non riconducibilità della materia delle acque pubbliche utilizzate come fonte di energia alla competenza residuale regionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.

**Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e disciplina transitoria - Obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui ai commi da 483 a 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Esclusione dell'obbligo di adeguamento anche alle disposizioni di cui ai commi da 485 a 488, già dichiarati costituzionalmente illegittimi - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Franco Mastragostino, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo Coccozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente.

1.1. — I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare «a regime».

1.2. — A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483), quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, e quelle relative alla trasferibilità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

1.3. — Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni esistenti (comma 485).

Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinque sestimi allo Stato e per il restante ai Comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

1.4. — I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

2. — Con ricorso notificato il 22 febbraio 2006, depositato il successivo 28 febbraio ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Toscana denuncia l'illegittimità costituzionale dei commi 483, 486 e 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2.1. — La ricorrente censura, anzitutto, il comma 491, che qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza e di attuazione dei principi comunitari resi con il parere della Commissione europea del 7 gennaio 2004.

La censura è fondata sul rilievo che la disciplina in questione non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

La Regione Toscana richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, che avrebbe ricondotto la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche alla materia di competenza concorrente dell'energia.

La ricorrente specifica, inoltre, che la natura trasversale della competenza statale in tema di concorrenza non eliminerebbe le competenze regionali sopra ricordate, sicché la previsione del comma 491, che non tiene in alcun conto tali competenze, sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Né rilevante a fondare la competenza normativa statale esercitata sarebbe il richiamo dell'attuazione del diritto comunitario, poiché l'adeguamento a quest'ultimo ben avrebbe potuto realizzarsi, a dire della Regione Toscana, mediante la mera previsione di norme di principio, con salvezza della concorrente competenza regionale.

2.2. — Carattere consequenziale alla illegittimità del comma 491 avrebbe, sempre secondo la difesa regionale, la incostituzionalità degli impugnati commi 483 e 486.

Il comma 483 viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

Tale previsione violerebbe, secondo la ricorrente, le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, in quanto il provvedimento ministeriale in questione dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

La Regione Toscana richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005, la quale avrebbe ritenuto necessaria un'intesa in senso forte tra gli organi statali e la Conferenza unificata, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, stante la connessione e l'incidenza dei poteri statali con molteplici materie di competenza legislativa concorrente.

2.3. — Il comma 486 viene, infine, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto l'introduzione e la determinazione di un canone aggiuntivo e la sua attribuzione allo Stato ed ai Comuni interessati violerebbero le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, secondo le quali spetterebbe alla Regione di essere coinvolta in ordine al procedimento di quantificazione, incameramento e determinazione dell'utilizzo del canone di concessione aggiuntivo introdotto dalla norma.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Toscana avverso i commi 483, 486 e 491 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3.1. — Quanto al comma 491, l'Avvocatura rileva che la qualificazione normativa della materia dell'intervento normativo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato.

La disposizione in questione, pertanto, non produrrebbe alcun vincolo giuridico, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività della norma censurata.

3.2. — Quanto al comma 483, la difesa erariale ritiene che la previsione rientri effettivamente nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela della concorrenza, riguardando le procedure di gara e non la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. In altri termini, la disposizione non regolerebbe affatto il modo di produrre l'energia, ma detterebbe unicamente misure per assicurare il carattere pienamente concorrenziale della procedura di scelta del concessionario.

3.3. — Quanto, infine, al comma 486, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il ricorso sia, anzitutto, inammissibile, non essendo desumibile da esso quale sia il parametro costituzionale violato.

La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la norma non toccherebbe la durata delle concessioni, ma solo i relativi canoni, i quali, a loro volta, costituendo una entrata statale, non sarebbero determinabili se non dallo Stato.

L'ammontare del canone, d'altro canto, non inciderebbe sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico e nemmeno sulla corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche, e, di conseguenza, non darebbe luogo a violazioni di competenze regionali.

4. — Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo e iscritto al numero 35 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Piemonte censura i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.

4.1. — La Regione Piemonte contesta, anzitutto, il comma 491, che espressamente riconduce l'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza ed all'attuazione del diritto comunitario, sostenendo che le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni siano di competenza regionale.

La ricorrente richiama la propria legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ricordando che con essa è stata data attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed invoca i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione quali fondamento delle proprie competenze in materia.

La ricorrente Regione Piemonte chiarisce, peraltro, di avere la potestà legislativa in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettamente intrecciata con la materia del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

L'intervento normativo statale, pertanto, intervenendo nei suddetti settori sarebbe lesivo della competenza regionale, stante il carattere di estremo dettaglio ed il carattere totalmente unilaterale della disciplina, che è stata adottata senza tenere in alcun conto le obiezioni regionali manifestate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE (poi incorporato nella legge finanziaria dello Stato mediante le previsioni censurate), né garantirebbe alcun momento concertativo e di coordinamento volto a conciliare le esigenze unitarie con quelle rappresentate dall'ente territoriale.

4.2. — La Regione Piemonte censura, poi, il comma 485, che prevede, a determinate condizioni, la proroga dei rapporti concessori in atto, precisando che tale previsione precluderebbe il legittimo esercizio da parte delle Regioni delle funzioni ad esse spettanti in materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale.

La proroga, secondo la Regione, lascerebbe inalterate per troppo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici, impedendo all'ente territoriale l'esercizio adeguato delle relative funzioni.

4.3. — La Regione Piemonte censura, infine, il comma 483 ed i commi 485 e 487, in quanto essi, rimettono ad organi statali la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e determinano la congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, ed in tal senso non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali e mancherebbero di alcun meccanismo procedurale e finanche di una sede di confronto che

assicuri il coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Piemonte avverso i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

5.1. — L'Avvocatura rileva, anzitutto, che dal ricorso non sarebbero desumibili i parametri costituzionali evocati, con conseguente sua inammissibilità.

5.2. — Parimenti inammissibile sarebbe il richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998, trattandosi di una norma ordinaria di delega di funzioni, liberamente modificabile da parte dello Stato e non deducibile quale parametro in un giudizio di costituzionalità.

5.3. — Quanto al richiamo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle materie del governo del territorio, non sarebbe poi chiaro, secondo la difesa erariale, «in qual modo le disposizioni impugnate» potrebbero interferire «sul governo del territorio quando, nel loro complesso, comportano il mantenimento della situazione idraulica preesistente senza che siano previste opere innovative e senza che, pertanto, siano interessati i profili territoriali delle zone interessate».

5.4. — Sempre in via di generale contestazione del ricorso, l'Avvocatura sostiene che la normativa recata dai commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 inciderebbe soltanto in via indiretta sulla produzione dell'energia, essendo diretta soprattutto agli aspetti amministrativi dei rapporti che continuano ad essere disciplinati dagli originari atti di concessione.

5.5. — Le norme impugnate, inoltre, sarebbero comunque vincolanti per la Regione, in quanto, seppure non fossero ritenute attinenti alla materia della tutela della concorrenza, costituirebbero nella quasi totalità principi fondamentali rivolti ad assicurare la funzionalità della rete nazionale.

5.6. — Il resistente Presidente del Consiglio dei ministri sviluppa, poi, questi ulteriori rilievi in ordine alle singole disposizioni impugnate.

5.6.1. — Il comma 483 non inciderebbe sui dedotti ambiti di competenza regionale, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione regionale di governo del territorio.

5.6.2. — Per le stesse ragioni non sarebbe lesiva la proroga dei rapporti concessori in corso prevista dal comma 485, limitandosi esso a prolungare la situazione preesistente.

5.6.3. — Le censure riferite ai commi 487 e 488 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

5.6.4. — La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la «autoqualificazione» della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

6. — Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 36 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Campania ha censurato i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

6.1. — La Regione Campania ritiene che le disposizioni impugnate presentino un contenuto omogeneo quanto a modalità di disciplina e settore materiale dell'intervento e che il momento unificante sia fornito dalla stessa legge con la «autoqualificazione» delle stesse, come attinenti alla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Tali disposizioni, tuttavia, inciderebbero sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio, soprattutto sotto il profilo delle concessioni demaniali, e della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e sarebbero illegittime, in quanto avrebbero natura di dettaglio e non prevederebbero alcun coinvolgimento della Regione nelle scelte. Il che configurerebbe, a dire della ricorrente, quantomeno, una violazione del principio di leale collaborazione.

6.2. — Peraltro, secondo la ricorrente Regione Campania, neppure la riconduzione dell'intervento normativo statale al dichiarato fine di tutela della concorrenza, giustificerebbe le previsioni censurate. Trattandosi di una materia trasversale, l'invocato titolo di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non escluderebbe la necessità di una partecipazione e di un coinvolgimento della Regione nelle scelte *de quibus*.

7. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Campania avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissi-

sibilità o l'infondatezza del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni impugnate.

7.1. — Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle proprie competenze nell'utilizzo del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione regionale di governo del territorio.

7.2. — Quanto al comma 485, che secondo la Regione Campania opererebbe nella stessa direzione del comma 483, la difesa erariale eccipisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento della situazione attuale possa incidere sul governo del territorio.

7.3. — Quanto al comma 486, la difesa erariale interpreta il ricorso nel senso che la prospettazione regionale sia nel senso che il canone aggiuntivo a favore dello Stato opererebbe una distrazione delle risorse spettanti alla Regione.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri la questione sarebbe inammissibile, per la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondata, in quanto il canone aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

7.4. — Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

7.5. — La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la «autoqualificazione» della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

8. — Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 39 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Emilia-Romagna ha censurato i commi 483, da 485 a 481 (*recte*: 491) e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

8.1. — La ricorrente Regione Emilia-Romagna, dopo avere analiticamente ricostruito l'evoluzione normativa in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, esprime, anzitutto, notevoli riserve avverso il procedimento legislativo che ha portato all'incorporazione nella legge n. 266 del 2005 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/54/CE, già contestato dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Per la ricorrente, che specifica di non volere sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'intera legge finanziaria per vizio procedurale complessivo, atteso il dirompente effetto che questo avrebbe sul sistema, non si tratterebbe solo di cattiva tecnica redazionale, ma di «vero e proprio smarrimento delle garanzie costituzionali che si ricollegano all'attento e regolare procedimento deliberativo prescritto dall'art. 72 Cost.». Per la difesa regionale, l'intero *iter legis* seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della Commissione referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la posizione della questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata inserzione nel testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal "maxiemendamento", dimostra in tutta la sua evidenza la lesione delle prerogative delle Regioni a cui vengono imposte in tal modo, senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni». Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo sarebbe così riuscito ad imporre tale disciplina alle Regioni «facendo violenza, contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale collaborazione».

8.2. — Sempre in via di generale contestazione dell'intervento normativo statale, la ricorrente sostiene, poi, che le disposizioni impugnate, se pure riferibili alla materia statale della tutela della concorrenza, inciderebbero trasversalmente sulle materie di competenza legislativa concorrente del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, oltre che sulla tutela del valore ambientale costituito dal patrimonio idrico regionale. E risulterebbero lesive della autonomia regionale, in quanto avrebbero natura di dettaglio e regolerebbero in via unilaterale la materia, in totale assenza di strumenti concertativi e di coordinamento «orizzontale» volti ad assicurare la conciliazione tra le esigenze unitarie nazionali ed il governo autonomo del territorio, al quale afferisce la materia della gestione del demanio idrico, definita dagli artt. 86 ed 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La Regione Emilia-Romagna richiama l'orientamento della Corte costituzionale (di cui richiama le sentenze nn. 303 e 370 del 2003, 6 del 2004, 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005), per il quale, nel concorso tra competenze statali trasversali e competenze regionali, la legislazione statale sarebbe legittima solo ove: a) logicamente pertinente

e idonea alla regolazione della materia; b) strettamente proporzionale a tale fine; c) adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, prevedano adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni allocate presso gli organi centrali.

Nella specie, secondo la Regione, difetterebbero però tutti questi presupposti.

8.2.1. — La previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in corso (comma 485), in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, lascerebbe, infatti, irragionevolmente inalterate per lunghissimo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e, quindi, inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici e ambientali.

8.2.2. — La stessa previsione sarebbe, poi, del tutto contraddittoria, rispetto al principio della gara contestualmente affermato dal comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, apparentemente ed «ambiguamente» invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.

A dire della Regione, sarebbe stato sufficiente che la legge statale avesse consentito l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle leggi e dei piani, statali e regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche.

Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ricorda, poi, gli artt. da 140 a 142 e da 152 a 156 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) ed il recentemente approvato «Piano di Tutela delle Acque».

8.2.3. — La ricorrente rimarca, poi, che la competenza statale trasversale in materia di concorrenza dovrebbe comunque limitarsi alle linee generali, ad un «quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale».

Resterebbe pertanto esclusa la possibilità di definire, con atti ministeriali, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e quella della congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali (commi 483, 485 e 487).

8.2.4. — La Regione Emilia-Romagna censura, infine, specificamente il comma 486, il quale prevede, quale corrispettivo della proroga, un canone aggiuntivo unico quadriennale a vantaggio dello Stato e dei Comuni interessati, in quanto spetterebbe alla Regione stabilire ed introitare i canoni relativi alle concessioni di acqua pubblica, tenuto anche conto che con tali entrate la Regione deve finanziare le proprie spese connesse all'esercizio della funzione di gestione del demanio idrico conferitale dallo Stato.

9. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna avverso i commi 483, da 485 a 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni impugnate.

9.1. — Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle competenze regionali di utilizzo del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione del governo del territorio.

9.2. — Quanto al comma 484, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento della situazione attuale possano incidere sul governo del territorio.

9.3. — Quanto al comma 486, la difesa erariale ritiene che la questione sia inammissibile, per la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondato, in quanto il canone aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

9.4. — Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

9.5. — La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la «autoqualificazione» della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

10. — Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 4 marzo ed iscritto al numero 41 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha censurato i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ovvero all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

10.1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda, anzitutto, il complesso delle sue competenze in materia di demanio idrico, richiamando:

a) l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 265 del 2001, secondo i quali sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto» e «la Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti la titolarità dei beni trasferiti»;

b) l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001, che dispongono il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative relative al demanio idrico che già non le spettino, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, e la delega delle funzioni amministrative inerenti le grandi derivazioni;

c) l'art. 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001, che, aggiuntivamente, trasferisce alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La ricorrente ricorda, inoltre, che il nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione ha attribuito alla competenza concorrente delle Regioni la materia della produzione, del trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica. E richiama infine, genericamente, la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

10.2. — Dopo tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Regione Friuli-Venezia Giulia precisa, peraltro, che le varie censure sono proposte in ragione di una ritenuta possibile diretta incidenza dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005 sull'autonomia regionale.

Rileva infatti la ricorrente che, ad onta della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo il regime speciale delle Regioni e Province autonome), il comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le Regioni sia per le Province autonome per l'armonizzazione dei propri ordinamenti con le norme dettate dai commi da 483 a 491, il che lascerebbe «pensare che anche gli enti di autonomia speciale siano destinatari delle stesse».

10.3. — La ricorrente muove, poi, articolate censure in ordine alla prevista (comma 485) proroga dei rapporti concessori in atto.

10.3.1. — In primo luogo, la proroga sarebbe in contrasto con le procedure ordinarie di gestione del bene pubblico affidate alla Regione dal decreto legislativo n. 265 del 2001.

10.3.2. — In secondo luogo, la proroga, venendo ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione autonoma.

10.3.3. — In terzo luogo, la ricorrente contesta la coerenza della introdotta proroga con il principio costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore nazionale invoca a fondamento delle previsioni impugnate.

Per la ricorrente, la competenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non potrebbe essere esercitata per introdurre norme, quali quelle di proroga, del tutto contrarie all'instaurazione di mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di liberalizzazione.

10.3.4. — La proroga viene, poi, contestata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione alle condizioni cui essa è collegata.

Rileva anzitutto la ricorrente come sia del tutto arbitrario ricollegare la proroga ad interventi di ammodernamento degli impianti già avvenuti («evidentemente all'interno del quadro economico della precedente concessione») alla data di entrata in vigore della legge.

Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione di congruità degli interventi ancora da effettuare, di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali degli impianti, non sia attribuito ruolo alcuno alla Regione, cui pure spettano rilevanti competenze in materia.

10.4. — La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga e quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti.

Risulterebbero, in particolare, violate le competenze legislative e amministrative regionali previste dalle norme di attuazione, sia laddove il comma 488 prevede gli adempimenti a carico dei concessionari, sia laddove esso stabilisce il termine entro il quale la Regione deve compiere le proprie verifiche.

10.5. — La ricorrente contesta pure il comma 491 dell' art. 1 della legge n. 266 del 2005, in quanto esso conterrebbe una qualificazione dell'intera disciplina introdotta quale norma di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e di attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 7 gennaio 2004.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, a prescindere dagli stessi rilievi sopra ricordati sul riparto di competenza legislativa in materia, contesta sia la «palese» non corrispondenza delle disposizioni in questione con gli invocati principi comunitari sia la pretesa dello Stato di potere «autoqualificare» le norme, essendo la natura di queste un dato obiettivo, soggetto ad accertamento e verifica da parte della Corte costituzionale, e non l'effetto di una scelta volontaristica dello Stato.

10.6. — La Regione Friuli-Venezia Giulia censura, infine, il comma 492, «in quanto esso impone un onere di adeguamento alle norme statali».

Si tratterebbe, per la Regione, di un onere del tutto privo di fondamento costituzionale, dato che le acque pubbliche appartenerebbero alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, operante in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La previsione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima anche se vi fosse un titolo costituzionale per l'intervento statale, in quanto non potrebbe supporre che «l'onere di adeguamento consista [...] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni idroelettriche», ed in quanto non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una proroga che non corrisponderebbe ad alcun principio» e che sarebbe «già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impuginate».

11. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che le norme censurate non sarebbero applicabili o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente Provincia autonoma.

11.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama, in proposito, il comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti». E sostiene che il combinato disposto di tale disposizione e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa in novanta giorni il termine per le Regioni e le Province autonome per l'adeguamento alla nuova legislazione statale, sia da intendere nel senso che «nella eventualità che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci fossero alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali, alle Regioni e alle Province autonome senza necessità di norme di attuazione perché compatibili con gli Statuti» viene «assegnato un termine perché le Regioni e le Province autonome» provvedano «alla armonizzazione dei propri ordinamenti».

In sostanza il comma 610, che si riferisce all'intero articolo 1, e quindi a disposizioni tra loro estremamente eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura, rispetto a quella speciale dettata dal comma 492, di modo che la prima escluderebbe la verifica di una antinomia reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda si riferirebbe alle ipotesi di norme statali in materia di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili nel territorio regionale.

12. — In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali articola generali riflessioni in ordine ai vari cinque ricorsi e svolge ulteriori e puntuali contestazioni in ordine a ciascuno di essi.

12.1. — In via generale la difesa erariale ribadisce il carattere non precettivo della autoqualificazione delle norme recata dal comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e, comunque, la effettiva riferibilità al titolo della tutela della concorrenza delle varie disposizioni.

12.2. — In ordine alla previsione (comma 483) del provvedimento ministeriale determinativo dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica l'Avvocatura, da un lato, sostiene che si tratti di requisiti minimi elevabili dalle Regioni, dall'altro, rimarca la loro necessità per la «serietà» delle gare.

12.3. — L'Avvocatura ritiene, poi, che la natura trasversale del potere normativo esercitato, se consente la «sovrapposizione» di discipline regionali, con il limite di non pregiudicare gli obiettivi della legislazione statale, non potrebbe

in alcun caso essere subordinata ad una intesa forte con gli enti territoriali. E che la leale collaborazione non possa essere invocata in riferimento all'esercizio di competenze normative e non amministrative.

12.4. — Sempre in via generale la difesa erariale ascrive alla competenza in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) l'introduzione del canone aggiuntivo previsto dal comma 486 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

12.5. — Quanto alla previsione della proroga, a determinate condizioni, dei rapporti in corso (comma 485) il Presidente del Consiglio dei ministri nega che essa sia «ontologicamente» estranea alla materia della tutela della concorrenza e chiarisce che, infine, l'intervento normativo sarebbe avvenuto in considerazione della asimmetria delle liberalizzazioni in atto nei vari Paesi europei, allo specifico fine di evitare che imprese straniere operanti nel loro mercato interno in regime di monopolio potessero, sfruttando i benefici economici di tale situazione anticoncorrenziale, concorrere alle gare per le concessioni idroelettriche italiane in posizione di vantaggio rispetto ai soggetti interessati nazionali.

Il rinvio della esecuzione delle gare, in sostanza, sarebbe stato determinato dalla necessità di attendere un grado avanzato di liberalizzazione nell'intero mercato europeo dell'energia elettrica e di assicurare, in tal modo, una effettiva e completa concorrenzialità di esso.

13. — In ordine al ricorso della Regione Campania la difesa erariale rileva la inammissibilità di gran parte delle censure, per mancata indicazione del principio costituzionale violato o mancata argomentazione delle questioni proposte. In particolare, secondo l'Avvocatura, del tutto immotivate sarebbero le questioni proposte avverso i commi 489, 490 e 491.

13.1. — In merito al ricorso della Regione Emilia-Romagna la difesa erariale contesta, anzitutto, l'ammissibilità della censura proposta in riferimento all'articolo 72 della Costituzione, sul rilievo che questa disposizione costituzionale non attiene al riparto di competenze legislative né riconosce alcuna prerogativa alla Regione.

La difesa erariale sottolinea, poi, che le questioni proposte da questa ricorrente avverso il comma 488 dovrebbe ritenersi come non proposta, difettando qualsiasi argomento in ordine ad essa, mentre inammissibile sarebbe quella riferita ai commi 489 e 490, per mancata indicazione del parametro costituzionale violato.

13.2. — In merito al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia l'Avvocatura sostiene che il contenuto precettivo del contestato comma 488, da un lato, investe la autocertificazione di determinate circostanze ovvero il loro regime probatorio, che, in quanto tale, rientrerebbe nella competenza statale in materia di ordinamento civile, dall'altro, fisserebbe un termine facoltativo e non obbligatorio alle attività di verifica regionali.

14. — In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

14.1. — La Regione Emilia-Romagna, in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.

14.2. — La Regione Friuli-Venezia Giulia prende atto della posizione manifestata nell'atto di costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'applicabilità alla Regione autonoma dei commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 nei limiti della sua compatibilità con la autonomia statutaria, ricorda di avere proposto il ricorso proprio per l'eventualità che tale lettura adeguatrice non fosse seguita dallo Stato e si rimette, peraltro, al giudizio di questa Corte, ribadendo, nel merito, gli argomenti già svolti.

14.3. — La Regione Campania ribadisce e sviluppa i motivi del proprio ricorso. Sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, difettino tutti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 383 del 2000 e 6 del 2004) per ritenere legittima una «chiamata in sussidiarietà» di funzioni amministrative delle Regioni e che la materia del governo del territorio deve essere intesa in una ampia accezione (che sarebbe stata fatta propria da questa Corte con le sentenze nn. 383 del 2005, 196 del 2004, 362, 331, 307 e 303 del 2003), comprensiva anche dell'uso delle acque.

15. — In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

16. — La Regione Friuli-Venezia Giulia svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

16.1. — La difesa regionale, in particolare, contesta la tesi della Avvocatura dello Stato, per la quale le norme di attuazione statutaria, relative alle funzioni amministrative, non toccherebbero le competenze legislative dell'ente territoriale speciale e, soprattutto, non varrebbero a superare la previsione dell'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale, che espressamente esclude dalle competenze concorrenti della Regione autonoma in materia di demanio idrico le grandi derivazioni.

Per la difesa regionale sarebbe invece pacifico che i decreti di trasferimenti o le norme di attuazione che ripartiscono le funzioni amministrative abbiano grande rilievo anche ai fini della interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione e degli Statuti speciali.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni ad essa delegate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001 sarebbero divenute funzioni e competenze proprie alla luce dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trattandosi di potestà concorrente in materia di energia.

16.2. — La difesa regionale contesta poi l'argomento sviluppato dalla Avvocatura dello Stato, per cui la proroga dei rapporti concessori in atto prevista dall'impugnato comma 485 della legge n. 266 del 2005 sarebbe stata determinata dalla esigenza di salvaguardare il mercato interno dall'ingresso in esso di società europee monopoliste nei propri mercati nazionali, ritenendo che questa possa essere la ragione di politica economica dell'intervento normativo, ma che non valga a dimostrarne la legittimità sul piano del riparto costituzionale delle competenze legislative.

In particolare la difesa regionale ribadisce il carattere paradossale della invocazione del titolo di competenza della «tutela della concorrenza» per giustificare una disciplina di chiusura del mercato.

16.2.1. — La difesa regionale insiste poi sul rilievo (per essa «palese») che la disciplina della concessioni di uso di beni del demanio idrico attenga alla gestione dei beni pubblici.

16.2.2. — La Regione autonoma insiste, altresì, sulla dedotta violazione della propria autonomia finanziaria, sull'assunto che la proroga, seppure non riduca le risorse attualmente da essa tratte dalle concessioni, precluda comunque i maggiori importi derivanti dalle gare per nuove concessioni.

16.3. — La difesa regionale sostiene, poi, che la previsione del comma 487, laddove lo Stato fissa i benefici energetici ed ambientali necessari per l'ottenimento della proroga, abbia natura di estremo dettaglio ed interferisca con la materia di potestà concorrente regionale della energia, senza che sussista alcuna esigenza di uniformità e senza che sia prevista alcuna forma di coinvolgimento dell'ente autonomo.

Né sarebbe rilevante al fine di giustificare la previsione del comma 487 la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, essendo questa limitata alla definizione degli standard minimi di tutela, mentre la disposizione censurata prevede un «miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto», ed essendo comunque necessario, anche dove sussistano competenze esclusive statali di natura c.d. trasversale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

16.3.1. — Sul punto la difesa regionale contesta, pure, la tesi dell'Avvocatura dello Stato, per la quale di leale collaborazione può parlarsi solo in riferimento alla fase amministrativa, ma non in ordine all'esercizio delle competenze legislative.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la tesi sarebbe inaccettabile, dacché essa varrebbe a derubricare un principio di natura costituzionale, attinente alla forma di Stato, in un principio ordinatore della attività amministrativa, rimesso alla libera configurazione da parte della legge dello Stato.

La difesa regionale invoca il precedente costituito dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte e sostiene che «non sembra dubbio che essa indichi una esigenza di sistema, nel senso che lo Stato è tenuto, allorché legifera, a prevedere sedi di concertazione con le Regioni, là dove le attività disciplinate con legge interferiscano con le attribuzioni istituzionali delle Regioni stesse».

16.4. — La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta, inoltre, la riconducibilità della previsione del comma 488 alla materia dell'ordinamento civile. Per la Regione autonoma tale tesi dell'avvocatura erariale non sarebbe praticabile, dovendo riferirsi tanto la disciplina dei rapporti tra concessionari ed ente concedente (ovvero la Regione stessa) quanto la previsione della autocertificazione alla funzione amministrativa concessoria di competenza regionale.

La difesa regionale rimarca, poi, di avere contestato la disciplina in ordine alla verifica della congruità degli investimenti, limitatamente alla previsione da parte dello Stato del termine di sei mesi per le attività di controllo regionali.

16.5. — La Regione Friuli-Venezia Giulia insiste, infine, sulla lesività delle norme di autoqualificazione, quali quella recata dall'impugnato comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e quindi sulla ammissibilità della relativa censura.

17. — Anche la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

La difesa regionale sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi a quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sopra riportati. A questi aggiunge i seguenti rilievi.

17.1. — In ordine alla censura da essa proposta avverso l'intero intervento normativo statale per violazione dell'art. 72 della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna richiama la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, dalla quale trae argomenti sulla deducibilità del parametro e quindi sulla ammissibilità della questione, contestata invece dalla difesa erariale.

17.2. — In ordine alla censura del comma 486, la difesa regionale contesta che l'introdotta canone aggiuntivo possa qualificarsi come tassa e quindi giustificarsi, come prospettato dalla Avvocatura dello Stato, sulla base della competenza in materia di sistema tributario dello Stato.

17.3. — In ordine alle censure dei commi 487, 488 e 489, ritenute dall'Avvocatura erariale inammissibili per mancata argomentazione, la difesa regionale specifica di avere censurato tali previsioni in via consequenziale alla censura della proroga prevista dal comma 485, trattandosi di una disciplina da quest'ultima non autonoma e a questa del tutto strumentale.

18. — La Regione Campania ribadisce nella sostanza i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e gli argomenti già sviluppati nella propria memoria del 10 ottobre 2006.

19. — In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali, in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.

La difesa erariale sviluppa, peraltro, ulteriori argomentazioni in riferimento ai ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Gli argomenti trattati in via generale nella memoria depositata nell'ambito del giudizio relativo alla Regione Emilia-Romagna sono, poi, richiamati nelle memorie relative alle Regioni Toscana, Piemonte e Campania.

19.1. — In riferimento al ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa erariale precisa che l'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale esclude espressamente le grandi derivazioni dalla potestà legislativa regionale e sostiene che le norme di attuazione, invocate dalla Regione ricorrente, non siano idonee, per loro natura e per il procedimento con il quale sono approvate, a modificare il suddetto regime statutario.

Le norme di attuazione, in particolare, attenendo alle funzioni amministrative non toccherebbero il diverso aspetto del riparto delle competenze legislative. Con conseguente loro irrilevanza nel giudizio in questione.

19.1.1. — La difesa erariale rileva, inoltre, che il comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 reca una clausola di salvaguardia, relativamente alle Regioni ed alle Province autonome.

Ciò spiegherebbe il comma 492, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di adeguamento degli enti territoriali speciali alla nuova disciplina.

Per la Avvocatura dello Stato, ove la Regione autonoma avesse proceduto alla armonizzazione del suo ordinamento essa avrebbe potuto distinguere tra le previsioni ad essa applicabili, in quanto compatibili con la propria autonomia speciale, da quelle per essa non vincolanti.

La difesa erariale rimette a questa Corte la valutazione se tale omessa armonizzazione renda o meno inammissibile il ricorso regionale.

19.2. — In riferimento al ricorso della Regione Emilia-Romagna, la difesa erariale svolge generali considerazioni in ordine alle c.d. materie trasversali, sostenendo che da tale trasversalità non possa dedursi alcun limite esterno alla potestà legislativa statale, ma solo che la Regione possa comunque intervenire utilizzando le proprie competenze, nel pieno rispetto della disciplina dettata dallo Stato.

Né tale natura trasversale imporrebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio del potere legislativo statale, posto che la leale collaborazione entrerebbe in gioco solo in ordine a competenze amministrative.

19.2.1. — L'Avvocatura dello Stato analizza, poi, in modo esteso tutta la disciplina «a regime» delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, rimarcando come tutte le previsioni siano ragionevolmente funzionali a garantire la concorrenzialità del settore economico, la massima efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente ovvero tutti ambiti di competenza statale.

19.2.2. — La difesa erariale sottolinea, infine, che il ricorso regionale, laddove contesta il comma 486 e, nella sostanza, reclama il canone aggiuntivo alla finanza regionale, non individui tuttavia in alcun modo il principio di rango costituzionale da cui sarebbe desumibile la spettanza alla Regione di ogni canone derivante dal demanio idrico. Da ciò la infondatezza della questione, anche ove non si ritenesse la natura tributaria del canone aggiuntivo.

### *Considerato in diritto*

1. — Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali,

in tutto o in parte, quelle dettate dell'art. 1 commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente.

2. — I cinque ricorsi, che censurano i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (i ricorsi delle Regioni Campania e, in riferimento ad uno specifico profilo, Emilia-Romagna censurano tutti i predetti commi, gli altri ricorsi regionali solo alcuni di essi) e che pongono questioni sostanzialmente simili, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare «a regime».

3.1. — A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483), quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, nonché le regole relative alla trasferibilità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

3.2. — Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 (comma 485).

Tale proroga è espressamente posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinquanta milioni di euro allo Stato e per i restanti dieci milioni ai Comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui ove rispondenti alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (che si sostanziano nella decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

3.3. — Il comma 491 qualifica le predette disposizioni come regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato, mentre il comma 492 fissa il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga, infine, l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

4. — Avverso questa disciplina le ricorrenti Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia propongono varie censure che appare opportuno raggruppare in riferimento a ciascuno dei commi impugnati. Mentre autonomamente ed in via preliminare verrà valutata la specifica censura proposta dalla Regione-Emilia Romagna avverso l'intero intervento normativo in questione.

4.1. — E' peraltro opportuno premettere una sintetica ricostruzione dell'evoluzione della normativa statale in materia di grandi derivazioni idroelettriche tanto in riferimento alle Regioni ordinarie quanto in riferimento alla specifica posizione della ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.2. — Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle derivazioni situate nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.

Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) non detta regole speciali al riguardo, salvo che nell'art. 49, il quale prevede la devoluzione alla Regione dei nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche riferibili al proprio territorio.

4.2.1. — L'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha profondamente innovato la materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (la cui titolarità resta comunque allo Stato), e il successivo art. 88 ha specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni

di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

Nel conferire tali funzioni, il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dallo Stato.

4.2.2. — Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stata data attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.

Infine, con l'entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni ordinarie è stata attribuita una competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

4.2.3. — Per quanto attiene alla specifica posizione della ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre l'art. 5, primo comma, n. 16 dello Statuto, esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente della Regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), adottato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale, prevede:

con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla Regione di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti;

con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le spettino;

con l'art. 2, comma 2: la delega alla Regione delle funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

L'art. 3 ha, infine, precisato che sono trasferite alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana, d'intesa con la Regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

La posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, talune peculiarità. Essa, infatti, è titolare del demanio idrico, tranne alcune limitate eccezioni, e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

4.2.4. — Ne consegue che la Regione Friuli-Venezia Giulia non può lamentare lesione delle sue attribuzioni statutarie a seguito dell'emanazione da parte dello Stato dei commi impugnati, che riguardano le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, poiché in relazione a tale materia essa è semplicemente delegata ad esercitare le relative funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può invece sollevare le sue censure in riferimento alle potestà legislative concorrenti che il titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Le censure proposte in ordine ai commi in esame andranno pertanto valutate, come per le altre Regioni, in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

5. — Una volta chiarito che la posizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non presenta, per quanto attiene alle censure proposte, differenze rispetto a quella delle altre Regioni ordinarie ricorrenti, va esaminata, innanzi-

zitutto la questione, che investe tutti i commi impugnati, proposta dalla sola Regione Emilia-Romagna in ordine alla violazione dell'art. 72 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, l'intero *iter legis* seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della Commissione referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la posizione della questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal "maxiemendamento", dimostrerebbe in tutta la sua evidenza la lesione delle prerogative delle Regioni, a cui vengono imposte in tal modo, senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni».

Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo avrebbe così fatto «violenza, contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale collaborazione».

5.1. — La questione non è fondata.

La Regione non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un *modus procedendi* dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del Parlamento.

D'altro canto, il parere negativo espresso dalle Regioni in sede di Conferenza permanente non ha alcuna valenza, *ex se*, in ordine alla validità della legge statale, dovendosi piuttosto valutare se quest'ultima si sia o meno tenuta nei limiti della propria sfera di competenza.

6. — Venendo ora alle censure proposte dalle Regioni avverso i singoli commi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, conviene, alterando l'ordine numerico delle disposizioni, per maggior chiarezza di esposizione, esaminare prima quelle relative alla normativa a regime (commi 483, 484, 489 e 490), poi quelle relative alla normativa transitoria (commi 485, 486, 487 e 488), infine quelle relative alla «autoqualificazione» della disciplina (comma 491) ed all'obbligo di adeguamento delle Regioni ad essa (comma 492).

7. — Iniziando con la normativa a regime, i commi 489 e 490, relativi alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica, sono impugnati dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni sono inammissibili.

I ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro costituzionale violato (art. 117, terzo comma, della Costituzione e, da parte delle sole Regioni Campania ed Emilia-Romagna, anche il principio di leale collaborazione), ma non spiegano in alcun modo perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio. Del tutto inconferente appare, poi, il richiamo al principio di leale collaborazione, senza neppure l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto operare.

7.1. — Il comma 484 è impugnato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

Anche tale questione è inammissibile.

La disposizione censurata, in effetti, abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessun interesse sussiste pertanto nelle ricorrenti in ordine alla censura prospettata.

7.2. — Il comma 483 viene censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. La ricorrente sostiene che il provvedimento ministeriale in questione, intervenendo nei settori materiali di competenza regionale dell'energia e del governo del territorio, dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

In termini analoghi può interpretarsi la generica censura della Regione Campania sul punto, la quale invoca, peraltro, come parametro del giudizio, anche il principio di leale collaborazione.

7.2.1. — La Regione Piemonte impugna il comma 483, unitamente ai commi commi 485 e 487, sostenendo che le predette disposizioni non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio e non prevederebbero un meccanismo procedurale ed una sede di confronto che assicurino il coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

Anche la Regione Emilia-Romagna censura il comma 483, unitamente ai commi 485 e 487, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, in quanto essi attribuiscono competenze amministrative in materia concorrente ad organi statali, senza prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni.

7.3. — Le questioni relative al comma 483 sono fondate rispetto alla seconda parte del comma stesso. Quanto alla prima, infatti, non v'è dubbio che la disposizione, disciplinando l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Basta rilevare al riguardo che la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).

Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, deve invece rilevarsi che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 483, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

8. — Quanto alla normativa transitoria, il comma 485 viene censurato dalle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, le quali escludono che lo Stato possa prevedere una proroga delle concessioni in corso di grandi derivazioni, sia pur a determinate condizioni.

La Regione Campania propone la censura in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la previsione in parola, avendo natura di dettaglio, inciderebbe sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio ed in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e non prevederebbe alcun coinvolgimento della Regione.

La Regione Piemonte individua un contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione, in quanto la previsione della proroga dei rapporti concessori precluderebbe il legittimo esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa spettanti in materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale, e soprattutto impedirebbe alla Regione di aggiornare i disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguati rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici nel frattempo verificatisi.

Più articolata è poi l'argomentazione della Regione Emilia-Romagna, la quale, oltre a motivi sostanzialmente analoghi a quelli proposti dalle altre ricorrenti, sostiene che il predetto comma 485 violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione anche in riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (di cui alle sentenze numeri 303 e 370 del 2003, n. 6 del 2004, numeri 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005), eccedendo i limiti delle competenze statali trasversali rispetto alle su indicate competenze regionali.

In particolare, la previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, sarebbe del tutto contraddittoria rispetto al principio della gara contestualmente affermato dal precedente comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari apparentemente ed «ambiguamente» invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.

La medesima irragionevolezza viene denunciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale lamenta, oltre alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di ragionevolezza, anche la lesione della propria autonomia finanziaria, in quanto la proroga verrebbe ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie per l'ente territoriale destinatario del relativo canone.

### 8.5. — La questione è fondata.

Nonostante il richiamo contenuto nel comma 485 «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica» e nonostante la «autoqualificazione» della materia, di cui al comma 491, come tutela della concorrenza ed attuazione dei principi comunitari, deve anzitutto escludersi che la disposizione in questione possa giustificarsi alla luce della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione.

La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire.

La disposizione statale censurata — secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali — deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., *ex multis*, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004).

Si deve dunque concludere che la disposizione in questione è costituzionalmente illegittima.

8.6. — Dalla illegittimità costituzionale del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 discende la illegittimità costituzionale di tutte le residue previsioni, impugnate sotto vari profili dalle Regioni ricorrenti, che recano la dettagliata disciplina della proroga in questione, e pertanto: del comma 486, il quale introduce a carico dei concessionari un canone aggiuntivo quale corrispettivo della proroga; del successivo comma 487, il quale prevede le condizioni quantitative, qualitative e temporali degli interventi di ammodernamento degli impianti richiesti ai fini dell'ottenimento della proroga; ed, infine, del comma 488, il quale prevede gli adempimenti formali a carico dei concessionari ed il termine entro il quale la Regione deve compiere la verifica dell'esistenza dei presupposti per la proroga.

Infatti tali previsioni, essendo stata dichiarata l'illegittimità della proroga delle concessioni in atto, vengono a perdere il proprio oggetto; ed inoltre, regolando nel dettaglio la procedura finalizzata alla proroga stessa, sono affette dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiano quest'ultima.

9. — Il comma 491 qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e di attuazione dei principi comunitari resi dal parere «motivato» della Commissione europea del 7 gennaio 2004.

Questa previsione è censurata da tutte le Regioni ricorrenti in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul rilievo che non sarebbe consentito allo Stato autoqualificare l'ambito materiale delle proprie norme, essendo questo un dato obiettivo, sottratto ad un potere dispositivo in capo al legislatore.

A questo rilievo tutte le ricorrenti aggiungono la contestazione che, in concreto, la disciplina sostanziale recata dai commi da 483 a 490, avente oltretutto natura di estremo dettaglio, non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio.

La Regione Toscana contesta al riguardo anche la violazione dell'art. 118 della Costituzione ed invoca, quale sua competenza materiale, quella sulla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna invocano, a loro volta, pure il principio di leale collaborazione.

Ulteriori e più articolate argomentazioni sono poi sviluppate dalla Regione Piemonte, la quale invoca come parametri anche gli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione, e pone l'accento sulla illegittimità costituzionale del comma 491, perché le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni sarebbero di competenza regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal suo canto, nega il carattere precettivo dell'autoqualificazione recata dal comma 491, sostenendo che essa esprime unicamente una manifestazione di giudizio, peraltro condivisibile, ma non una qualificazione formale, spettando tale valutazione a questa Corte.

9.1. — La questione è inammissibile.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha frequentemente chiarito (*ex multis*: sentenza n. 414 del 2004) e come la stessa difesa erariale ammette, l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante. Da ciò deriva che, ancora prima di ogni valutazione sulla correttezza o meno della qualificazione stessa, una previsione di tal fatta è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti.

10. — Il comma 492, il quale prevede l'obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome con la nuova legislazione dello Stato nel termine di novanta giorni è censurato dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna sono prive di argomentazione. Tali ricorrenti, in effetti, si limitano a indicare la previsione del comma 492, senza tuttavia prospettare alcuna specifica censura o qualsiasi elemento che valga a sostanziare l'apodittica domanda.

La censura della Regione Friuli-Venezia Giulia è invece proposta, in riferimento al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, in via principale, sull'assunto che le acque pubbliche appartenerebbero alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, e che pertanto non sussisterebbe alcun potere normativo dello Stato che possa valere a fondare la previsione in questione. E, in via gradata, sull'assunto che, ove pure vi fosse un titolo costituzionale per l'intervento statale, non potrebbe supporre che «l'onere di adeguamento consista [...] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni idroelettriche» e non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una proroga» che non corrisponderebbe «ad alcun principio» e che sarebbe «già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impugnate».

La erroneità della contestazione proposta in via principale emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentenza n. 383 del 2005), la quale ha già escluso che la materia delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa essere compresa nella categoria residuale individuata dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

La questione posta in via gradata è invece parzialmente fondata.

L'obbligo di adeguamento, imposto dalla censurata disposizione statale alle Regioni ricorrenti deve, infatti, ritenersi illegittimo, laddove esso è riferito genericamente a tutti i commi da 483 a 492 e quindi pure ai commi 485, 486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi, in quanto aventi natura di dettaglio e rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005;*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo;*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia*

*Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

08C0026

N. 2

*Sentenza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus* - Reiezione.**

- Cod. pen., art. 157, primo e quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Questione sollevata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - sottrazione alla disciplina generale, che prevede termini di prescrizione più lunghi, di una parte soltanto dei reati di competenza del giudice di pace, e segnatamente dei più gravi - Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Questione sollevata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento rispetto a reati più gravi (per i quali si applica tale termine di prescrizione) - Questioni sollevate sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilità del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.**

- Cod. pen., art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 21 marzo 2006 dal Tribunale di Perugia, del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Reggio Emilia, del 6 settembre 2006 dalla Corte di cassazione e del 14 febbraio 2007 dal Tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, rispettivamente iscritte ai nn. 415 e 436 del registro ordinanze del 2006 ed ai nn. 112 e 399 del registro ordinanze del 2007, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006, edizione straordinaria del 2 novembre 2006, e nn. 12 e 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, con ordinanza del 21 marzo 2006 (r.o. n. 415 del 2006), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi anche agli ulteriori reati di competenza del giudice di pace.

Il rimettente illustra come si proceda, nel giudizio principale, per reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), e dunque rimessi, secondo la disciplina transitoria dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. Per i reati in questione sono peraltro già applicabili, in forza della citata disciplina transitoria (artt. 63 e 64), le «nuove» sanzioni introdotte con riguardo, appunto, agli illeciti penali attribuiti alla competenza del giudice di pace. Nel caso di specie — secondo l'ulteriore premessa del Tribunale — la dichiarazione di apertura del dibattimento

timento è intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione, se più favorevole, la nuova disciplina dei termini prescrizionali (comma 3 dell'art. 10 della stessa legge n. 251 del 2005).

Il giudice *a quo* ritiene che il termine triennale previsto dal testo riformato del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. — che si riferisce ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria» — riguardi proprio gli illeciti attribuiti alla competenza del giudice di pace, se punibili con le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità (sanzioni cosiddette «para-detentive», in quanto né detentive né pecuniarie). Infatti, ove diversamente intesa, «la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento».

Il Tribunale assume, in particolare, che dovrebbe farsi applicazione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. anche nei casi in cui la sanzione «para-detentiva» sia prevista in alternativa a quella pecuniaria: il fatto che in concreto il giudice possa irrogare solo la seconda non esclude infatti, a parere del rimettente, che la previsione edittale investa anche la sanzione «diversa», e che valga pertanto il termine prescrizionale di tre anni, in luogo di quello più lungo che il primo comma dello stesso art. 157 cod. pen. prevede per i reati puniti con pene detentive o con la sola pena pecuniaria.

Tutto ciò premesso, il giudice *a quo* rileva che la disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace sarebbe «platealmente irragionevole». Infatti, per i fatti puniti unicamente con la sanzione pecuniaria, il termine sarebbe pari a quattro anni o a sei anni (a seconda che si tratti di contravvenzioni o delitti), mentre gli illeciti più gravi, per i quali è applicabile anche (o solo) una sanzione coercitiva della libertà personale (ancorché non detentiva), sarebbero suscettibili di estinzione nell'arco di un triennio. Ciò in specifico contrasto con l'aspettativa di un «oblio sociale dell'illecito» più o meno tempestivo a seconda della portata dell'offesa, e comunque con il criterio di un più marcato interesse punitivo per i fatti di maggior gravità.

Il Tribunale pone in rilievo come la denunciata anomalia si riscontri anche per sequenze di progressione nell'offesa ad un medesimo bene: nel caso di percosse senza lesioni — fatto punibile a norma dell'art. 581 cod. pen. con la sola pena pecuniaria — il reato si prescrive in sei anni, mentre, se le stesse percosse provocassero lievi lesioni personali (punibili anche con la permanenza domiciliare, o con il lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 582 cod. pen.), il termine per l'estinzione del reato sarebbe ridotto a tre anni.

Secondo il giudice *a quo*, l'irrazionalità della disciplina dovrebbe essere eliminata attraverso una parificazione dei termini prescrizionali per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, in particolare estendendo a tutti la previsione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. L'allineamento del termine sui valori più elevati sarebbe infatti precluso dall'inammissibilità di interventi manipolativi *in malam partem*, trattandosi nella specie di materia interessata da riserva di legge. Una prescrizione particolarmente sollecita, d'altra parte, sarebbe congrua con quella connotazione di «diritto mite» che segnerebbe, appunto, la giurisdizione penale di pace.

Il Tribunale illustra, da ultimo, la rilevanza della questione nella fattispecie sottoposta al suo giudizio. All'imputato è ascritto un reato di lesioni personali per il quale, essendo comminata anche la sanzione «para-detentiva», dovrebbe pervenirsi ad una sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione. Gli ulteriori reati contestati (minaccia ed ingiuria), puniti con la sola pena della multa, non sarebbero invece ancora prescritti, pur presentando rilievo minore. L'invocata pronuncia di illegittimità del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. implicherebbe che anche i fatti meno gravi, tra quelli ascritti all'imputato, resterebbero esenti da pena per la sopravvenuta prescrizione.

1.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 13 novembre 2006.

Secondo la difesa erariale, la questione proposta è «inammissibile e infondata», pur prescindendo «dall'irrelevanza in questo stato del procedimento [...] posto che il procedimento non si trova avanti il giudice competente e posto che non viene concretamente in discussione l'entità della effettiva pena e la sua applicabilità».

Il rimettente — a giudizio dell'Avvocatura generale — muoverebbe da una soluzione interpretativa non ineluttabile, e cioè che i reati di competenza del giudice di pace, quando puniti con la sola pena pecuniaria, si prescrivano nei termini indicati al primo comma dell'art. 157 cod. pen. Al contrario, anche in chiave di interpretazione «adeguatrice», dovrebbe ritenersi che la norma appena citata non riguardi le pene pecuniarie applicate dal giudice di pace, e che anche i reati sanzionati con tali pene ricadano, di conseguenza, nella previsione del quinto comma del citato art. 157.

A sostegno del proprio assunto, la difesa erariale osserva come il legislatore, fin dall'approvazione della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale), abbia inteso creare per la giustizia penale di pace un «microsistema sanzionatorio», con caratteristiche di forte peculiarità. Da questa scelta sarebbe scaturito il sostanziale superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni, ed avrebbe preso vita un sistema di pene principali (sanzione pecuniaria, permanenza domiciliare, lavoro di

pubblica utilità) con un autonomo regime di applicazione nella fase cognitiva come in quella dell'esecuzione. Per i reati trasferiti alla cognizione del giudice di pace, il legislatore non avrebbe semplicemente previsto un meccanismo di sostituzione delle sanzioni, ma avrebbe operato una novazione delle disposizioni sanzionatorie per ciascuna delle fattispecie incriminatrici interessate. Dunque la pena pecuniaria inflitta dal giudice di pace non consisterebbe in una multa o in un'ammenda, quanto piuttosto in un *novum*, ancora non collocato come tale in norme di carattere generale ma non per questo meno originale rispetto alle sanzioni regolate dal codice penale.

A conferma dell'assunto, tra l'altro, il rilievo che, in caso di omissione del pagamento, non si dà luogo alla conversione nelle pene della libertà controllata o del lavoro sostitutivo — secondo quanto disposto per la multa e per l'ammenda dal combinato disposto dell'art. 136 cod. pen. e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — ed opera invece un autonomo meccanismo di conversione, che investe le sanzioni «para-detentive» applicabili dallo stesso giudice di pace (art. 55 del d.lgs. n. 274 del 2000). La circostanza che la sanzione pecuniaria inflitta dal magistrato di pace non possa mai dar luogo all'esecuzione di pene detentive dimostrerebbe, a parere dell'Avvocatura, la sua sostanziale estraneità alla «previsione unificante» dell'art. 17 cod. pen.

Sarebbe significativa, nella prospettazione della difesa erariale, anche la previsione che, ricorrendo determinate aggravanti per alcuni reati, la competenza del giudice di pace venga meno e restino applicabili, correlativamente, le sanzioni «ordinarie» già comminate dalla legge (comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000).

In definitiva, il primo comma dell'art. 157 cod. pen. farebbe «riferimento ai soli reati che sono devoluti alla competenza del giudice ordinario, per i quali rimane ferma la distinzione fra delitti e contravvenzioni e fra pene detentive e pene pecuniarie di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 29 cod. pen.». Per converso, riferendosi a reati puniti con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria, il quinto comma del citato art. 157 comprenderebbe «tutti i reati per i quali il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto a quello previsto dal codice penale, dovendosi ritenere del tutto irrilevante il ricorso ad una terminologia simile, come nel caso della pena pecuniaria».

2. — Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, con ordinanza del 27 aprile 2006 (r.o. n. 436 del 2006), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria.

Il rimettente, che procede per i reati di ingiuria e minaccia, chiarisce che la propria competenza è radicata dalla disciplina transitoria di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 274 del 2000 (la quale prevede, in combinazione con il successivo art. 65, che i reati trasferiti alla competenza del giudice di pace siano conosciuti dal giudice ordinario se commessi prima del 2 gennaio 2002, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo). Sempre a titolo di premessa, poi, il Tribunale illustra alcuni enunciati a carattere interpretativo.

Le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità sarebbero comprese nella previsione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen., in quanto diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie. Risulterebbe irrilevante, a tale proposito, l'eventuale previsione cumulativa o alternativa di pene pecuniarie, dato che il quarto comma dello stesso art. 157 dispone in tal senso con norma a carattere generale.

Neppure potrebbe essere proposta, a parere del rimettente, una assimilazione delle pene «para-detentive» a quelle detentive, con conseguente inapplicabilità del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. Il primo comma dell'art. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, in effetti, dispone che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria». Tuttavia, nel testo attualmente vigente, il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. dovrebbe qualificarsi come legge posteriore e speciale rispetto alla norma appena evocata, prevalendo su di essa e stabilendo di conseguenza, per i più gravi tra i reati assegnati alla competenza del giudice di pace, un termine di prescrizione triennale. Una diversa soluzione, capace di sottrarre i reati di competenza del giudice di pace alla nuova disposizione in tema di prescrizione, varrebbe ad escludere per la stessa ogni ambito di concreta applicazione, e potrebbe essere adottata solo a fronte di segnali ermeneutici insuperabili, che nella specie farebbero difetto.

Per i fatti più gravi, tra quelli rimessi alla cognizione del magistrato onorario, il termine prescrizionale sarebbe dunque pari a tre anni. La soluzione opposta si imporrebbe, in modo altrettanto ineluttabile, quanto ai reati puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla previsione del primo comma dell'art. 157 cod. pen. e dunque suscettibili di prescrizione in un tempo pari almeno a quattro anni.

Una tale disciplina, per la sua palese irrazionalità, violerebbe l'art. 3 Cost. Prosegue allora il Tribunale: «se è vero [...] che la Corte costituzionale non può sostituirsi al legislatore e alla sua discrezionalità nell'individuare il congruo termine di prescrizione per tale tipologia di reati, è pur vero che, per ricondurre il sistema a un minimo di razionalità — che consenta di ritenere rispettato il principio di uguaglianza — è sufficiente che il termine di prescrizione per i reati

puniti con la sola pena pecuniaria di competenza del giudice di pace sia non maggiore di quello previsto per gli altri e più gravi reati rientranti nella medesima competenza».

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che solo l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma censurata, nel senso auspicato nell'ordinanza di rimessione, comporterebbe un immediato effetto estintivo per i reati contestati nel giudizio *a quo*.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 21 novembre 2006.

A parere della difesa erariale, la questione proposta è «inammissibile e infondata», pur prescindendo «dall'irrelevanza in questo stato del procedimento della questione posto che nel procedimento non viene concretamente in discussione l'entità della effettiva pena e la sua applicabilità».

Dovrebbe infatti ritenersi che il primo comma dell'art. 157 cod. pen., a differenza di quanto sostenuto dal rimettente, non riguardi le pene pecuniarie applicate dal giudice di pace, e che, di conseguenza, anche i reati sanzionati con tali pene ricadano nella previsione del quinto comma dello stesso art. 157. A sostegno dell'assunto vengono proposti rilievi essenzialmente coincidenti con quelli illustrati nell'atto di intervento prodotto per il giudizio r.o. n. 415 del 2006, cui già sopra si è fatto riferimento.

3. — La Corte di cassazione, sezione feriale, con ordinanza del 6 settembre 2006 (r.o. n. 112 del 2007), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

Il giudizio principale è stato introdotto dal ricorso proposto contro una decisione di merito con la quale è stata dichiarata, in applicazione della norma censurata, l'intervenuta prescrizione dei reati di ingiuria e minaccia. Secondo il pubblico ministero ricorrente, per evitare il paradosso di un termine prescrizionale particolarmente breve proprio per i più gravi tra i reati di competenza del giudice di pace, dovrebbe per essi ritenersi applicabile la disposizione del primo comma dell'art. 157 cod. pen.

Il giudice *a quo* non ritiene esistano margini per una interpretazione «adeguatrice», che escluda i reati punibili con la permanenza domiciliare od il lavoro di pubblica utilità dall'ambito di applicazione della norma censurata. L'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 istituirebbe una sorta di *summa divisio* tra i reati già puniti con la multa e l'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene previgenti, e gli ulteriori reati trasferiti alla competenza del giudice di pace, per i quali soltanto sono state introdotte, appunto, pene diverse in luogo di quelle detentive. D'altro canto la disposizione del successivo art. 58, secondo cui le sanzioni di nuova introduzione «per ogni effetto giuridico si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria», sarebbe destinata ad operare in sede «squisitamente applicativa», e non sul piano editale.

Non a caso, si osserva dalla Corte rimettente, in epoca antecedente alla riforma dell'art. 157 cod. pen. la giurisprudenza aveva più volte stabilito che, per i reati di competenza del giudice di pace puniti in via alternativa con la pena pecuniaria o quella «paradetentiva», dovesse applicarsi il termine prescrizionale previsto dal quinto comma della norma, che all'epoca riguardava le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto.

In definitiva, l'attuale disciplina collegherebbe ai reati più gravi, tra quelli attribuiti alla cognizione del magistrato onorario, un termine prescrizionale più breve di quello previsto per i fatti meno gravi. Si tratterebbe di una scelta priva di razionalità intrinseca e tale da vulnerare, nel contempo, il principio di ragionevolezza ed il canone della uguaglianza, presidiati dall'art. 3 Cost. L'aporia introdotta nel sistema non sarebbe sorretta da alcun «valore, esigenza o *ratio essendi* intrinseca alla intera disciplina che il legislatore ha inteso novellare». Proprio l'assenza di «causa» renderebbe «irragionevole», e per ciò stesso arbitraria, la scelta di un regime che necessariamente finisce per omologare tra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe (è citata qui la sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1996).

In base a tali premesse la Corte di cassazione manifesta il dubbio che il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. sia illegittimo nella parte in cui prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi il termine prescrizionale di tre anni.

Da ultimo il rimettente — riferendosi alle date del commesso reato e della sentenza dichiarativa della prescrizione, separate da un lasso di tempo inferiore ai sei anni — evidenzia come la questione sia rilevante nel giudizio *a quo*.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 5 aprile 2007.

Secondo la difesa erariale, la questione proposta è «inammissibile e infondata». Dovrebbe infatti ritenersi che il primo comma dell'art. 157 cod. pen., a differenza di quanto sostenuto dal rimettente, non riguardi le pene pecuniarie

applicate dal giudice di pace, e che, di conseguenza, anche i reati sanzionati con tali pene ricadano nella previsione del quinto comma dello stesso art. 157. A sostegno dell'assunto vengono proposti rilievi essenzialmente coincidenti con quelli illustrati nell'atto di intervento prodotto per il giudizio r.o. n. 415 del 2006, cui già sopra si è fatto riferimento.

4. — Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, con ordinanza del 14 febbraio 2007 (r.o. n. 399 del 2007), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria.

Nel giudizio principale si procede per il reato di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen. (minaccia non aggravata), rimesso alla competenza del giudice di pace (anche se giudicato dal tribunale per effetto delle disposizioni transitorie concernenti i fatti antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000).

Il rimettente osserva che, per i delitti attribuiti alla cognizione del magistrato onorario e puniti con la sola pena pecuniaria, il primo comma dell'art. 157 cod. pen. prevede un termine prescrizionale di sei anni, mentre lo stesso termine sarebbe pari a tre anni, in applicazione del successivo quinto comma, per i reati puniti anche mediante la permanenza domiciliare od il lavoro di pubblica utilità. Le sanzioni citate da ultimo, infatti, sono «diverse» da quelle detentive e da quelle pecuniarie. In nulla rileverebbe, d'altra parte, l'equiparazione di effetti giuridici stabilita dal primo comma dell'art. 58 del d.lgs. n. 274 del 2000: a parte il rilievo che ogni «equiparazione» marca la differenza fra gli elementi posti a raffronto, la norma in questione presenterebbe natura «generale e suppletiva», e dunque troverebbe applicazione solo in assenza di una disciplina espressa, dovendo invece soccombere di fronte alla previsione del nuovo quinto comma dell'art. 157 cod. pen., definito quale «norma speciale prevalente» per quanto concerne il regime della prescrizione.

La disposizione dettata per le «pene diverse», secondo il rimettente, sarebbe priva di significato applicativo se non riferita, appunto, ai reati di competenza del giudice di pace. D'altronde la legge differenzia sotto molti profili gli «effetti giuridici» della pena detentiva e quelli delle sanzioni «para-detentive», escludendo ad esempio la sussistenza del delitto di evasione in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla permanenza domiciliare (art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000), o precludendo la sospensione condizionale per l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice di pace (art. 60 dello stesso d.lgs.).

L'applicazione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. non potrebbe neppure essere esclusa, secondo il giudice *a quo*, sul presupposto che le sanzioni «para-detentive» sarebbero sempre irrogabili in alternativa a quelle pecuniarie, per le quali è previsto un più lungo termine prescrizionale. Nei casi di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale, a norma del comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 274, sono infatti applicabili le sole pene «para-detentive». Se è vero che la disposizione può essere superata, agli effetti del trattamento sanzionatorio, mediante il giudizio di comparazione con attenuanti, va considerato, a parere del rimettente, che il concorso dell'aggravante con circostanze di segno opposto è irrilevante nel computo dei termini prescrizionali (terzo comma dell'art. 157 cod. pen.).

A parere del Tribunale, la constatazione evidenzia nella massima misura l'irrazionalità del sistema, coinvolgendo reati particolarmente gravi, anche nei profili inerenti alla persona del colpevole, in una previsione di termini prescrizionali ben più favorevole di quella concernente i reati di gravità più ridotta.

Il rimettente non ignora come la Corte di cassazione, muovendo dal medesimo presupposto interpretativo, abbia ritenuto che l'aporia del sistema debba essere emendata espungendo la disposizione sul termine prescrizionale più breve (è richiamata espressamente l'ordinanza r.o. n. 112 del 2007). Egli ritiene però che due considerazioni impongano, al contrario, l'estensione di tale termine a tutti i reati di competenza del giudice di pace. In primo luogo, infatti, una manipolazione che implicasse un effetto peggiorativo violerebbe la riserva di legge in materia penale. D'altra parte una soluzione che estendesse i termini brevi sarebbe ben più congrua, per gli illeciti in questione, di quella che li parificasse ai termini previsti per i reati di competenza del giudice professionale. Non solo, infatti, i reati attribuiti alla cognizione del magistrato onorario sono generalmente meno gravi degli altri. La prescrizione più veloce corrisponderebbe anche alla più breve durata delle indagini preliminari, ed alla generale snellezza delle forme e degli adempimenti che caratterizzano il procedimento innanzi al giudice di pace.

Di qui l'opinione del rimettente che la censura non debba riguardare il quinto comma dell'art. 157 cod. pen., bensì il primo, nella parte in cui non prevede che, per i reati puniti con sanzione pecuniaria e rimessi alla competenza del magistrato onorario, il termine prescrizionale sia pari a tre anni (sia identico, cioè, a quello previsto dal quinto comma per gli ulteriori reati di analoga competenza).

Ad avviso del Tribunale lo stesso risultato non potrebbe essere raggiunto con una «interpretazione adeguatrice», che estenda analogicamente il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. ai reati puniti con sanzione pecuniaria, se attribuiti alla cognizione del giudice di pace. L'analogia presuppone che la materia da regolare sia priva di specifica disciplina, mentre il primo comma dell'art. 157 cod. pen. contiene una disposizione direttamente e chiaramente riferibile ai reati in questione.

4.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 26 giugno 2007.

Secondo la difesa erariale, la questione proposta è infondata. Dovrebbe ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, che il primo comma dell'art. 157 cod. pen. non riguardi le pene pecuniarie applicate dal giudice di pace, e che anche i reati sanzionati con tali pene ricadano, di conseguenza, nella previsione del quinto comma dello stesso art. 157. A sostegno dell'assunto vengono proposti rilievi essenzialmente coincidenti con quelli illustrati nell'atto di intervento prodotto per il giudizio r.o. n. 415 del 2006, cui già sopra si è fatto riferimento.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Perugia dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applichi anche a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace.

Il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. è oggetto di censura, sempre in rapporto all'art. 3 Cost., anche da parte della Corte di cassazione, in quanto prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, così sottraendo alla disciplina generale, che configura termini più lunghi, una parte soltanto dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, e segnatamente i più gravi.

I Tribunali di Reggio Emilia e Grosseto dubitano della legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 cod. pen., come a sua volta sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, poiché la norma, in asserito contrasto con l'art. 3 Cost., assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in essa previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria.

2. — Tutte le questioni sollevate, sebbene riferite in parte a norme diverse, e per quanto segnate da sostanziali differenze nel petitum, sono riconducibili allo stesso oggetto, cioè al regime dei termini prescrizionali scaturito dalla riforma dell'art. 157 cod. pen. per ciò che concerne i reati di competenza del giudice di pace. I relativi giudizi, dunque, possono essere trattati congiuntamente.

3. — Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale. La rilevanza della questione nei rispettivi giudizi a quibus è plausibilmente motivata nelle ordinanze di rimessione, sia con riferimento alla competenza dei giudici rimettenti, radicata in base alla disciplina transitoria per i fatti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468), sia con riguardo all'immediata efficacia delle previsioni sanzionatorie di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo, dalla quale discende la necessità di applicare, in ipotesi, la normativa concernente la prescrizione dei reati puniti con pene diverse da quelle detentive o pecuniarie.

4. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Perugia, Reggio Emilia e Grosseto non sono fondate nei sensi di seguito specificati.

4.1. — Il dubbio di costituzionalità sottoposto dai rimettenti a questa Corte nasce dalla ritenuta irragionevolezza della disciplina che scaturirebbe dalla formulazione dell'art. 157 cod. pen., come novellato dalla legge n. 251 del 2005: alcuni tra i reati di competenza del giudice di pace, quelli di minore gravità, in quanto puniti con la sola pena pecuniaria, si prescriverebbero in quattro o sei anni (a seconda che si tratti di contravvenzioni o delitti), in base alla previsione del primo comma dell'articolo citato, mentre gli altri, di maggiore gravità, in quanto puniti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, sarebbero assoggettati al più breve termine prescrizionale di tre anni, previsto dal quinto comma del medesimo articolo.

Questa Corte deve rilevare che il dubbio di cui sopra è frutto di un erroneo presupposto interpretativo.

4.2. — Il quinto comma dell'art. 157 cod. pen. dispone che il termine di tre anni si applica ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Nel diritto vigente le pene cosiddette «paradetentive» non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo la testuale dizione della norma codicistica appena richiamata, ma costituiscono l'oggetto di un'opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre: alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 dell'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, oppure all'applicazione congiunta della sanzione detentiva e pecuniaria, come per la detenzione illegale di stupefacenti di lieve entità da parte del tossicodipendente o del consumatore (comma 5-bis dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», introdotto dall'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).

La considerazione che precede induce a ritenere che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena «para-detentiva»), non costituiscono oggetto della norma di cui al quinto comma dell'art. 157 cod. pen. Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede l'applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene «para-detentive» nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell'ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione «para-detentiva»).

Il quinto comma dell'art. 157 cod. pen., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva.

Quanto alla recidiva reiterata infraquinquennale, sarebbe illogico ritenere che la sua ricorrenza nel caso concreto comporti, senza peraltro implicare variazioni qualitative o quantitative della previsione sanzionatoria, la configurazione di un'autonoma fattispecie di reato, caratterizzata in punto di prescrizione da un regime più mite di quello del reato semplice corrispondente.

4.3. — L'irrelevanza della previsione edittale della pena pecuniaria, a fini di applicazione del quinto comma dell'art. 157 cod. pen., non potrebbe essere desunta da una pretesa eterogeneità della multa o dell'ammenda applicabili per i reati di competenza del giudice di pace rispetto ai corrispondenti modelli sanzionatori cui si riferisce l'art. 17 cod. pen. Per quanto l'istituzione della competenza penale del giudice di pace abbia segnato l'introduzione di nuove logiche sanzionatorie nel sistema penale, non può dirsi che abbia determinato la creazione di nuove specie di pena fondate sul pagamento di una somma di danaro. Basti ricordare, in proposito, come il primo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 abbia stabilito testualmente che, per i reati trasferiti alla competenza del giudice di pace già puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, «continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti». Dunque nessuna novazione è intervenuta, come si desume anche dal fatto che — a differenza di quanto accaduto con riguardo alle pene «para-detentive» — il legislatore non ha dovuto introdurre una disciplina di raccordo, utile per le molte previsioni che collegano conseguenze di natura sostanziale o processuale alla specie della pena comminata.

Va pure notato, per altro verso, che la lettera del quinto comma dell'art. 157 cod. pen. non si riferisce alla multa ed all'ammenda, ma genericamente a «pene pecuniarie», *genus* al quale dovrebbe essere ricondotta, in ogni caso, la sanzione applicabile dal giudice di pace.

4.4. — L'orientamento interpretativo basato sui dati testuali trova ulteriore e decisiva conferma nell'argomento sistematico.

L'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, «per ogni effetto giuridico», le pene dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro socialmente utile si considerano detentive cioè della specie corrispondente a quella della pena originaria. Si tratta di una norma di natura speciale, cioè appositamente dettata per i reati di competenza del giudice di pace, sorretta da una *ratio* unitaria e mirata ad omologare i reati in questione, quando siano per essi previste anche le pene «para-detentive», alla generalità dei reati puniti con pene detentive. Tale criterio di ragguaglio è posto senza distinzioni, per tutti i casi in cui l'applicabilità di una norma o di un istituto dipende dalla durata e dalla specie della pena.

Non è condivisibile, a tale riguardo, l'assunto di uno dei rimettenti, tendente a riferire la norma suddetta alla fase applicativa della pena, quasi che fosse estranea alla sua definizione edittale. Al contrario, è proprio il carattere alternativo delle previsioni riguardanti le pene «para-detentive» che mette in rilievo la natura edittale delle medesime. Esse non sono sostitutive, in fase di applicazione, rispetto a quelle originariamente previste, ma sono frutto di un meccanismo di conversione preventivamente e astrattamente stabilito dal legislatore. Del resto, la norma di equiparazione è destinata ad operare anche per istituti di carattere sostanziale che non riguardano la fase applicativa della sanzione, come nel caso che si debba stabilire se per un reato di competenza del giudice di pace sia ammesso o non il ricorso all'oblazione.

Il quinto comma del novellato art. 157 cod. pen. stabilisce invece un termine prescrizionale di carattere generale, che non riguarda specificamente i reati di competenza del giudice di pace né si riferisce in particolare alle pene «para-detentive». Sul piano logico-giuridico spiega dunque piena efficacia il tradizionale brocardo *lex generalis posterior non*

*derogat priori speciali*, che, pur in mancanza di una precisa copertura costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 503 del 2000 e n. 29 del 1976) e pur avendo valore non assoluto, ma di mero criterio interpretativo, destinato a cedere di fronte ad una precisa *voluntas legis* in senso contrario (*ex plurimis*, sentenze n. 58 del 1993, n. 41 del 1992 e n. 345 del 1987), esprime l'esigenza di valutare caso per caso la permanenza della *ratio* che ha ispirato la norma precedente e l'assenza di una chiara volontà abrogativa desumibile dalla norma successiva.

Non emergono, nel caso oggetto del presente giudizio, elementi di alcun genere per affermare che il legislatore abbia voluto allontanarsi da quel criterio di ragguaglio previsto specificamente per le ipotesi contemplate dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, utile a fini pratici e sistematici di raccordo del micro-sistema dei reati di competenza del giudice di pace al sistema penale complessivo.

Si deve ritenere, in definitiva, che il novellato quinto comma dell'art. 157 cod. pen. abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria, non più ragguagliato, con riferimento agli effetti giuridici, a quello generale, ma munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare. Senza forzature interpretative, non si può ritenere che tale nuovo sistema sia stato ancora costruito, con la duplice conseguenza che la sanzione pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace (con facoltà per lo stesso di avvalersi, in via alternativa, delle sanzioni «para-detentive»), e che i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 sono ancora operativi, poiché tale disposizione non è stata abrogata né esplicitamente né implicitamente.

4.5. — In definitiva, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen.. Tale conclusione, del resto, è conforme all'orientamento assunto sul tema dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità.

Il dubbio di costituzionalità espresso dai rimettenti origina, quindi, da una lettura della normativa censurata che non è necessaria alla luce dei criteri correnti dell'interpretazione.

Ne consegue che le questioni sollevate non sono fondate.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia e dal Tribunale di Grosseto, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 3

*Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità, per la parte civile, di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del principio di parità delle parti del processo, del diritto di difesa - Omessa verifica di una interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Cod. proc. pen., art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi con ordinanze del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Bologna e del 10 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Firenze nei procedimenti penali a carico di S.S. e di L.M., iscritte al n. 417 del registro ordinanze 2006 ed al n. 72 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui — avendo espunto dal testo della previsione codicistica l'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero» — avrebbe svincolato il potere di impugnazione della parte civile da quello del pubblico ministero, privando la parte stessa, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, della facoltà di appello sia contro le sentenze di condanna, sia contro le sentenze di assoluzione, anche nei casi in cui tale facoltà sarebbe concessa al pubblico ministero dal nuovo testo dell'art. 593 dello stesso codice: e ciò in considerazione del fatto che tale ultima norma, nello stabilire i casi in cui è possibile proporre appello, continua a fare riferimento, come in passato, soltanto all'imputato ed al pubblico ministero;

che a parere della Corte rimettente — chiamata a giudicare in sede di rinvio sull'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Firenze, in un procedimento per lesioni aggravate — risulterebbero violati gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., in quanto le condizioni di parità, in cui ogni processo deve svolgersi, si riferiscono anche alle impugnazioni esperibili: sicché, la contestata novella legislativa, nel rimodulare i poteri di impugnativa nei sensi indicati, avrebbe generato una «disparità tra le parti del giudizio civile riparatorio inserito nel processo penale, in quanto alla parte civile non sono consentiti gli stessi tre gradi di giudizio che sono consentiti all'imputato — obbligato civilmente»;

che tale disparità — prosegue la Corte rimettente — risulterebbe ancor più eclatante in quanto, operando il nuovo regime anche per le situazioni processuali antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, alla parte civile verrebbe sottratto, con effetto retroattivo, «ogni diritto di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione che è mezzo di impugnazione generalmente ammesso nel nostro ordinamento contro le sentenze di merito»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che, a tal proposito, la difesa erariale sottolinea come identica questione sia stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 32 del 2007, nella quale si è sottolineato come risulti sul punto non ancora formatosi un «diritto vivente», tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni unite della Corte di Cassazione;

che, pertanto, il giudice *a quo* si sarebbe sottratto al compito di verificare la praticabilità di diverse soluzioni interpretative — pure già emerse in sede di legittimità — atte a superare il dubbio di costituzionalità; con la conseguenza di rendere la questione inammissibile, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte;

che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna, la quale ugualmente rileva che il novellato testo dell'art. 576 del codice di rito — facendo venire meno il richiamo al potere di impugnazione del pubblico ministero — ha di fatto annullato ogni potere di appello della parte civile, considerato che l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e che nessuna altra norma prevede per la parte civile il diritto di proporre appello; residuando, dunque, per tale parte, la sola possibilità di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, secondo la generale previsione dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.;

che, a parere della Corte rimettente, a differenza delle peculiarità che contraddistinguono la posizione ed i poteri del pubblico ministero — idonee a giustificare, ad avviso del giudice *a quo*, il regime limitativo delle impugnazioni, previsto dalla novella — per la parte civile la posizione è simmetrica a quella dell'imputato, posto che ad entrambi debbono essere assicurate le stesse garanzie che sono loro riconosciute nel processo civile;

che, oltre al principio di uguaglianza, sarebbe dunque violato anche l'art. 111 Cost., giacché, «fino a quando resterà concesso a chi è stato danneggiato da un reato di esercitare l'azione civile nel processo penale, costui non potrà essere discriminato in maniera irragionevole rispetto al danneggiante: se a quest'ultimo si fornisce uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento, nel caso di soccombenza, non può essere sottratto alla parte civile, pena la lesione della *par condicio* processuale»;

che inoltre, a parere della Corte rimettente, risulterebbe compromesso anche l'art. 24 della Carta fondamentale, «atteso che l'inviolabilità del diritto di azione e difesa» risulterebbe lesa dalla previsione di un secondo grado di giudizio «in cui l'imputato potrà svolgere le proprie doglianze, mentre alla parte civile ciò è precluso».

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che i giudici *a quibus* dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui — in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 24 e 111 della Costituzione) — esclude, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato;

che presupposto comune del dubbio di costituzionalità è, per entrambe le ordinanze di rimessione, la premessa interpretativa secondo cui la riforma delle impugnazioni del 2006 avrebbe soppresso, per la parte civile, il potere di appello; deduzione, questa, cui i rimettenti — alla luce del generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione espresso nell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. — pervengono in forza di una duplice considerazione: sia la constatazione che la parte civile non è inclusa tra i soggetti legittimati a proporre appello dall'art. 593 cod. proc. pen.; sia il rilievo che il testo novellato dell'art. 576 del codice di rito — nel corpo del quale è stata soppressa l'originaria statuizione, che consentiva alla parte civile di proporre impugnazione con lo stesso mezzo previsto per il pubblico ministero — non specifica di quali mezzi di impugnazione detta parte sia ammessa a fruire;

che, peraltro, questa Corte — dichiarando manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale fondata su un identico presupposto ermeneutico (*cf.* ord. n. 32 del del 2007) — ha evidenziato che «deve registrarsi l'assenza allo stato, di un «diritto vivente» conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale»: potendosi ravvisare, già all'epoca di tale decisione, una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il *petitum* degli odierni rimettenti;

che, in particolare, nella citata pronuncia, veniva richiamata l'opposta tesi affermata dalla Corte di cassazione, in virtù della quale la novella del 2006 non avrebbe affatto determinato il venir meno, in capo alla parte civile, del potere di appello contro le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilità civile;

che tale tesi — nel frattempo divenuta maggioritaria presso la giurisprudenza di legittimità — ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (si veda Cassazione, sezioni unite, 29 marzo 2007, n. 27614) che ha ribadito come la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado;

che, nell'affermare tale opzione ermeneutica, il giudice della legittimità ha, in particolare, fatto leva sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 576 cod. proc. pen. — attribuendo «a mero difetto di tecnica legislativa la formulazione letterale» della norma in questione — e, soprattutto, sulla volontà legislativa, quale desumibile dai lavori parlamentari;

che, in proposito, la Corte di cassazione ha evidenziato come le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost. — ed in particolare la soppressione, nell'art. 576 cod. proc. pen., dell'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico ministero» — risultassero in realtà finalizzate a «rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero» ed a ripristinare, dunque, il potere di appello della parte privata: con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della tutela delle vittime del reato quale si delineava nelle soluzioni legislative inizialmente adottate;

che, pertanto, avendo omesso i giudici rimettenti di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche — diverse da quelle praticate — idonee a rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati dubbi di legittimità, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, ordinanze n. 35 del 2006, n. 381 del 2005 e n. 279 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna e dalla Corte di appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 4

*Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul *thema decidendum* - Esclusione.**

- Cod. proc. pen., art. 428, come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di parità delle parti, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Lamentata irragionevolezza - Questioni sollevate sulla premessa della riferibilità delle sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento, oggetto della normativa transitoria - Omessa verifica della possibilità di interpretare la disposizione impugnata in senso diverso, conformemente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- Cod. proc. pen., art. 428, come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Omessa verifica della esistenza di soluzioni interpretative conformi a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10 della stessa legge n. 46 del 2006, promossi con ordinanze del 15 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Verona nel procedimento penale a carico di D.F.F. e del 5 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento penale a carico di D.L.V., iscritte ai nn. 276 e 490 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 46, 1° serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di G. A.;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 e nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza emessa l'8 marzo 2005, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, imputato del reato di diffamazione aggravata continuata (artt. 227 e 47, numeri 2 e 4, del codice penale militare di pace), perché il fatto non costituisce reato, stante la ritenuta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 598 del codice penale;

che il gravame — prosegue il giudice *a quo* — benché perfettamente rituale alla stregua della legge processuale vigente al tempo della sua proposizione, sarebbe destinato ad una declaratoria di inammissibilità a fronte della sopravvenuta legge n. 46 del 2006; quest'ultima, novellando l'art. 428 cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di non luogo a procedere, stabilendo, altresì, all'art. 10, che gli appelli proposti contro sentenze di proscioglimento anteriormente all'entrata in vigore della novella sono dichiarati inammissibili;

che, ad avviso del rimettente, il nuovo art. 428 cod. proc. pen. — nella parte in cui sottrae al pubblico ministero la facoltà di appellare le sentenze di non luogo a procedere — si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che risulterebbe lesivo, anzitutto, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto la norma censurata introdurrebbe uno «sbarramento» privo di giustificazione razionale, tale da impedire alla parte pubblica di coltivare la propria domanda di giudizio in modo completo ed efficace;

che la nuova disciplina priverebbe, difatti, il pubblico ministero della possibilità di chiedere ad un ulteriore giudice il riesame delle risultanze processuali «nella totalità del loro significato e della loro consistenza», imponendogli di esperire un mezzo di impugnazione — il ricorso per cassazione — non coerente con il tipo di valutazione che sovrintende alla decisione di rinvio a giudizio e con la natura dell'udienza preliminare: udienza nella quale il giudice è chiamato ad una deliberazione di carattere processuale riguardo alla necessità di procedere al dibattimento;

che ne deriverebbe, in pari tempo, una irragionevole discriminazione tra i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e i procedimenti a citazione diretta, nei quali la domanda di giudizio del pubblico ministero trova, invece, immediato riscontro della fissazione dell'udienza dibattimentale, senza correre il rischio di venire «pre-maturamente bloccata»;

che nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare — ossia nella totalità dei casi, quanto alla giurisdizione penale militare (davanti alla quale non trovano applicazione le disposizioni del Libro VIII del codice di rito, sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) — si verificherebbe, altresì, avuto riguardo alle conseguenze del provvedimento conclusivo della fase, un irragionevole «sbilanciamento» delle posizioni delle parti, lesivo del principio di parità enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, infatti — mentre per l'imputato il più sfavorevole degli esiti è rappresentato dal rinvio a giudizio davanti al suo giudice naturale, ossia da un provvedimento «meramente interlocutorio» — per l'accusa, la sentenza di non luogo a procedere comporterebbe il pressoché definitivo «affossamento» delle ragioni pubblicistiche sottese all'esercizio dell'azione penale: giacché il ricorso per cassazione, consentendo di dedurre solo vizi circoscritti e tassativi, si rivelerebbe assai «poco congeniale» alle censure che possono venir mosse all'anzidetta sentenza, la quali troverebbero nell'appello il loro «naturale» veicolo;

che altrettanto evidente risulterebbe il pregiudizio recato al principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, seconda parte, Cost.;

che — come evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2006, di rinvio della legge alle Camere — il trasferimento dalla corte d'appello alla Corte di cassazione dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere determinerebbe non soltanto un aumento di lavoro per il giudice di legittimità, ma anche, nel caso di mancata conferma della sentenza, una regressione del procedimento, che ne allungherebbe i tempi di definizione;

che, ove ritenesse fondate le ragioni dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte di cassazione non potrebbe, infatti, emettere il decreto che dispone il giudizio, ma dovrebbe annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice dell'udienza preliminare: quest'ultimo, pur mutato nella persona, potrebbe peraltro adottare una ulteriore decisione liberatoria, a sua volta ricorribile per cassazione, in una sequenza suscettibile teoricamente di protrarsi «quasi all'infinito»;

che, da ultimo, la norma censurata contrasterebbe con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che, al riguardo, il rimettente ricorda come la giurisprudenza costituzionale abbia ravvisato nel potere di impugnazione del pubblico ministero una delle espressioni dell'anzidetto principio, puntualizzando, altresì, che la disciplina processuale non può essere congegnata in modo tale da vanificare il complessivo assolvimento delle funzioni dell'accusa;

che tale affermazione — ad avviso del giudice *a quo* — non sarebbe stata superata dalle successive decisioni, nelle quali questa Corte ha escluso una diretta e generale correlazione tra potere di impugnazione della parte pubblica e obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: tali decisioni riguarderebbero, infatti, un'ipotesi ben diversa da quella oggi in esame, essendo riferite alla norma che impediva al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di condanna emesse a conclusione del giudizio abbreviato; vale a dire nell'ambito di un rito che — dopo il positivo esercizio dell'azione penale — persegue obiettivi di semplificazione processuale, in relazione ai quali può considerarsi «appagante» un epilogo «comunque coincidente con le essenziali finalità perseguite dall'accusa»;

che nella specie, per contro, verrebbe in rilievo un limite direttamente incidente sull'atto di esercizio dell'azione penale, che non ha realizzato il proprio obiettivo del giudizio dibattimentale: onde non si comprenderebbe «con quale coerenza “costituzionale”» la legge ordinaria possa interdire al pubblico ministero di chiedere al superiore giudice di merito una diversa valutazione circa la non superfluità del dibattimento;

che tale conclusione si imporrebbe a maggior ragione ove si consideri che la preclusione all'appello concerne una sentenza di carattere processuale, emessa nell'ambito di un giudizio «essenzialmente cartolare»: sicché, rispetto alla preclusione censurata, non potrebbero valere le ragioni che sono alla base dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotta dalla stessa legge n. 46 del 2006, non sussistendo il rischio che il giudice di appello capovolga, «leggendo solo le carte», la decisione che il primo giudice ha adottato dopo aver assistito alla formazione della prova in contraddittorio;

che nel giudizio di costituzionalità si è costituito A. G., parte civile nel processo *a quo*, il quale — condividendo i dubbi di costituzionalità del giudice rimettente — ha chiesto l'accoglimento della questione;

che con l'ulteriore ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere; nonché dell'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, stabilendo, altresì, che l'appello anteriormente proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, salva la facoltà dell'appellante di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità;

che la Corte rimettente riferisce che, con sentenza dell'11 ottobre 2001, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 317 cod. pen., perché il fatto non sussiste; e che avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazione, da parte del Procuratore della Repubblica, e appello, da parte del Procuratore generale;

che detto appello — di cui la Corte rimettente è investita — dovrebbe essere dichiarato, ad avviso della Corte stessa, inammissibile ai sensi del citato art. 10 della legge n. 46 del 2006, sopravvenuta alla proposizione del gravame;

che il giudice *a quo* dubita, peraltro, della legittimità costituzionale tanto della disciplina «a regime», introdotta con il nuovo art. 428 cod. proc. pen., che di quella transitoria stabilita dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006;

che il novellato art. 428 cod. proc. pen. risulterebbe lesivo, anzitutto, del principio di parità delle parti nel processo, enunciato dall'art. 111, secondo comma, Cost.;

che la norma denunciata, difatti — stabilendo che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell'udienza preliminare — porrebbe solo formalmente le parti su uno stesso piano; essendo evidente come, in realtà, la disposizione limiti il potere di impugnazione della sola parte che vi ha interesse, in quanto soccombente rispetto alla pretesa punitiva azionata: ossia il pubblico ministero, al quale verrebbe impedito di pervenire, attraverso l'appello, all'accertamento della verità materiale, cui il processo penale dovrebbe tendere;

che, anche dopo la riforma operata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la sentenza di non luogo a procedere ha mantenuto la natura di pronuncia «processuale», essendo destinata esclusivamente a «paralizzare» la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero sulla base di una prognosi di inutilità del dibattimento.

che, in modo del tutto coerente, l'art. 428 cod. proc. pen., nel testo anteriore alla legge n. 46 del 2006, riconosceva quindi al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, consentendogli, così, di provocare una «rivalutazione» nel merito della fondatezza della propria richiesta di rinvio a giudizio: possibilità, per contro, irragionevolmente rimossa dalla novella, posto che il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi (art. 606 cod. proc. pen.), tra i quali non rientra «la "sufficienza o meno" degli elementi per il giudizio»;

che l'«anomalia» risulterebbe ancor più grave, ove si consideri che — come affermato da questa Corte (sentenza n. 115 del 2001) — il pubblico ministero, prima dell'udienza preliminare, è tenuto a svolgere indagini complete, stante anche la facoltà dell'imputato di chiedere di essere giudicato con rito abbreviato, sulla base degli elementi raccolti;

che, in tale situazione, il giudizio del giudice dell'udienza preliminare, circa l'inutilità del dibattimento, verrebbe ad incidere, con evidente *vulnus* dell'art. 112 Cost., sullo stesso esercizio dell'azione penale: giacché, in pratica, la scelta tra il perseguimento della pretesa punitiva e il suo definitivo abbandono risulterebbe sottratta all'organo dell'accusa e rimessa all'apprezzamento inappellabile del giudice dell'udienza preliminare; assetto, questo, tanto più irragionevole, in quanto, per taluni reati, anche di rilevante gravità (art. 550 cod. proc. pen.), detta pretesa viene esercitata senza alcun «filtro» e in forma diretta;

che la norma impugnata sarebbe lesiva, ancora, del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), apparendo sostanzialmente priva di scopo;

che la soppressione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito del giudizio di primo grado — disposta dalla stessa legge n. 46 del 2006 — è stata giustificata, difatti, con la necessità di evitare che la decisione emessa da un giudice, che ha assistito alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, possa venir ribaltata da altro giudice — quale quello di appello — che solo eccezionalmente procede alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

che tale giustificazione non potrebbe valere, tuttavia, in rapporto alla sentenza di proscioglimento pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, nel corso della quale non vi è ancora una formazione della prova «nella sua pienezza», ma solo una valutazione della sua idoneità a sostenere l'ipotesi accusatoria;

che la disciplina transitoria dettata dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006 si porrebbe, a sua volta, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), determinando una ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti in corso, nei quali sia già stato proposto appello ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen.;

che detta disciplina innescherebbe, infatti, una sequenza procedimentale che, dopo la dichiarazione di inammissibilità del gravame, comporterebbe la proposizione del ricorso per cassazione entro il termine di quarantacinque giorni (ove ne sussistano i presupposti); la celebrazione del giudizio di cassazione; l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata; la fissazione, infine, di una nuova udienza preliminare;

che l'allungamento dei tempi processuali — risultando evidente anche in rapporto alla disciplina a regime (stante il carattere solo rescindente della pronuncia della Corte di cassazione) — assumerebbe i tratti dell'irragionevolezza quanto meno in relazione ai processi — come quello *a quo* — nei quali il giudice di appello avrebbe dovuto solo pronunciarsi con immediatezza sull'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato, fissando l'udienza dinanzi al tribunale.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga parte analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che entrambi i giudici *a quibus* dubitano della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza preliminare;

che i rimettenti sollevano la questione sul presupposto che la norma censurata sia applicabile nei giudizi *a quibus* — ancorché concernenti appelli avverso sentenze di non luogo a procedere proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 — in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 10 della legge stessa: disposizione che viene fatta quindi oggetto di autonoma denuncia di incostituzionalità, *in parte qua*, dalla Corte d'appello di Salerno;

che, peraltro, il comma 1 del citato art. 10 — nello stabilire che «la presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima» — si limita, di per sé, a ribadire il principio *tempus regit actum*, che disciplina in via generale la successione di leggi nel settore processuale penale;

che una deroga a detto principio è invece introdotta dal comma 2 dell'art. 10, il quale — incidendo sull'atto processuale già compiuto (nella specie, l'impugnazione) — stabilisce che «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile»;

che, correlativamente, il successivo comma 3 accorda alla parte, il cui appello sia stato dichiarato inammissibile, la facoltà di proporre ricorso per cassazione «contro le sentenze di primo grado» entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità;

che il comma 2 dell'art. 10 — successivamente alle ordinanze di rimessione — è stato oggetto di dichiarazioni di parziale incostituzionalità, che non interferiscono, peraltro, con l'odierno *thema decidendum*, in quanto correlate alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di disposizioni «a regime» distinte da quella oggi impugnata (gli artt. 593 e 443, comma 1, cod. proc. pen., come novellati dalla legge n. 46 del 2006) (sentenze n. 26 e n. 320 del 2007);

che, ciò premesso, i rimettenti danno per scontato che la formula «sentenza di proscioglimento», impiegata nell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, abbracci anche le sentenze di non luogo a procedere;

che l'indirizzo allo stato prevalente nella giurisprudenza di legittimità è, peraltro, di segno opposto;

che, al riguardo, si rileva, infatti, che la formula «sentenza di proscioglimento» designa, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in specie — come si desume dall'intitolazione della sezione I, capo II, titolo III del libro VII del codice di procedura penale — le (sole) sentenze «di non doversi procedere» e di «assoluzione»;

che, a sostegno dell'indirizzo in questione, si osserva, altresì, come la contrapposizione terminologica fra «sentenza di proscioglimento» e «sentenza di non luogo a procedere» — la quale rispecchia la diversa natura delle due pronunce (quanto ad oggetto dell'accertamento, base decisionale, regime di stabilità ed efficacia extrapenale) — sia già stata valorizzata da questa Corte, al fine di dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 428 cod. proc. pen. (nel testo originario), nella parte in cui non prevedeva la facoltà della parte civile di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa (sentenza n. 381 del 1992);

che — sempre a supporto dell'orientamento in discorso — si rileva, ancora, come la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 abbia natura di norma eccezionale, proprio perché derogatoria del generale principio *tempus regit actum*: onde essa andrebbe interpretata restrittivamente, rimanendo comunque insuscettibile di applicazione analogica;

che, da ultimo, tale orientamento evidenzia come la previsione di un trattamento differenziato della sentenza di non luogo a procedere rispetto alla sentenza di proscioglimento — quanto alla disciplina transitoria che accompagna il nuovo regime di inappellabilità delle decisioni liberatorie — introdotto dalla legge n. 46 del 2006, possa giustificarsi proprio alla luce di una delle considerazioni svolte dagli odierni rimettenti: e, cioè, alla luce della non riferibilità alle sentenze di non luogo a procedere delle *rationes* che, sulla base dei lavori preparatori della novella, sono alla base della scelta di rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento (*rationes* consistenti nel garantire all'imputato un doppio grado di merito sulla pronuncia di condanna; nell'impossibilità di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza, dopo una sentenza di proscioglimento; nell'opportunità di evitare che la decisione di proscioglimento emessa da un giudice che ha assistito alla formazione della prova in contraddittorio — quale quello di primo grado — possa essere ribaltata da altro giudice — quello di appello — che ha una cognizione prevalentemente «cartolare» del materiale probatorio);

che la prospettiva interpretativa ora ricordata — la quale renderebbe irrilevanti le questioni nei giudizi *a quibus* — non è stata, peraltro, affatto presa in esame dai giudici rimettenti, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità;

che, d'altro canto — con riguardo all'autonoma questione sollevata dalla Corte d'appello di Salerno nei confronti dello stesso art. 10, nella parte in cui (con asserita irrazionale dilatazione dei tempi processuali) estenderebbe la disciplina transitoria anche agli appelli anteriormente proposti contro le sentenze di non luogo a procedere — l'omesso esame della soluzione ermeneutica in discorso equivale a mancato adempimento dell'onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se la norma impugnata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità (*ex plurimis*, sentenza n. 192 del 2007; ordinanza n. 32 del 2007);

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e dalla Corte d'appello di Salerno con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 5

*Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda Sanitaria Ospedaliera (A.S.O.) - Trasferimento alla A.S.O., a far data dalla sua costituzione, degli oneri di gestione dell'Ente Ordine Mauriziano - Attribuzione alla Fondazione Ordine Mauriziano dei rapporti attivi e passivi dell'Ente Ordine Mauriziano antecedenti alla costituzione della A.S.O. - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonché lamentata lesione del principio di leale collaborazione e del dovere di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma secondo, lettera l) e 120, comma secondo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ed altra e la Eli Lilly S.p.A., iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nella udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore della Eli Lilly S.p.A. nei confronti sia della Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Azienda ospedaliera) che della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Fondazione) e da ambedue queste ultime opposto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»);

che il rimettente — rilevato che la Eli Lilly S.p.a. ha effettuato forniture nei confronti dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 e che la medesima, ritenendo solidalmente tenute per il relativo corrispettivo sia la Azienda ospedaliera che la Fondazione, ha, pertanto, chiesto che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo nei confronti delle stesse — osserva che con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4, è stata costituita, con lo scopo di realizzare il risanamento finanziario dell'Ente Ordine Mauriziano (in seguito Ente), la Fondazione, alla quale è stato trasferito l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, dell'Ente, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo;

che, prosegue il rimettente, lo stesso art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 prevede, al comma 3, che la Fondazione succeda all'Ente nei rapporti, anche contenziosi, di cui questo era parte alla data di entrata in vigore del decreto nonché in ogni debito e credito dell'Ente, maturato anteriormente alla predetta data;

che, quanto ai rapporti connessi alla attività dei due presidi ospedalieri sopra richiamati, è previsto che l'Ente continui ad essere parte dei contratti di somministrazione già in corso, mentre sono a carico della Fondazione le obbligazioni pecuniarie relative alle prestazioni eseguite prima della entrata in vigore del decreto;

che l'art. 1 del decreto-legge n. 277 del 2004, sempre secondo quanto premette il giudice *a quo*, prevede che l'Ente continui a svolgere la propria attività sino alla entrata in vigore della legge regionale con la quale, nel rispetto della previsione costituzionale, ne dovrà essere disciplinata «la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione»;

che, con legge regionale n. 39 del 2004, l'Ente è stato costituito in Azienda ospedaliera la quale è — contestualmente — succeduta in tutti i rapporti ed oneri concernenti l'Ente, ad eccezione, come indicato al comma 3 dell'art. 2 della detta legge regionale, della «gestione e [de]i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relativi a rapporti attivi e passivi, [...] relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'A[zienda]S[anitaria]O[spedaliera] di cui al comma 1 [che] rimangono a carico della Fondazione»;

che in tal modo, osserva il Tribunale di Torino, l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004 avrebbe inciso sul patrimonio della Fondazione, addossando a questa i debiti dell'Ente maturati nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 (date, rispettivamente, di entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004 e della legge regionale n. 39 del 2004), in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 che attribuiva alla Fondazione la responsabilità per le obbligazioni connesse alle prestazioni eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo solo fino alla entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

che il rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004 rilevante in quanto, ove la norma in questione fosse applicata nel giudizio *a quo*, egli dovrebbe revocare, nei confronti della Azienda ospedaliera, il decreto ingiuntivo opposto e confermarlo, invece, per la Fondazione, mentre a soluzione contraria dovrebbe pervenire ove la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata fondata;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* rileva che la norma censurata, prevedendo il trasferimento dei debiti dell'Ente in capo alla Fondazione, detta una disciplina afferente alla materia dell'ordinamento civile — rientrante, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato —, in quanto inciderebbe, pregiudicandola, sulla consistenza del patrimonio di un soggetto di diritto privato, in maniera difforme rispetto a quanto aveva previsto il legislatore statale;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata viola anche l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, «avendo la Regione ecceduto i limiti di delega di cui all'art. 1 del d.l. n. 277/2004», nonché l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, avendo previsto un immotivato vantaggio in favore di un ente pubblico regionale a discapito di una fondazione di emanazione statale, contrasterebbe con il dovere di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

che è intervenuta nel giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa regionale, il giudice *a quo* non avrebbe puntualmente esaminato le disposizioni regionali che, in relazione a quelle statali, regolano la costituzione della nuova Azienda ospedaliera;

che l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2004 prevede che la Azienda ospedaliera sia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e che il successivo comma 2, a sua volta, prevede che la Azienda ospedaliera espleti l'attività sanitaria, assumendone i relativi oneri di gestione, a partire dalla data di costituzione, mentre per il passato dovrebbe applicarsi quanto previsto dal decreto-legge n. 277 del 2004, secondo il quale successore dell'Ente è la Fondazione;

che, per la Regione, sino all'inserimento della Azienda ospedaliera nell'«ordinamento sanitario regionale», questa non poteva essere gravata da passività pregresse;

che, aggiunge la interveniente difesa, i rapporti giuridici sorti fra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004 e quella di costituzione della Azienda ospedaliera, sono stati, da ultimo, regolati dal comma 1349 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), il quale prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004, la gestione della attività sanitaria svolta dall'Ente si intende a carico della Azienda ospedaliera, la quale, con riferimento ai contratti dell'Ente, succede solo nelle derivanti obbligazioni relative a prestazioni eseguite dopo la sua istituzione;

che il detto comma 1349 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 prosegue prevedendo che «Sono inefficaci nei confronti della Azienda sanitaria ospedaliera [...] i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 [...], qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente [...] per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda [...] ospedaliera» e che «Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma all'Ente [...] succede la Fondazione»;

che, nell'imminenza della udienza la Regione Piemonte ha depositato una breve memoria illustrativa nella quale, ribadite le precedenti argomentazioni, ha insistito sulla coerenza fra la legge regionale censurata e la preesistente legge dello Stato;

che ciò sarebbe, anche, confermato dall'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, il quale, ponendosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004, ne chiarirebbe l'effettiva portata riguardo alla ripartizione degli oneri economici fra Fondazione e Azienda sanitaria;

che, comunque, anche se detta disposizione non avesse natura interpretativa, essa, comunque, andrebbe ad incidere, con effetto retroattivo, sulle situazioni ancora *sub iudice*, sicché, operando la medesima quale *jus superveniens*, dovrebbe essere sollecitata, previa restituzione degli atti al giudice rimettente, la valutazione della nuova normativa sulla perdurante rilevanza della questione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»);

che, in particolare, il rimettente rileva il contrasto tra l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4, il quale prevede che la Fondazione Ordine Mauriziano, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, succeda nelle posizioni debitorie maturate dall'Ente Ordine Mauriziano sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, cioè sino al 23 novembre 2004, e l'art. 2, comma 3, della censurata legge regionale n. 39 del 2004, il quale prevede, invece, che rimangano a carico della Fondazione tutti gli oneri economici conseguenti a rapporti giuridici connessi alla gestione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo — facenti capo all'Ente Ordine Mauriziano costituito, proprio ai sensi della citata legge regionale n. 39 del 2004, in Azienda sanitaria Ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino» — relativamente a periodi antecedenti alla costituzione della predetta Azienda sanitaria, cioè al 22 gennaio 2005;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe: a) l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché, trasferendo posizioni debitorie da un soggetto ad un altro e incidendo sulla consistenza patrimoniale di quest'ultimo, invaderebbe illegittimamente la materia dell'«ordinamento civile» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; b) l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto, venendo meno al principio di leale collaborazione, eccederebbe gli ambiti che, ai sensi del decreto-legge n. 277 del 2004, erano stati rimessi alla legislazione regionale; c) l'art. 97 della Costituzione, in quanto, prevedendo un immotivato vantaggio a favore di un ente pubblico regionale in danno di una fondazione statale, infrangerebbe il dovere di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

che, successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, è sensibilmente mutato il quadro normativo di riferimento in cui si iscrive il giudizio *a quo*;

che, più specificamente, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la quale, all'art. 1, comma 1349, detta nuove norme in ordine alla successione della Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino nei contratti di durata in essere col preesistente Ente Ordine Mauriziano di Torino, nonché in ordine alla responsabilità della medesima relativamente alle scaturenti obbligazioni;

che è, altresì, entrato in vigore il decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, all'art. 30, disposto il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, prevede espressamente, al comma 3, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della F[ondazione]OM dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che è, pertanto, necessario restituire gli atti al giudice rimettente, onde consentirgli di valutare la incidenza di tali modifiche normative sulla perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* della sollevata questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 6

*Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal conservatore - Potere del giudice del registro di ordinarla con decreto - Asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di ragionevolezza e di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. civ., art. 2190.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile promosso con ordinanza del 19 dicembre 2006 dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale ordinario di Milano sull'istanza proposta dal Conservatore del registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che il Giudice del registro delle imprese del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 19 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, disponendo che, quando un'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese non sia stata effettuata, nonostante l'invito del conservatore di detto registro, la medesima è disposta, d'ufficio, dal giudice del registro, violerebbe l'art. 111 Cost., in quanto l'iniziativa d'ufficio del giudice non sarebbe giustificata da un interesse pubblico e l'iscrizione potrebbe essere effettuata dal citato conservatore, con provvedimento reclamabile innanzi al giudice;

che, a suo avviso, l'art. 2190 cod. civ., prevedendo un «diretto intervento» del giudice e la sola reclamabilità del provvedimento da questi pronunciato, priverebbe, «di fatto, la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado, (normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del Giudice del registro e della cognizione del Collegio del reclamo)», ponendosi in tal modo in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, infine, l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice — caratterizzata dalla fissazione di udienze in contraddittorio con gli interessati e dai relativi avvisi ai medesimi — sarebbe altresì priva di giustificazione, con conseguente violazione del principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale, stabilito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale ordinario di Milano investe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'art. 2190 del codice civile, il quale dispone che, se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine e, decorso inutilmente detto termine, il giudice del registro può ordinarla con decreto;

che, preliminarmente, va osservato che le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, pertanto, affinché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto da dette norme, non è sufficiente il solo requisito soggettivo;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'intervento di un magistrato, di per sé solo, non è idoneo ad alterare la struttura di un procedimento ed a connotarlo per ciò stesso quale «giudizio» ai sensi delle norme sopra richiamate, restando escluso che ciò accada nel caso in cui tale intervento consista nello svolgimento di una funzione di carattere formale, per una finalità garantistica, e sia preordinato alla verifica della regolarità della documentazione necessaria per ottenere una determinata iscrizione (sentenza n. 96 del 1976; ordinanza n. 170 del 2005), ovvero per ordinarla d'ufficio;

che, affinché la questione possa ritenersi sollevata nel corso di un «giudizio», l'applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e «della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato», poiché è in questo caso che il mancato riconoscimento della legittimazione comporterebbe la sottrazione delle norme al controllo di costituzionalità (sentenza n. 387 del 1996);

che, in applicazione di siffatti principi, deve escludersi la legittimazione del rimettente a sollevare questione di legittimità costituzionale;

che il giudice del registro delle imprese è, infatti, chiamato a svolgere un'indagine di legittimità, la quale ha natura ed oggetto omologhi a quelli demandati all'ufficiale del registro ed è compiuta da un organo dell'autorità giudiziaria, anziché da un altro organo della pubblica amministrazione, poiché consiste in un controllo esteriore di legalità concernente la gestione di un pubblico registro, stabilito a tutela di interessi generali, che non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e non definisce una controversia;

che, in tal senso, la Corte suprema di cassazione, con orientamento costante, espresso anche in riferimento alla disciplina stabilita dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ha affermato che il provvedimento reso dal tribunale su reclamo avverso il decreto pronunciato dal giudice del registro delle imprese è privo dei caratteri della decisorietà (intesa quale idoneità del provvedimento a decidere o incidere su situazioni soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi o di *status* con l'efficacia propria della cosa giudicata), in quanto consiste in un intervento ordinatorio in sede non contenziosa, che si esaurisce in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti, e della definitività, poiché la validità dell'atto iscritto può costituire oggetto di un ordinario giudizio di cognizione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* TESAURO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 7

Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto al subentro del componente non originariamente compreso nel nucleo familiare, ma autorizzato alla convivenza dall'ente gestore, nell'ipotesi di morte del titolare - Condizioni - Decorrenza di un periodo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe nonché incidenza sul principio di tutela della famiglia - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Bilanciamento degli interessi rientrante nella discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 29.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), promossi con due ordinanze dell'11 ottobre 2006 e con una del 12 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, rispettivamente iscritte ai nn. 405, 406 e 461 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 e n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento della Regione Marche;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche con tre ordinanze di analogo tenore ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione — dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore;

che il rimettente, quanto all'esposizione del fatto, premette che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto tre ricorsi avverso altrettanti decreti del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della Provincia di Ancona con i quali è stato disposto il rilascio e la restituzione di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto occupati senza titolo;

che i ricorrenti, in tutti e tre i casi figli dell'originario assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, si lamentano di non essere stati ritenuti in possesso del requisito per subentrare nella titolarità dell'assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto alla data della morte del loro genitore non erano trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare, secondo quanto richiesto dall'art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997;

che il rimettente, ritenuti non fondati tutti i motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti, giudica rilevante la questione di illegittimità costituzionale che sottopone al vaglio di questa Corte, in quanto l'applicazione della norma censurata porterebbe al rigetto dei ricorsi e, al contrario, la sua dichiarazione di incostituzionalità comporterebbe l'accoglimento degli stessi;

che nel giudizio *a quo* relativo all'ordinanza n. 461 del 2007, il T.a.r. delle Marche ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dallo IACP, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. unite civili 16 aprile 2003, n. 594) sul nuovo criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo dettato dall'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);

che secondo il collegio rimettente, il quale cita al riguardo anche la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale disciplina, avendo superato il previgente criterio fondato sulla *causa petendi*, attribuirebbe al giudice amministrativo blocchi omogenei di materie, con la conseguenza che tutta la materia dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto attinente a un pubblico servizio, ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che, inoltre, sempre con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, il rimettente afferma che con il provvedimento di rilascio dell'immobile oggetto di impugnativa l'amministrazione ha di fatto «disconosciuto il diritto dell'interessata al subentro nella titolarità dell'alloggio popolare del proprio genitore deceduto, degradando tale diritto al rango di interesse legittimo al corretto uso del potere di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare al pari di quello che fa capo a un aspirante assegnatario collocato utilmente nella graduatoria degli aventi diritto»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il T.a.r. delle Marche osserva che la norma impugnata disciplina il subentro nella posizione del soggetto aspirante a conseguire l'assegnazione di un alloggio popolare, o già assegnatario a tutti gli effetti dello stesso, in caso di sua morte o rinuncia, e che, in particolare, il combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge regionale n. 44 del 1997 prevede il subentro, in caso di decesso di colui che ha presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente dei componenti del suo nucleo familiare conviventi, legati da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con il medesimo e, in via subordinata, di coloro che pur non legati da un rapporto di parentela ed affinità con il soggetto aspirante assegnatario, fanno comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e a condizione che la coabitazione sia giustificata da motivi di reciproca assistenza morale e materiale e che sia opportunamente documentata nei modi di legge;

che, pertanto, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare, la posizione dei familiari dell'aspirante assegnatario è differenziata rispetto a quella degli estranei facenti parte comunque del nucleo familiare, dal momento che, in caso di decesso o di rinuncia, i primi possono subentrare nella domanda senza condizioni, nell'ordine di priorità previsto dall'art. 43, comma 1, della legge regionale citata, mentre i secondi possono subentrare nella domanda solo in caso di mancanza di soggetti legati da vincoli di parentela e provando la stabile convivenza con l'aspirante assegnatario da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione del bando;

che nel caso di subentro, non nella domanda di assegnazione, ma nell'assegnazione medesima, la legge regionale, alla morte dell'assegnatario dell'alloggio, ha parimenti riconosciuto il diritto al subentro a tutti i componenti del nucleo familiare dell'originario locatario individuati nell'atto di assegnazione dell'immobile secondo un ordine che privilegia prima i parenti e poi i conviventi non legati da vincoli di parentela;

che, secondo il T.a.r., la situazione risulterebbe diversa per i soggetti autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'alloggio popolare dall'ente gestore a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare, dato che, in tal caso, l'art. 43, comma 5, senza differenziare la situazione dei familiari dell'originario assegnatario da quella di coloro che non gli sono legati da vincoli di parentela, riconoscerebbe il diritto al subentro solo a condizione che al momento della morte del titolare sia trascorso un periodo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare del medesimo;

che il rimettente, così ricostruita la disciplina del subentro, afferma di dubitare della costituzionalità del comma 5 dell'art. 43 della legge della Regione Marche n. 44 del 1997 in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice amministrativo, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, venendo a determinare una ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare e di subentro nel rapporto locativo una volta intervenuta l'assegnazione e perfezionata la consegna dell'immobile, richiedendo, in quest'ultimo caso, l'ulteriore requisito della stabile convivenza nell'abitazione da almeno due anni dall'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare;

che, in tal modo, secondo il T.a.r. delle Marche, il legislatore regionale riserverebbe un trattamento diverso a soggetti che si trovano in una uguale condizione di parentela e ciò determinerebbe la violazione del principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 della Costituzione, che impone al legislatore di assicurare uguaglianza di trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione;

che, per il collegio rimettente, la diversa disciplina non può giustificarsi neanche in relazione alla circostanza che il periodo biennale di protratta convivenza sia richiesto solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio popolare a titolo di ampliamento stabile del nucleo familiare del titolare e non per coloro che hanno continuativamente fatto parte della famiglia sin dalla data dell'originaria assegnazione dell'abitazione;

che, a tal proposito, il giudice amministrativo evidenzia come, indipendentemente dalla data di ingresso del parente o dell'affine nel nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio, la posizione dei sopraindicati soggetti non può comunque essere assimilata a quella di coloro che non sono legati da vincoli di coniugio o parentela, ai fini dell'eventuale subentro nel rapporto locativo;

che l'intera legge regionale n. 44 del 1997, infatti, è ispirata al principio della valorizzazione della famiglia come potenziale fruitrice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella fase dell'individuazione dei beneficiari, con il previsto riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi, sia in quella successiva della gestione del rapporto locativo, con il favore riconosciuto ai familiari dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare anche in vista dell'eventuale trasferimento in proprietà dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma censurata, disconoscendo la posizione di favore che il costituente ha inteso assicurare alla famiglia e ai suoi componenti, quale comunità naturale basata su vincoli affettivi e di solidarietà economica e sociale dei suoi membri, si pone in contrasto con l'art. 29 della Costituzione;

che a ulteriore conferma della violazione dell'art. 29 della Costituzione, il T.a.r. ipotizza una contemporanea presenza nel nucleo familiare dell'assegnatario di parenti e di estranei autorizzati a convivere con il medesimo, sostenendo che, in tal caso, la norma regionale censurata, per come formulata, consentirebbe di privilegiare il subentro nell'assegnazione dell'alloggio degli estranei conviventi da più di due anni, a danno dei parenti presenti nell'alloggio da meno tempo;

che l'aver subordinato il diritto al subentro dei familiari nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di quest'ultimo, comporterebbe il disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Costituzione alla comunità familiare, in quanto si verrebbero a creare le condizioni per privare ingiustificatamente gli eredi dell'assegnatario deceduto della possibilità di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di tale prerogativa dipenderebbe «da un evento futuro e incerto quale la morte del dante causa, circostanza indipendente dalla volontà dei familiari conviventi, con la conseguenza che se tale evento luttuoso intercorresse prima dei due anni dell'inizio della convivenza con il *de cuius*, determinerebbe la definitiva perdita dell'alloggio per i parenti con grave pregiudizio delle esigenze abitative della loro famiglia che l'art. 29 Cost. intende tutelare»;

che è intervenuta nel giudizio la Regione Marche chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

che la Regione interveniente, al fine di evidenziare l'infondatezza della censura proposta dal T.a.r., chiarisce che, con riferimento alla nozione di nucleo familiare, la normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica si ispira alla medesima *ratio* della normativa statale che pone sullo stesso piano persone legate da vincoli di parentela e persone legate da vincoli affettivi, richiedendo quale unico presupposto indefettibile la stabile convivenza;

che, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 della legge della Regione Marche n. 44 del 1997 definisce il nucleo familiare: «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi ed aventi dimora abituale nello stesso Comune», salvo poi specificare che «ai fini della presente legge la convivenza stabile con il richiedente deve sussistere da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere certificata anagraficamente»;

che, inoltre, il comma 2 del citato art. 7 prevede che «l'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge»;

che, prosegue la difesa della Regione, l'art. 43 nel regolare il diritto al subentro, al comma 1 stabilisce che «in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado» e al comma 2 dispone che «in caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario

e i restanti componenti del nucleo familiare, questi ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo»;

che, secondo la Regione, risulta evidente che il presupposto indefettibile richiesto dalla legge regionale n. 44 del 1997 per acquisire il diritto al subentro nella domanda o nell'assegnazione è costituito dalla stabile convivenza;

che l'art. 7, comma 1, prevede che la convivenza stabile con il richiedente duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e che debba essere certificata anagraficamente, e, correttamente, l'art. 43, comma 5, dispone che «l'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore»;

che la norma censurata, dunque, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto il T.a.r. ha ritenuto uguali situazioni obiettivamente diverse tra loro, parificando la posizione di chi subentra nella domanda di assegnazione rispetto a quella di chi subentra nella titolarità dell'alloggio già assegnato, mentre nel primo caso si è in presenza di parenti conviventi e già facenti parte del nucleo familiare originario, laddove, nel secondo, si è in presenza di parenti originariamente non conviventi e non facenti parte del nucleo familiare, «aggiuntisi» successivamente per effetto dell'ampliamento del nucleo familiare;

che, evidenzia la Regione, tra chi subentra nella domanda di assegnazione e chi subentra nell'assegnazione stessa vi è una sostanziale differenza, così come tra i soggetti appartenenti al nucleo familiare originario e coloro che, invece, vi si aggiungono solo successivamente;

che, quanto all'asserita violazione dell'art. 29 della Costituzione, la resistente richiama la stessa giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che il diritto all'abitazione è posto a garanzia non della famiglia nucleare, né di quella parentale, ma della «convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei — potendo tra gli eredi esservi estranei —, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini» (sentenza n. 404 del 1988);

che, pertanto, il diritto sociale all'abitazione esclude situazioni di privilegio e di favore, in attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 2 della Costituzione, e una normativa — la quale regoli in maniera differente la situazione di un componente convivente e stabile di un nucleo familiare e quella di chi venga solo successivamente a farne parte e che, nello stesso tempo, parifichi la situazione di parenti ed estranei per ciò che riguarda le condizioni occorrenti per conseguire una stabile convivenza — in realtà non fa che garantire e attuare il precetto, costituzionalmente garantito, del diritto sociale all'abitazione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche con tre ordinanze di analogo tenore solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione — dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), nella parte in cui prevede che, in caso di ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, alla morte dell'assegnatario stesso il nuovo componente acquisisca il diritto al subentro solo dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore;

che, secondo il rimettente, la norma censurata è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una ingiustificata discriminazione nei confronti dei parenti o affini componenti il nucleo familiare nelle due distinte ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare e di subentro nel rapporto locativo una volta intervenuta l'assegnazione, richiedendo solo in quest'ultimo caso l'ulteriore requisito della stabile convivenza nell'abitazione da almeno due anni dall'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare;

che risulterebbe violato anche l'art. 29 della Costituzione, perché l'aver subordinato il diritto al subentro dei familiari nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di questo ultimo, comporta il pregiudizio delle prerogative costituzionalmente assicurate alla comunità familiare e, in particolare, alle sue esigenze abitative.

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di costituzionalità inerenti alla medesima norma svolgendo censure identiche e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che la questione è manifestamente infondata;

che il rimettente ritiene assimilabili due posizioni profondamente diverse tra loro: quella di chi deve subentrare nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare a quella di chi, invece, deve subentrare nel rapporto locativo già instauratosi;

che tale radicale diversità emerge chiaramente ove si consideri che mentre la fase dell'assegnazione di un alloggio popolare è caratterizzata da una disciplina di tipo concorsuale, volta alla formazione di una graduatoria, tanto che il legislatore regola specificamente le ipotesi di modifica dei requisiti o delle condizioni soggettive e oggettive degli

aspiranti nella fase di formazione della graduatoria per ottenere l'assegnazione dell'alloggio, nella successiva fase in cui, perfezionata la procedura, si è proceduto all'assegnazione dell'alloggio, sorge, invece, un vero e proprio rapporto locatizio soggetto a regole contrattuali;

che, pertanto, il subentro nella domanda di assegnazione non produce effetti negativi nei confronti degli altri aspiranti che hanno fatto analoga domanda per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dovendosi ancora perfezionare il momento di verifica delle condizioni oggettive e soggettive che determinano la posizione nella graduatoria, mentre il subentro nel rapporto locatizio impedisce che le esigenze abitative della famiglia originariamente assegnataria possano essere bilanciate con quelle di altri nuclei familiari ipoteticamente in possesso di maggiori titoli per accedere all'edilizia residenziale pubblica;

che è nella discrezionalità del legislatore bilanciare le esigenze contrapposte della tutela del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio con quelle, altrettanto importanti, degli altri nuclei familiari e, di conseguenza, con l'interesse per l'amministrazione di tornare nella disponibilità del bene per poterlo nuovamente inserire in una procedura concorsuale;

che la disciplina relativa all'ampliamento del nucleo familiare non può che riferirsi alla fase relativa al rapporto locatizio in quanto, prima che il bene sia concesso in locazione, le modifiche del nucleo familiare incidono sull'assegnazione stessa del bene;

che è del tutto ragionevole, che alla morte dell'assegnatario, nella sola ipotesi di ampliamento del nucleo familiare, il nuovo componente autorizzato all'ampliamento acquisisca il diritto al subentro — come forma di garanzia per evitare il rischio di abusi — solo dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore;

che, riguardo all'ulteriore argomentazione relativa al possibile verificarsi del caso del familiare il quale, entrato a far parte del nucleo familiare, a seguito di ampliamento, da meno di due anni dalla morte del congiunto, sia pretermesso nel diritto al subentro da un estraneo convivente con questo da più di un biennio, va osservato che l'ipotesi descritta, frutto di una dubbia interpretazione dell'art. 43, comma 1, della legge Regione Marche n. 44 del 1997, che sembrerebbe, invece, riferire al solo convivente *more uxorio* l'individuazione dei soggetti estranei alla famiglia parentale aventi diritto al subentro, non può, comunque, essere presa in considerazione in questa sede in quanto estranea alla vicenda processuale di cui ai giudizi *a quibus*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Runiti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 5, della legge regionale delle Marche 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 8

*Ordinanza 14 - 18 gennaio 2008*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Reati ministeriali - Procedimento penale a carico di parlamentare in relazione a fatti avvenuti all'epoca in cui era ministro (attualmente senatore della Repubblica) - Provvedimento del Tribunale dei ministri di Firenze avente ad oggetto la dichiarazione della propria incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti alla Procura del Tribunale territorialmente competente senza la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera - Provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, che ribadisce la non operatività dell'obbligo di richiesta di autorizzazione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Provvedimento del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze del 31 marzo 2005; provvedimento del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, del 4 dicembre 2006.
- Costituzione, art. 96; legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso della Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione di Cecina, dichiarato ammissibile dalla Corte - Identità di posizione dei due rami del Parlamento - Notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica.**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, comma quarto.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO:

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo - 4 aprile 2005 del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui — stabilita, nell'ambito del procedimento penale a carico dell'allora ministro Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali — veniva disposta, in forza dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente senza l'autorizzazione della Camera dei deputati e del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva l'insussistenza nel caso di specie dell'obbligo di avanzare richiesta alla Camera competente dell'autorizzazione a procedere di cui sopra, promosso con ricorso della Camera dei deputati depositato in cancelleria il 2 luglio 2007 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 luglio 2007, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, in relazione al provvedimento del 31 marzo 2005 con cui è stata disposta la «diretta trasmissione» alla Procura della Repubblica presso il

tribunale competente degli atti concernenti il procedimento pendente a carico dell'allora Ministro Altero Matteoli, il quale all'epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, «senza che venisse preventivamente richiesta» alla Camera medesima l'autorizzazione di cui all'art. 96 della Costituzione, nonché all'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione);

che, con il medesimo ricorso, la Camera ha sollevato, altresì, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione al provvedimento in data 4 dicembre 2006, con cui sarebbe stata ribadita, nell'ambito del medesimo procedimento penale, «la non operatività nel caso di specie dell'obbligo di avanzare la richiesta alla Camera competente dell'autorizzazione a procedere»;

che, premette la ricorrente, nel corso di indagini vertenti su altri soggetti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha ravvisato un'ipotesi di reato a carico del deputato Matteoli, all'epoca Ministro dell'ambiente, e ha trasmesso la relativa *notitia criminis* alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, competente per territorio;

che, prosegue la Camera dei deputati, la Procura della Repubblica di Firenze, a propria volta, ha inoltrato gli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze istituito ai sensi dell'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (così detto Tribunale dei ministri);

che, all'esito delle indagini, il Tribunale dei ministri di Firenze, ritenendo che i fatti per cui si procedeva non fossero stati commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali, con provvedimento del 31 marzo 2005, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, perché proseguisse il giudizio secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione);

che la Procura della Repubblica di Pisa, a sua volta, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ritenuta competente per territorio, la quale ha disposto la citazione a giudizio del deputato Matteoli per un reato comune;

che nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ordinanza del 4 dicembre 2006, ha affermato di condividere la valutazione operata dal Tribunale dei ministri di Firenze circa la natura non ministeriale del reato contestato all'imputato, negando la sussistenza dell'obbligo, da parte di quel Collegio, di investire del procedimento il competente ramo del Parlamento, anche nell'ipotesi in cui il reato contestato sia stato ritenuto privo del carattere ministeriale;

che, ad avviso della Camera dei deputati, detti provvedimenti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno sarebbero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali;

che tale lesione deriverebbe dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, il quale stabilisce — a parere della ricorrente in modo costituzionalmente illegittimo — che se il fatto per cui si procede integra un reato diverso da quelli di cui all'art. 96 Cost., il tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, «senza prescrivere che anche in detta ipotesi si debba comunque richiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera competente»;

che, secondo la ricorrente, non sarebbe discutibile né la propria legittimazione a sollevare il conflitto, né quella delle Autorità giudiziarie a resistervi;

che ricorrerebbe parimenti il requisito oggettivo del conflitto, «attesa l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 per violazione delle disposizioni di rango costituzionale che attribuiscono alla Camera competenze in materia», anche nell'ipotesi in cui il tribunale dei ministri escluda che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali;

che la Camera dei deputati avrebbe interesse a proporre il ricorso, dal momento che la prosecuzione del procedimento penale avrebbe leso la prerogativa di cui essa era titolare al momento «dell'omissivo comportamento dell'Autorità giudiziaria»;

che irrilevante, ai fini della permanenza di tale interesse, sarebbe il successivo mutamento della Camera di appartenenza del Ministro Matteoli — eletto, nelle more del giudizio penale, al Senato della Repubblica —, dal momento che l'art. 96 Cost. radicherebbe la competenza in capo all'organo che ne disponeva al momento dell'esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell'imputato;

che, in ogni caso, il procedimento in esame avrebbe preso avvio nel corso della precedente legislatura, quando l'ex ministro Matteoli ricopriva anche la carica di deputato;

che, pertanto, essendo la Camera dei deputati il soggetto in capo al quale la lesione si è consumata, essa sarebbe l'unica legittimata a dolersene;

che, secondo la ricorrente, competerebbe a questa Corte decidere il conflitto, dopo avere sollevato innanzi a sé in via incidentale la pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, di cui i provvedimenti impugnati sarebbero fedele applicazione;

che, infatti, l'art. 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 imporrebbero di investire della richiesta di autorizzazione a procedere la Camera competente, quand'anche si reputi comune il reato per il quale si procede, allo scopo di consentirle l'apprezzamento di tale qualità dell'ipotesi criminosa, e di esperire l'eventuale ricorso alla Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzione, per difendere, in caso di conclusione contraria, le proprie prerogative;

che la Corte costituzionale potrebbe esimersi dal sollevare tale questione di legittimità costituzionale, solo ove intendesse dare all'art. 2 della legge n. 219 del 1989 un'interpretazione conforme a Costituzione, ritenendo che esso disciplini la procedura successiva all'intervento della Camera nel caso in cui questa abbia declinato la propria competenza per mancanza del requisito della ministerialità del reato;

che, nel caso in cui, invece, la disposizione fosse interpretata nel senso di legittimare una archiviazione, stante il carattere comune del reato, antecedente alla fase parlamentare, essa contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 8 della legge cost. n. 1 del 1989, il quale delineerebbe una netta alternativa tra archiviazione che conclude la procedura e per la quale non vi è trasmissione degli atti alla Camera, e prosecuzione del giudizio penale, in relazione alla quale la trasmissione sarebbe sempre necessaria;

che ciò sarebbe confermato dal fatto per cui, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, in caso di archiviazione il Procuratore della Repubblica dà comunicazione al Presidente del competente ramo del Parlamento dell'avvenuta archiviazione: tale previsione denoterebbe la volontà del legislatore di rendere edotta la Camera competente che la mancanza della richiesta di autorizzazione a procedere è dovuta esclusivamente al fatto che il procedimento penale a carico del ministro non è destinato a proseguire;

che, secondo la ricorrente, le disposizioni costituzionali attribuirebbero infatti alla Camera competente il potere di esprimere una autonoma valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato e, se del caso, in ordine alla sussistenza delle esimenti indicate nell'art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989;

che, a ritenere diversamente, si ammetterebbe che l'autorità giudiziaria possa paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, aggirando, attraverso l'archiviazione per difetto di ministerialità del reato, la competenza prevista dall'art. 96 Cost.;

che, pertanto, la Camera dei deputati chiede alla Corte costituzionale, previa autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 219 del 1989, di dichiarare che «non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 96 Cost., senza aver prima richiesto l'autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della guarentigia», e di dichiarare parimenti che non spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di proseguire il giudizio senza chiedere l'autorizzazione a procedere, con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali adottati.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, e impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);

che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va parimenti riconosciuta in capo al Tribunale dei ministri di Firenze, in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall'art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione) (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);

che è ugualmente legittimato a resistere il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, sentenza n. 290 del 2007);

che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989;

che questa preliminare valutazione, adottata *prima facie* ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un'ideonea «materia di conflitto»;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenze n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con il ricorso in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Camera dei deputati;*

*b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale dei ministri di Firenze e al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2008.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

08C0033

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 51

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2007*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Attribuzione all'assessore provinciale della competenza a determinare le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - Mancata previsione che sia indicata la tipologia di deroga e le ragioni ad essa sottostanti - Contrasto con la normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 117, primo comma; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, art. 9.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici - Contrasto con l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*): Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 2, comma 2; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico - Attribuzione di competenze all'Osservatorio faunistico provinciale - Contrasto con gli artt. 3, 4, comma 2, lett. *b*) e 5 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*): Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, artt. 3, 4, comma 2, lett. *b*) e 5; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un giardino zoologico e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica - Competenza dell'assessore provinciale sentito l'Osservatorio faunistico provinciale anziché del Ministero dell'ambiente - Funzioni ispettive - Competenza dell'Osservatorio faunistico provinciale anziché del Ministero dell'ambiente - Contrasto con gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, artt. 4 e 6; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Proroga e modifica di licenza subordinate all'esito positivo di un'ispezione dell'Osservatorio faunistico provinciale - Sorveglianza demandata al Corpo forestale provinciale e non al Ministero dell'ambiente - Contrasto con l'art 6 del d.lgs. n. 73 del 2005, attuativo della direttiva 99/22/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, commi 4 e 6.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 6; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Esercizio di giardino zoologico - Sostituzione della licenza per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi alla dichiarazione di idoneità di cui all'art. 6, comma 6, lett. *a*) della legge n. 150 del 1992 - Contrasto con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 73 del 2005 che stabilisce una generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 13, comma 5.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73, art. 4, comma 3; direttiva 29 marzo 1999, n. 99/22/CEE.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Estensione del divieto di prelievo ad altre specie di fauna selvatica, nonché ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia - Competenza dell'assessore provinciale - Mancanza di clausola di adeguamento automatico al d.m. 17 ottobre 2007 - Contrasto con il d.P.R. n. 357/1997, attuativo della direttiva 92/43/CEE - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale in materia di ambiente, violazione dell'obbligo statutario e costituzionale di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, violazione di norme comunitarie.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 5, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Condizioni che consentono gli abbattimenti - Contrasto con la normativa statale, nonché disconoscimento della competenza dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (INFS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 21, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *s*); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

**Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di fattispecie penali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale, violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dallo statuto.**

- Legge della Provincia di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9 (*recte*: 10), art. 22.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. *b*); Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore*, con sede in Bolzano per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9 (pubbl. in B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2007) recante «Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi», con specifico riguardo agli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1 e 22 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, primo comma nonché secondo comma, lett. *s*) e lett. *t*) della Costituzione nonché con le direttive comunitarie contenenti le normative di riferimento e a ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta 29 novembre 2007.

Con la legge provinciale n. 9 del 12 ottobre 2007 (pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 23 ottobre 2007), composta da 45 articoli, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto nuove norme a modifica di precedenti leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta dei funghi.

Il Capo I modifica la l.p. n. 14 del 1987, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, allo scopo di adeguare la normativa vigente alla direttiva 79/409/CEE, di cui si dà attuazione attraverso la stessa legge. In particolare si dettano disposizioni per l'attuazione dell'art. 9 della su richiamata direttiva e per la disciplina dell'attività venatoria nelle zone facenti parte della rete ecologica europea. Si disciplinano, inoltre, le misure sanzionatorie penali in caso di violazione delle disposizioni di tale capo, richiamando le stesse disposte dall'art. 30 della legge quadro n. 152/1997.

Il Capo II modifica la l.p. n. 2 del 1959 in materia di riordino delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni. Si tratta di modifiche inerenti gli aspetti organizzativi delle associazioni in questione: si inseriscono disposizioni concernenti le procedure di approvazione ed i contenuti degli statuti, il loro funzionamento e le modalità per procedere al distacco delle quote di compartecipazione.

Il Capo III apporta modifiche alla l.p. n. 18 del 1991 recante la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali. In particolare si prevede la possibilità di vietare la raccolta di funghi in zone delimitate con provvedimento della Giunta provinciale; si disciplina la raccolta e si sostituisce all'autorizzazione rilasciata dal sindaco, prevista dalla precedente normativa provinciale, la denuncia per la raccolta dei funghi. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sull'osservanza della legge spetti al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale natura e paesaggio. Le disposizioni di cui allo stesso Capo indicano in dettaglio le sanzioni pecuniarie ed amministrative nel caso di violazione dei contenuti del provvedimento legislativo *de quo*.

Il Capo IV contiene disposizioni transitorie relative all'applicazione degli articoli del Capo I e provvede ad abrogare alcune norme delle l.p. nn. 14 del 1987 e 18 del 1991.

Si decreta, infine, l'urgenza del provvedimento che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino regionale.

Così delineato, in sintesi, il contenuto della legge provinciale n. 9/2007, un esame più dettagliato di tale provvedimento evidenzia svariati profili di illegittimità per contrasto con l'attuale assetto costituzionale delle competenze legislative nonché con altre disposizioni che, per la loro diretta derivazione comunitaria ovvero di attuazione di normativa di origine comunitaria costituiscono, com'è noto, limite alla potestà legislativa regionale e/o provinciale, anche di natura primaria ed esclusiva (com'è, a termini di statuto speciale, art. 8, primo comma, punti nn. 15 e 16 d.P.R. n. 670/1972, la maggior parte delle materie trattate nella legge provinciale in questione).

In particolare, vanno posti in evidenza i profili di illegittimità costituzionale concernenti alcune disposizioni del Capo I della legge aventi ad oggetto la disciplina della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia.

Infatti, nonostante la Provincia, ai sensi dell'art. 8, primo comma, punti nn. 15 e 16, del d.P.R. 670/1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e di parchi per la protezione della flora e della fauna, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di «ambiente» (ponendovi accanto la parola «ecosistema») in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore provinciale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, *ex art. 117, secondo comma, lettera s)* Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, 99/22/CEE) secondo quanto disposto dall'art. 8, primo comma, dello statuto speciale e dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Sulla base di queste premesse appaiono censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, primo comma, dello Statuto, le seguenti disposizioni di legge in esame: gli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1.

Passando poi ad esaminare più dettagliatamente, le richiamate disposizioni va specificamente rilevato:

A) L'art. 3, comma 3, del provvedimento in questione contrasta con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE in quanto non risulta richiesta l'indicazione della tipologia di deroga da attivare e le ragioni ad essa sottostanti, prevista invece nella normativa comunitaria su richiamata e, pertanto, viola il vincolo del rispetto del diritto comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto e art. 117, primo comma, della Costituzione.

B) L'art. 13 si pone in contrasto con alcune disposizioni del d.lgs. n. 73/2005 di attuazione della direttiva 1999/22/CEE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. In particolare l'art. 13, comma 1, disciplina il campo di applicazione delle disposizioni concernenti i giardini zoologici in maniera differente rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del suddetto decreto violando gli standards uniformi di tutela di competenza esclusiva statale, *ex art. 117, secondo comma, lettera s)*, Cost. Infatti, le clausole di esclusione di applicabilità del decreto legislativo risultano ineludibilmente poste dall'art. 2, comma 2, del decreto stesso, senza che alle amministrazioni regionali o provinciali, ancorché dotate di attribuzione legislativa esclusiva, sia dato poterle derogare *in peius*, così come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 380/2007.

Il comma 2, nella misura in cui attribuisce all'Osservatorio faunistico provinciale il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico, contrasta con quanto stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo attuativo della norma comunitaria che detta in maniera dettagliata i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico. Si tratta di requisiti minimi volti a realizzare misure idonee di conservazione e, quindi, rientranti nella competenza, legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Inoltre, tale disposizione contrasta con gli artt. 4, comma 2, lettera b) e 5 del d.lgs n. 73/2005 che prescrivono la competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, sia in ordine ai motivi e alle condizioni per la chiusura dei giardini zoologici sia in relazione al successivo trasferimento degli animali.

Il comma 3 dell'art. 13 si pone in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 73/2005 sotto diversi profili. In primo luogo, prevede che l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica è rilasciata con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. Così disponendo, la legge regionale interviene su una materia disciplinata a livello statale dal d.lgs. n. 73 del 2005, «Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini, zoologici», il quale, invece, all'articolo 4 prevede che la licenza per l'apertura del giardino zoologico è rilasciata con «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata».

L'Istituzione dei giardini zoologici è finalizzata a soddisfare esigenze, quali la conservazione della biodiversità, la protezione della fauna selvatica e la salvaguardia della diversità biologica, che non escludono la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La prescritta autorizzazione provinciale, pertanto, si pone come sostitutiva della disciplina statale così da poterne pregiudicare gli obiettivi che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme, sull'intero territorio nazionale. In secondo luogo, tale disposizione, nella misura in cui riconosce all'Osservatorio faunistico provinciale una funzione ispettiva diretta ad accertare la presenza del presupposti, contrasta con l'art. 6 del d.lgs. n. 73/2005 che riconosce tale ruolo in capo al Ministero dell'ambiente che può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, dei medici veterinari, di zoologi e di esperti nel settore.

Sono ugualmente censurabili i commi quarto e sesto del provvedimento in esame in quanto in contrasto con le disposizioni del d.lgs. n. 73/2005 su richiamate, concernenti le procedure di modifica delle licenze ed i compiti di sorveglianza e controllo attribuiti al Corpo forestale provinciale e non al Ministero dell'ambiente, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 73/2005.

Il comma 5, prevedendo la sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità per le specie appartenenti alle famiglie dei canidi, mustelidi, felidi, cervidi e bovidi, limitatamente ai giardini zoologici, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3, del decreto che stabilisce una generale sostituzione della licenza alla dichiarazione di idoneità.

C) Quanto all'art. 5, comma 3, particolarmente nella parte in cui si prevede che l'Assessore provinciale competente in materia di caccia, su proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, possa estendere il divieto di prelievo anche ad altre specie di fauna selvatica di cui all'art. 4 nonché disporre ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia, valgono considerazioni analoghe; e cioè che la disciplina dettata dalla provincia viene a porsi in contrasto con disposizioni di origine comunitaria, e segnatamente quelle recate nel d.P.R. n. 357/1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, nonché con il riparto di competenze legislative stabilito nel vigente assetto costituzionale, alla stregua del quale la materia della caccia, nella misura in cui impinge nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartiene in primo luogo alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s). Nella formulazione della norma in questione va rilevata in special modo l'assenza di una clausola di adeguamento automatico a quanto disposto, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 1226, con d.m. 17 ottobre 2007. Invero se da un lato può esser vero che tale decreto non fosse ancor noto ufficialmente all'atto della emanazione della legge provinciale qui impugnata, è comunque vero e incontestabile che era già in vigore e già nota la citata disposizione della legge finanziaria 2007, che stabilisce che le regioni e le province autonome debbono provvedere agli adempimenti previsti dal d.P.R. n. 357/1997, sopra richiamato, sulla base di criteri minimi ed uniformi definiti dal Ministero dell'ambiente (e la ragione di tale uniformità è di tutta evidenza, trattandosi qui di competenza rientrante nella competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), il che, anche per rispetto del principio di lealtà nei rapporti tra le Autonomie locali e lo Stato), avrebbe dovuto indurre la provincia autonoma quanto meno ad astenersi, per l'intanto, dall'emanare la disciplina in questione.

D) L'art. 21, comma 1, contrasta con quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 in relazione sia alle condizioni che consentono gli abbattimenti (per la normativa statale, si tratta di importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche e non legate alla semplice produzione di danni alle colture agrarie e al bosco, come disposto invece dalle legge in esame), sia alla competenza esclusiva dell'INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) a rendere il parere in ordine alla necessità di porre in essere un piano di controllo di una certa specie nonché a verificare preliminarmente l'inefficacia dei metodi ecologici di contenimento. La norma provinciale, invece, nel primo punto, si limita ad indicare i danni al bosco e alle colture agrarie, nel secondo punto, il provvedimento provinciale attribuisce le funzioni di prescrivere i piani di abbattimento all'assessore provinciale. Con ciò, la disposizione viene ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

E) L'art. 22, infine, presenta rilievi di illegittimità costituzionale, in quanto, disciplinando fattispecie penali, non si limita, ad un semplice rinvio alle norme statali in materia di caccia previste nell'art. 33 della legge n. 157/1992, ma le introduce nel proprio ordinamento con la norma esaminata. In tal modo viene ad invadere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., ed eccede dalla competenza legislativa provinciale, di cui all'art. 8, primo comma, dello statuto speciale che non riconosce alla provincia l'esercizio della potestà legislativa in tale ambito materiale.

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1 e 22 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 12 ottobre 2007, n. 9.*

*Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:*

- 1) *Estratto della deliberazione del C.d.m. del 29 novembre 2007;*
- 2) *Copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 6 dicembre 2007

*L'Avvocato dello Stato: Paolo COSENTINO*

N. 52

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 dicembre 2007*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Basilicata - Procedure autorizzatorie semplificate in aree vincolate - Interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a regime ordinario nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, a condizione che siano conformi allo strumento urbanistico regionale o in variante allo strumento urbanistico generale purché riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico - Mancata preventiva verifica di compatibilità tra la pianificazione paesaggistica regionale e i principi fissati all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché carenza di intesa con il Ministero - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, lesione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, subordinazione del valore primario ed assoluto della tutela del paesaggio al governo del territorio.**

- Legge della Regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17, art. 1.
- Costituzione, artt. 9, comma secondo, 117, comma secondo, lett. s), 118, comma terzo, e 120; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 143 e 156.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con sede in Potenza, per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge regionale del 22 ottobre 2007, n. 17 (pubbl. in B.U.R. n. 50 del 26 ottobre 2007) recante «Modifiche e integrazioni alla l.r. 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta», con specifico riguardo all'art. 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s) e 118, terzo comma, 120 Cost., e a ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Nel B.U.R. n. 50 del 26 ottobre 2007 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Basilicata n. 17/2007, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedente l.r. 12 febbraio 1990, n. 3, in tema di Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta, in particolare aggiungendo al comma 4 dell'art. 6 di tale precedente legge un ulteriore comma 5 del seguente tenore:

«Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalità C), nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d'Ambito, sono ammessi nei seguenti casi:

a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla l.r. 7 agosto 1996, n. 37;

b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all'art. 27 della l.r. 11 agosto 1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico, siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d'Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d'urgenza valutate in sede di Conferenza di Localizzazione».

Avverso la legge n. 17/2007, con specifico riguardo all'art. 1, in quanto ritenuto contrastante col vigente riparto costituzionale (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.) delle competenze in materia di legislazione esclusiva nonché di altri principi desumibili dalla vigente Costituzione (quale la tutela del paesaggio e la leale collaborazione), il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico riguardo al disposto dell'art. 1; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni.

La legge che si impugna detta disposizioni in materia di interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi a regime ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.r. n. 3 del 1990, nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, ai sensi del già citato art. 4 della l.r. n. 3/1990.

È da rilevare che gli interventi in questione interessano aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico.

Ciò posto, occorre rammentare che lo Stato, per quel che riguarda la tutela del paesaggio, ha potestà legislativa esclusiva, ex art. 117 cit., secondo comma, lett. s), ed in esercizio di detta potestà ha dettato, con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), regole specifiche per la verifica di compatibilità tra la pianificazione paesaggistica regionale, ove esistente, ed i principi, cui detta pianificazione si sarebbe dovuta informare, al momento fissati all'art. 143 del Codice.

Poiché la Regione Basilicata al momento dell'entrata in vigore della novella al Codice (disposta, per quel che riguarda il paesaggio, con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157) era dotata di uno strumento di pianificazione territoriale regionale con considerazione dei valori paesaggistici, redatto secondo le procedure dettate con la l.r. n. 3/1990, avrebbe dovuto provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 156 del Codice, a verificare la rispondenza di detta pianificazione alle previsioni dell'art. 143 del Codice stesso. Solo a seguito di tale verifica, e solo qualora essa fosse stata effettuata d'intesa con il Ministero, sarebbe stato possibile per la regione, negli ambiti individuati d'accordo con il Ministero medesimo, prevedere procedure autorizzatorie semplificate, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 143 del Codice.

Viceversa, la regione non solo non ha provveduto alla verifica della propria pianificazione, ai sensi dell'art. 156 del Codice, ma ha disposto, con l'art. 1 della legge n. 17/2007 qui impugnata, procedure autorizzatorie semplificate, in aree vincolate, nella sostanza stabilendo la ammissibilità di interventi di trasformazione del territorio a condizione che essi siano conformi al solo strumento urbanistico o addirittura in variante allo strumento urbanistico purché «riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico» (v. art. 6, comma 5, lett. b, l.r. n. 1990, come introdotto dall'art. 1, l.r. n. 17/2007).

Il che equivale ad ammettere, sia pure in aree vincolate ma «classificate di basso valore paesaggistico» (v. art. 6, comma 4, principio, l.r. n. 3/1990), la equivalenza fra l'interesse pubblico preordinato alla tutela del paesaggio e l'interesse pubblico finalizzato al governo del territorio.

Alla luce di quanto esposto sembrano sussistere diversi profili di illegittimità della disposizione richiamata, sia in rapporto al principio di leale collaborazione nei rapporti fra Stato e regioni (principio espressamente enunciato all'art. 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'esercizio da parte dello Stato, di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle regioni, ma avente valenza generale), sia in rapporto all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (che attribuisce potestà legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela del paesaggio, ed in attuazione del quale è stata dettata la disciplina del Codice ed in particolare gli artt. 156 e 143, disattesi dalla disposizione regionale qui impugnata), sia in rapporto alla gerarchia sussistente, secondo Costituzione, fra la tutela del paesaggio ed il governo del territorio (per la chiara enunciazione della tutela del paesaggio quale valore primario ed assoluto, sovraordinato, fra l'altro, anche al governo del territorio, v. la recentissima sentenza di codesta Corte costituzionale n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre 2007).

*P. Q. M.*

*Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'art. 1 della legge della Regione Basilicata del 26 ottobre 2007, n. 17.*

*Si depositeranno, con l'originale notificato del presente corso:*

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell' 11 dicembre 2007;*
- 2) Copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 13 dicembre 2007

*L'Avvocato dello Stato: Paolo COSENTINO*

N. 837

*Ordinanza del 6 settembre 2007 emessa dal Tribunale - Sezione per il riesame di Napoli  
sull'appello proposto da Izzo Antonio*

**Processo penale - Misure cautelari personali - Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale - Mancata previsione dell'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento della misura di garanzia disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del giudizio di appello - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa.**

- Codice di procedura penale, art. 294.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato, all'esito dell'udienza camerale del 23 luglio 2007, la seguente ordinanza sull'appello presentato il 27 giugno 2007 dalla difesa di Izzo Antonio avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello in data 18 giugno 2007 con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta a seguito di aggravamento disposto *ex art.* 276, comma 1 c.p.p.;

Rilevato che con l'impugnato provvedimento la corte ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo che trattandosi di procedura sanzionatoria non occorresse né la richiesta del p.m. né il successivo interrogatorio di garanzia *ex art.* 294 c.p.p.;

che, con i motivi d'appello, la difesa deduce che il più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, cui ha già aderito altra sezione del Tribunale del riesame di Napoli, distingue tra l'aggravamento *ex art.* 276, comma 1-*ter* (violazione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari) caso nel quale l'interrogatorio non è prescritto, e quello invece disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1, in cui invece l'interrogatorio deve ritenersi prescritto a pena di decadenza della misura e chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza e la declaratoria d'inefficacia della misura aggravata.

Osserva che effettivamente l'orientamento più recente e condivisibile della giurisprudenza della Corte di cassazione (*cf.* sez. 3ª, 7 aprile 2005 n. 21407 e da ultimo sez. 6ª, sent. 1600 del 2 ottobre dep. 23 novembre 2006), cui ha già aderito altra sezione di questo tribunale con la decisione citata nei motivi d'appello, ritiene che in caso di aggravamento della misura disposto a norma dell'art. 276, comma 1 c.p.p. — che avviene in forza di un potere largamente discrezionale del giudice — la mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia comporti la decadenza della misura aggravata a norma dell'art. 302 c.p.p. dal momento che l'interrogatorio — attraverso il quale il soggetto che ha subito l'aggravamento può rappresentare le proprie ragioni, in fatto e diritto, sulla sussistenza della trasgressione, sulla sua reale entità e sull'incidenza sulle esigenze cautelari — deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 294 c.p. trattandosi di situazione non dissimile, sotto il profilo dell'incidenza sulla libertà personale, da quella di una misura applicata *ex novo* e non potendosi ritenere adeguatamente tutelato il diritto di difesa dell'interessato dall'esperibilità dell'impugnazione dovendo invece esso esser garantito con la tempestività, necessaria tutte le volte che si versa in materia di libertà personale, che solo l'interrogatorio da eseguirsi nel termine perentorio prescritto, può assicurare.

Nel caso di specie tuttavia l'aggravamento della misura è stato disposto dal tribunale dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della trasmissione degli atti alla Corte d'appello di tal che non può applicarsi l'art. 294 c.p.p. che espressamente limita l'obbligo dell'interrogatorio al momento in cui è dichiarato aperto il dibattimento, con la conseguenza che il gravame dovrebbe esser rigettato, anche alla luce dell'ordinanza n. 230 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 294 e dell'art. 302 c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Senonchè, ad avviso del Collegio, la fattispecie in esame si differenzia nettamente, sia sotto il profilo strutturale che sotto quello meramente temporale, da quella in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità ritenuta infondata con la predetta ordinanza della Corte costituzionale che riguardava un'ipotesi di emissione di misura cautelare nel corso del dibattimento tanto che la Corte ne ha ritenuta l'infondatezza «avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la

fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie *de libertate* apprestato in esso dal sistema». Invero dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del giudizio d'appello manca per il giudice che procede «la possibilità di verificare sia la legittimità dello *status*, sia la permanenza delle condizioni che determinarono l'adozione della misura custodiale (cfr. sentenza Cost. n. 32 del 1999) e per l'imputato quella di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento, a norma dell'art. 494 cod. proc. pen.», residuando, per quest'ultimo, solo quella di attivare i rimedi impugnatori *de libertate* con il relativo contraddittorio camerale che è stato ritenuto insufficiente dalla surrichiamata giurisprudenza della Corte di cassazione. Inoltre il caso dell'aggravamento della misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. non è equiparabile a quello della misura emessa contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo grado per il quale pure la legge non prevede la necessità dell'interrogatorio di garanzia dal momento che siffatta misura è emessa all'esito del dibattimento nel corso del «quale si introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico degli atti, che assumono i connotati tipici di quelli esperibili nella istruzione probatoria; ma anche una significativa *mutatio* circa la sfera delle attribuzioni giurisdizionali che si realizza, appunto, attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena del merito: con l'ovvia conseguenza, pertanto, di rendere pienamente (e naturalmente) compenetrata in essa l'intera gamma delle varie attribuzioni "incidentali", fra le quali — innanzi tutto — proprio quelle di natura cautelare» (così ord. Corte cost. 2 n. 230/2005).

Ne consegue che, mentre in ordine alla misura emessa *ex art. 275*, comma 1-*bis* si verifica quella coesistenza e assorbimento delle funzioni cautelari in quelle di merito, nel che sta quel valore di «immanenza» richiamato dalla sentenza n. 32 del 1999, non altrettanto è a dirsi per l'aggravamento disposto *ex art. 276*, comma 1 c.p.p. in quanto rispetto alla violazione che l'ha determinato il giudice che procede ha solo le attribuzioni incidentali di natura cautelare di cui all'art. 276 c.p.p. caratterizzate da ampia discrezionalità ciò che comporta, come ritenuto dalla Cassazione, la necessità di un tempestivo controllo sulla indispensabilità dell'aggravamento della misura, che solo l'interrogatorio può assicurare. Peraltro alcun ulteriore ostacolo di carattere sistematico può esser ravvisato atteso che l'eccentricità dell'interrogatorio rispetto alla fase dibattimentale ricordata dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 230/2005 non sussiste dopo la chiusura della fase in questione e rispetto ad un fatto che non attiene al merito dell'imputazione per cui si procede.

Sotto il profilo temporale poi è appena il caso di evidenziare che l'intervallo di tempo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio d'appello può esser (o meglio è) caratterizzato da un'estensione maggiore rispetto a quella intercorrente tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare ciò che (con riguardo a tempo intercorrente tra la trasmissione degli atti e l'apertura del dibattimento) indusse la Corte costituzionale ad emettere la seconda pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 294 c.p.p. di cui alla sentenza n. 32 del 1999 con la conseguenza di generare quella stessa ingiustificata compromissione del diritto di difesa che indusse la Corte ad adottare le citate pronunce di illegittimità costituzionale e rendere «ancor più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima» (sent. n. 32/1999 cit).

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio nel caso di aggravamento della misura disposto ai sensi dell'art. 276, comma 1 c.p.p. dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino all'inizio del giudizio d'appello.*

*Sospende il giudizio relativo all'appello proposto nell'interesse di Izzo Antonio avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti e comunicazioni, anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.*

Così deciso in Napoli, udienza del 23 luglio 2007.

*Il Presidente estensore: CARIELLO*

N. 838

*Ordinanza dell'11 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo  
nel procedimento penale a carico di Paccani Ferdinando*

**Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applicazione di tale termine a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di maggiore gravità.**

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

### IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del procedimento penale n. r.g. 567/05 g.d.p. - n. 4075/03 p.m. a carico di Paccani Ferdinando nato il 16 agosto 1967 ad Alzano Lombardo (Bergamo) ed ivi residente in via Grazioli n. 10;

Atteso che il predetto è chiamato a rispondere, con decreto di citazione emesso in data 19 agosto 2005, del reato di cui agli artt. 582 e 612 c.p., commesso in data 11 aprile 2003;

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 aprile 2006, possono applicarsi, *ex art. 10*, terzo comma, legge n. 251/2005, ove più favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorché per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, può essere aumentato di un quarto, fino a tre e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 274 (2000 può essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere *a)* seconda parte, *b)* e *c)*, la sanzione della permanenza domiciliare e del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che il reato per cui è processo, stante il tenore dell'imputazione, è di competenza del giudice di pace e quindi ai sensi dell'art. 2 c.p., soggetto al più favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto pertanto che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; e che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravità dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo,

### O S S E R V A

Innanzitutto deve ritenersi che il disposto dell'art. 157, comma 5 c.p., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, legge n. 251/2005, sia riferibile a reati conclusivamente di competenza del giudice di pace, puniti con la permanenza domiciliare o il lavoro sostitutivo. Ed infatti, se diversamente intesa, la norma risulterebbe inapplicabile, in quanto priva di qualsivoglia concreto riferimento.

Rilevanza va attribuita al fatto che l'art. 52, d.lgs. n. 274/2000 contempra un meccanismo sanzionatorio a griglia, prevedendo al secondo comma, lett. *a)*, seconda parte, lett. *b)* e lett. *c)*, in alternativa alle altre, anche la mera pena pecuniaria, dovendosi escludere che, per il solo fatto della possibilità di irrogare quest'ultima, debba aversi riguardo al termine dettato dall'art. 157, comma 1 c.p., in forza del quale la prescrizione matura in almeno sei anni per i delitti e in almeno quattro anni per le contravvenzioni, anche se puniti con la sola pena pecuniaria.

Il primo comma infatti correla il termine alla natura del reato mentre il quinto comma al fatto in sé che la legge stabilisca una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.

Né, peraltro, stante il tenore della norma, potrebbe aversi riguardo al tipo di trattamento in concreto irrogato, atteso che la prescrizione è correlata alla pena edittalmente prevista.

Ne consegue, pertanto, che vi sono reati attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, in genere quelli meno gravi, per i quali è irrogabile la sola pena pecuniaria: si tratta dei casi contemplati dall'art. 52, primo comma, d.lgs. n. 274/2000, cioè dei reati originariamente puniti con la sola pena pecuniaria, come la minaccia semplice di cui all'art. 612 c.p., e dei casi contemplati dall'art. 52, secondo comma, lett. a) prima parte, cioè dei reati per i quali era prevista la pena detentiva non superiore a mesi sei alternativa a quella pecuniaria, come nel caso dell'ingiuria di cui all'art. 594 c.p.

Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di competenza del giudice di pace sono soggetti a termini di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel quel caso il termine è di anni 6 per i delitti e di anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza domiciliare o lavori di pubblica utilità, nel caso il termine è comunque di tre anni.

Tale regime prescrizionale, non suscettibile di altra interpretazione, è più favorevole in ordine ai reati più severamente puniti mentre è più severo per i reati meno gravi.

Ed invero va rilevato in proposito che, se taluno minaccia di picchiare un altro individuo il delitto di cui agli artt. 612 e 581 c.p., punito con pena pecuniaria è soggetto al termine prescrizionale di anni sei, mentre se lo stesso individuo passa effettivamente a vie di fatto, procurando lesioni lievi, il reato, punito anche con permanenza domiciliare o lavoro sostitutivo, è soggetto al termine di prescrizione di anni tre. Analogamente nel rapporto tra ingiuria e diffamazione.

È costituzionalmente ammissibile una simile palese disparità evidente di trattamento?

Ad una siffatta irrazionalità non può ovviarsi che con l'unificazione del termine di prescrizione per tutti i reati di competenza del giudice di pace, nel senso che sia per essi indistintamente applicabile il termine di anni tre, come previsto dall'art. 157, quinto comma c.p.

Ciò risponde del resto all'*eadem ratio* della creazione di un «diritto mite», in cui la mitezza si rifletta non solo nel trattamento sanzionatorio ma anche nella delimitazione del lasso temporale entro il quale permane l'interesse alla punizione.

La questione è nella specie rilevante, in quanto all'imputato sono contestati il reato di lesioni personali lievi, per il quale è applicabile il termine di prescrizione più breve e che dunque potrebbe considerarsi già prescritto, e il reato di minaccia semplice, per il quale è teoricamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria di anni sei aumentabile di un quarto fino a anni sette e mesi sei, o che è lo stesso, il termine di anni cinque aumentabile fino ad anni sette e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251/2005, ma che potrebbero parimenti considerarsi prescritti in caso di ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la Questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma c.p., come novellato dall'art 6, legge n. 2517/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace.*

*Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bergamo, addì 31 maggio 2007

*Il giudice di pace: ZUCCAROTTO*

N. 839

*Ordinanza del 4 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari  
sull'istanza proposta da Tagliamento Raffaele*

**Esecuzione penale - Istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione - Competenza a decidere - Ipotesi di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona - Mancata previsione che la competenza a decidere rimanga attribuita al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che al momento della presentazione dell'istanza era competente per l'esecuzione - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo.**

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 6.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, 97, primo comma, e 111, comma secondo.

### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento relativo a Tagliamento Raffaele (nato a Napoli il 3 gennaio 1949 ed ivi residente alla via Gasparrini n. 30 — libero sospeso *ex art.* 656, quinto comma c.p.p.) avente ad oggetto istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale *ex art.* 47 o.p. — detenzione domiciliare — semilibertà in relazione alla pena, di cui al cumulo emesso dal p.m. presso il Tribunale di Terni in data 26 marzo 2007 (pena inflitta: anni 6 mesi 8 recl. + mesi 1 giorni 15 di arresto — pena residua: anni 2 mesi 11 giorni i recl.).

Si solleva, *ex officio* questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso Distretto di Corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. — era competente per l'esecuzione.

1) *Non manifesta infondatezza della questione.*

Il p.m. presso il Tribunale di Trani in data 24 agosto 2004 ha sospeso *ex art.* 656, sesto comma c.p.p. l'ordine di carcerazione emesso in pari data nei confronti del Tagliamento in riferimento alla pena inflitta dal Tribunale di Trani con sentenza del 7 novembre 2002 riformata dalla Corte d'appello di Bari con sentenza del 22 settembre 2003 (pena inflitta: anni 3 di reclusione per i reati di truffa e ricettazione commessi nel 1997); la suddetta sentenza di condanna e il pedissequo ordine di sospensione dell'esecuzione del 24 agosto 2004 sono stati entrambi trasmessi il 14 dicembre 2004 a questo tribunale di sorveglianza unitamente all'istanza — presentata dal condannato — di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale *ex art.* 47 o.p., detenzione domiciliare o semilibertà.

Tuttavia, nelle more della decisione da parte di questo tribunale di sorveglianza si è verificato che:

a) la sentenza, emessa dal Tribunale di Trani in data 7 novembre 2002 e riformata dalla Corte d'appello di Bari con sentenza del 22 settembre 2003, è stata assorbita nel cumulo emesso il 16 settembre 2004 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Trento.

b) Il cumulo p.g. Trento del 16 settembre 2004 è stato a sua volta assorbito nel cumulo emesso il 26 marzo 2007 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni (pena inflitta: anni 6 mesi 8 recl. + mesi 1 giorni 15 di arresto) e tale provvedimento di cumulo è stato sospeso dal suddetto p.m. ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.

c) La Corte d'appello di Trento — in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo p.g. Trento del 16 settembre 2004 — con provvedimento dell'11 ottobre 2006 ha concesso l'indulto *ex lege* n. 241/2006 per anni 2 mesi 7 giorni 12 di reclusione.

d) Il Tribunale di Terni a sua volta — in funzione di giudice dell'esecuzione della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 13 marzo 2006 — con provvedimento del 14 novembre 2006 ha applicato l'indulto *ex lege* n. 241/2006 per mesi 1 e giorni 15 di arresto.

e) Infine il Tribunale di Terni con provvedimento del 17 aprile 2007 — in funzione di giudice dell'esecuzione del cumulo p.m. Terni del 26 marzo 2007 in cui è stata nel frattempo assorbita la sentenza emessa dal Tribunale di Terni il 13 marzo 2006 — ha concesso l'indulto *ex lege* n. 241/2006 per ulteriori mesi 3 e giorni 3 di reclusione.

Orbene, si dà atto che ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p. il tribunale di sorveglianza territorialmente competente, qualora il condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p.p. abbia presentato istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che cura l'esecuzione del titolo, in relazione al quale è stata inoltrata detta istanza.

Tuttavia, si ritiene che l'art. 656, sesto comma c.p.p. trovi applicazione solamente nell'ipotesi in cui la pena da espiare sia stata inflitta con una o più sentenze definitive, in riferimento alle quali prima il p.m. competente emetta apposito ordine di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. e poi il condannato «libero sospeso» presenti entro 30 giorni apposita istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione. Infatti, il tenore della disposizione testé richiamata è chiaramente nel senso di legare strettamente tra loro sul piano logico-temporale i seguenti atti procedurali: emissione dell'ordine di carcerazione e del relativo provvedimento di sospensione dell'esecuzione da parte del p.m. competente; concessione del termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione e deposito di detta istanza da parte del condannato in relazione esclusivamente a quelle sentenze definitive, la cui esecuzione è stata già provvisoriamente sospesa dal p.m. competente.

Per converso, l'art. 656, quinto e sesto comma c.p.p. nulla prevede nel caso in cui, dopo la presentazione da parte del condannato dell'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena inflitta con una o più sentenze definitive, sopraggiungano altre sentenze definitive di condanna emesse da giudici di diverso distretto di corte d'appello e queste sentenze siano assorbite — come nella fattispecie *sub iudice* — in un apposito provvedimento di cumulo adottato dal p.m. territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 c.p.p.

In questa particolare ipotesi trova applicazione il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, sesto comma c.p.p., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello — è del tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

A questo approdo ermeneutico si perviene sulla base della semplice constatazione che, qualora il condannato abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p., la normativa processuale penale (*cf.* il tenore dell'art. 656, sesto comma c.p.p. e dell'art. 677, secondo comma, ultimo periodo c.p.p.) è chiaramente nel senso di agganciare e legare strettamente — sul piano territoriale — la competenza del tribunale di sorveglianza a quella del p.m. che cura l'esecuzione della condanna definitiva, prevedendo espressamente che l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente è determinata dal luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. preposto ad eseguire il titolo definitivo.

Questa scelta normativa valorizza il *locus commissi delicti*, il quale è l'elemento oggettivo utilizzato per individuare prima l'ufficio del p.m. territorialmente competente per le indagini e il giudice che deve accertare la responsabilità dell'imputato; poi il p.m. preposto ad eseguire la sentenza definitiva di condanna e a sospenderne eventualmente l'esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.; infine, il tribunale di sorveglianza competente a decidere sull'istanza di accesso a misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato «libero sospeso» *ex art.* 656, quinto comma c.p.p.

In altre parole, applicando al caso di specie il suddetto criterio legale, si perviene alla conclusione che il tribunale di sorveglianza competente è quello del luogo in cui ha sede la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e, segnatamente, il Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Si evidenzia, comunque, che la questione in oggetto, concernente l'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente, non possa essere risolta, applicando analogicamente (*analogia legis*) il principio sancito dall'art. 5 c.p.c. secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e, perciò, sono irrilevanti i successivi mutamenti dello stato medesimo (*perpetuatio jurisdictionis*).

Infatti, è noto che il ricorso alla c.d. *analogia legis* è possibile a condizione che la fattispecie *sub iudice* non sia affatto disciplinata dalla legge; per converso, si è prima evidenziato che la questione della competenza territoriale, oggetto della presente procedura di sorveglianza, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, quarto comma c.p.p. secondo cui — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna — è competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e, cioè, del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che, avendo emesso apposito provvedimento di cumulo ai sensi dell'art. 663 c.p.p., ne cura l'esecuzione.

Né si può applicare al caso di specie — per *analogia juris* — il principio generale della c.d. *perpetuatio jurisdictionis*, in quanto valgono al riguardo le stesse ragioni che precludono il ricorso al criterio della c.d. *analogia legis* e, segnatamente, il fatto che negli artt. 655, primo comma e 665, quarto comma c.p.p. — come si è già evidenziato — è contemplato il criterio legale da utilizzare ai fini dell'individuazione del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Neppure si può invocare il criterio della *perpetuatio jurisdictionis* sancito dall'art. 677, primo comma c.p.p., perché tale disposizione disciplina la diversa e autonoma ipotesi del condannato detenuto in istituto penitenziario e non già quella del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p.

In definitiva, la questione della competenza territoriale nella presente procedura di sorveglianza va risolta secondo il principio enucleabile dal combinato disposto degli artt. 655, primo comma e 665, quarto comma c.p.p., secondo cui la competenza — nel caso di sopravvenienza di altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello — appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima; cioè, nel caso di specie al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Si ritiene, però, che il criterio sulla competenza territoriale ricavabile dagli artt. 655, primo comma e 665, quarto comma c.p.p. sia estremamente «mobile», dal momento che consente al tribunale di sorveglianza originariamente competente ai sensi dell'art. 656, sesto comma c.p.p. di dichiararsi incompetente e perciò di trasmettere gli atti di procedura a quel diverso tribunale di sorveglianza che nel frattempo — a seguito della sopravvenienza di altra sentenza irrevocabile pronunciata da giudice di diverso distretto di corte d'appello — sia diventato competente; a sua volta quest'ultimo tribunale di sorveglianza, qualora nelle more della decisione sopraggiungano altre sentenze definitive di altro distretto, sarà costretto a declinare la competenza in favore di quel tribunale di sorveglianza, che nel frattempo è diventato territorialmente competente.

Appare chiaro che questi continui e ripetuti spostamenti di competenza per territorio, la quale potrà cristallizzarsi definitivamente soltanto nel momento in cui il tribunale di sorveglianza decide prima che sopravvengano altre sentenze definitive di condanne pronunciate da giudici di altri distretti di corte d'appello, si pongano in oggettivo contrasto con i principi sanciti dagli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost.

Invero, il «rimbalzo» di competenza territoriale da un tribunale di sorveglianza all'altro:

in primo luogo viola il principio di naturalità e precostituzione del giudice, di cui all'art. 25, primo comma Cost., perché rende impossibile individuare a priori il tribunale di sorveglianza territorialmente competente a decidere sull'istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione presentata da chi è stato condannato con più sentenze emesse da giudici di diversi distretti di corte d'appello;

in secondo luogo allunga irragionevolmente i tempi di definizione del procedimento e, perciò, non ne assicura la ragionevole durata, precludendo così l'attuazione del principio sancito dall'art. 111, secondo comma Cost.;

in terzo luogo rischia di far girare «a vuoto» — per un tempo più o meno lungo — la stessa attività giurisdizionale con conseguente dispendio di energie e risorse sul piano umano ed economico, concretizzando così la violazione del principio costituzionale di «buon andamento», che informa l'attività di ogni amministrazione pubblica (art. 97, primo comma. Cost.).

## 2) Rilevanza della Questione nella fattispecie concreta per cui è procedura.

La questione di legittimità costituzionale rileva nella presente procedura di sorveglianza.

Infatti, se la questione venga ritenuta fondata e perciò sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, questo tribunale di sorveglianza è territorialmente competente a decidere sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato; per converso, se la questione sia ritenuta inammissibile o rigettata, a questo tribunale di sorveglianza non resta che trasmettere gli atti al diverso tribunale di sorveglianza territorialmente competente e, cioè, al Tribunale di sorveglianza di Perugia.

P. Q. M.

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, primo comma, 111, secondo comma e 97, primo comma Cost. — dell'art. 656, sesto comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che nelle more della decisione sull'istanza di concessione di misura alternativa alla detenzione, qualora sopravvengano altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di diverso distretto di corte d'appello nei confronti della stessa persona e il p.m. competente determini la pena ai sensi dell'art. 663 c.p.p.,*

la competenza a decidere rimanga ferma in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che — al momento della presentazione di detta istanza da parte del condannato «libero sospeso» ai sensi dell'art. 656, quinto comma c.p.p. — era competente per l'esecuzione;

2) Sospende il procedimento di sorveglianza in corso ed ordina trasmettersi — a cura della cancelleria — i relativi atti alla Corte costituzionale;

3) Dispone che copia della presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti del procedimento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del tribunale di sorveglianza, addì 2 ottobre 2007.

Il Presidente estensore: MASTROPASQUA

08C0013

N. 840

Ordinanza del 7 maggio 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria. sul ricorso proposto da Puntorieri Massimo ed altri contro Ministero dell'interno

**Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale, non muniti del diploma di laurea e precedentemente inquadrati nell'area «C» - Inquadramento nel ruolo per diplomati (Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi) anziché nel ruolo per laureati (Direttori e Direttori-vice dirigenti) - Irragionevolezza e disparità di trattamento - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, art. 152, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 402/2006 r.g. proposto dai sigg. Puntorieri Massimo, Triolo Carmelo, Lanfranca Marcello, Costantino Antonino, Festa Carlantonio, Ferito Domenico, D'Aqui Vincenzo, Ricci Luigi, Corigliano Clemente e Nutile Enrico, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Mazzei e Carmela Festa e domiciliati presso la segreteria del T.a.r. di Reggio Calabria;

Contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato *ope legis* presso gli uffici di Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento *in parte qua* del decreto del Ministero dell'interno del 24 novembre 2005 notificato ad uno solo dei ricorrenti in data 8 marzo 2006, nonché di tutti i provvedimenti applicativi e presupposti o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto il controricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 18 aprile 2007, ed ivi uditi l'avv. Carmela Festa e l'avv. dello Stato Angelo Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

## F A T T O

Premettono in fatto gli odierni ricorrenti di essere tutti provenienti dal profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi della VII qualifica funzionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ex art. 5 del d.P.R. n. 335/1990 e di aver già svolto mansioni direttive. A seguito della stipula del CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000 venne istituita l'area direttiva «C» in cui venne inquadrato tutto il personale con funzioni direttive, mentre all'area «C» rimase sovraordinato solo il ruolo della dirigenza.

Tuttavia con il decreto legislativo n. 217/2005 si è provveduto a distinguere nell'area «C» il personale diplomato da quello laureato, attribuendo al personale laureato ruolo e qualifica corrispondenti a quelli originariamente riconosciuti al personale dell'area «C», mentre al personale diplomato è stato attribuito un ruolo inferiore a quello direttivo precedentemente proprio dell'area «C»; in altri termini sono creati un ruolo per i diplomati (ispettori e sostituti direttori antincendi) ed uno per i laureati (direttori e direttori-vice-dirigenti).

Con il presente ricorso viene richiesto l'annullamento *in parte qua* del decreto del 24 novembre 2005 laddove in ricorrenti, già funzionari dell'area «C», sono stati inquadrati, nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi di cui all'art. 153 del decreto legislativo n. 217/2005, in un ruolo inferiore a quello di colleghi C1, C2 e C3 laureati. Più precisamente i collaboratori tecnici antincendi (C1) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi esperti (C2) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi capi, i collaboratori tecnici antincendi capi (C3) sono stati inquadrati nella nuova qualifica di sostituti direttori antincendi capi esperti; più correttamente i ricorrenti dovevano essere inquadrati nel nuovo ruolo direttivo attribuito solo ai colleghi laureati con i quali, peraltro, fino ad oggi hanno condiviso l'area direttiva «C».

Viene ancora richiesto in ricorso, previa dichiarazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217/2005, l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vice-dirigenti, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, con conseguente ricostruzione della carriera ed il pagamento delle differenze retributive.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per rilevare in maniera approfondita la peculiarità del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le ragioni che hanno indotto il legislatore a distinguere il personale operativo in possesso di laurea da quello diplomato.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

## D I R I T T O

1. — Con il ricorso in esame i ricorrenti adiscono questo tribunale lamentando la violazione degli art. 45, comma 2, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; degli artt. 15 e 16 della legge n. 300/1970, degli artt. 2, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 11 della legge n. 241/1990, nonché la contraddittorietà, la disparità di trattamento e l'illogicità manifesta da cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato.

2. — Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto che sulla medesima normativa la Corte costituzionale è stata chiamata in causa a seguito di rimessione della questione da parte del T.a.r. Veneto con provvedimento n. 85 in data 16 gennaio 2007; in particolare in quella circostanza è stata dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 162 e 165 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005.

3. — Nella fattispecie questo tribunale ritiene di far propri, con specifico riguardo all'art. 153, commi 1, 2 e 3, del menzionato provvedimento normativo, i sospetti di irragionevolezza in ordine a disposizioni intervenute in una materia nella quale il legislatore gode indiscutibilmente di una significativa discrezionalità, pur sempre nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e della necessità di evitare discriminazioni tra i soggetti interessati.

Si è invece provveduto, con verosimile disparità di trattamento, a distinguere i ruoli e a privare il personale tecnico diplomato del ruolo direttivo, laddove precedentemente vi era identità di mansioni, di responsabilità ed anche di retribuzione, di fatto mortificando anche il patrimonio professionale maturato dopo molti anni di esperienza lavorativa.

4. — A parere del Collegio non può essere ignorato che la disposizione in esame ha riguardo a personale nei cui confronti in passato il diploma di laurea non era stato ritenuto espressione di una superiore professionalità rispetto al diploma di scuola media superiore se accompagnato da una significativa anzianità di servizio; con la nuova normativa il legislatore mostra di aver esclusivo riguardo al titolo di studio superiore, in parte prescindendo dall'esperienza e dalla preparazione professionale indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore.

Sebbene la legge di delega n. 252 del 2004 all'art.2, comma 1, lett. b), punto 2, recasse tra i criteri direttivi al fine del riassetto dei ruoli lo sviluppo verticale e orizzontale sulla base di qualificate esperienze professionali, di titoli di studio e di percorsi di formazione e qualificazione del personale, il legislatore delegato ha insistito esclusivamente sul titolo di studio, in tal modo mettendo a repentaglio le motivazioni dei dipendenti dell'ex area C non laureati che risulterebbero demotivati con conseguente pregiudizio per il buon andamento dell'amministrazione.

5. — Per tutto quanto sopraesposto il Collegio, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte dai ricorrenti, intende sollevare — con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nel nuovo ruolo direttivo con la qualifica di direttori e direttori-vice-direttori, ovvero in un istituendo ruolo direttivo speciale, dei collaboratori tecnici antincendi della VII qualifica funzionale privi di laurea.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei termini sopraindicati.*

*Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Ordina all'Autorità amministrativa di eseguire il presente provvedimento.*

Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del 18 aprile 2007.

*Il Presidente: PASSANINI*

*L'estensore: NUNZIATA*

---

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

In ottemperanza alla decisione n. 487/2007 del 28 maggio 2007, si corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 388/2007 del 7 maggio 2007, nel senso che, ogni qualvolta si legge: «art. 153, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005», deve leggersi «art. 152, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005».

Reggio Calabria, addì 12 giugno 2007

*Il segretario: SGRÒ*

N. 841

*Ordinanza del 17 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Enna  
nel procedimento penale a carico di Mulara Vincenzo ed altri*

**Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Decreto di autorizzazione delle intercettazioni - Mancata previsione, a pena di nullità, della sottoscrizione del giudice - Irragionevolezza rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 426, 546 e 292 cod. proc. pen. - Vanificazione delle garanzie costituzionali a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni.**

- Codice di procedura penale, art. 267.
- Costituzione, artt. 3 e 15.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Mulara Vincenzo ed altri.

### P R E M E S S O

Con ordinanza resa all'udienza dell'11 ottobre 2005, provvedendo sulle richieste di prova avanzate dalle parti, il Collegio, in accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa, non ammetteva le intercettazioni tra presenti autorizzate con decreto n. 156/1997 del G.i.p. di Caltanissetta emesso il 27 settembre 1997, ritenendo che il citato decreto, in quanto privo di sottoscrizione del giudice, fosse invalido e che, pertanto, le operazioni di intercettazione poste in essere in esecuzione dello stesso andassero reputate inutilizzabili.

Con successiva ordinanza resa all'udienza del 18 ottobre 2006 il Collegio, in diversa composizione, in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero, revocava l'ordinanza precedentemente emessa in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto del g.i.p. privo di sottoscrizione, evidenziando che la disciplina del decreto in esame, quale risulta dal combinato degli artt. 125 e 267 c.p.p., non annovera la sottoscrizione del giudice quale requisito a pena di nullità dell'atto; ritenuto, inoltre, che tale difetto dell'atto non fosse riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità generale disciplinate dall'art. 178 c.p.p. e che, pertanto, l'atto andasse ritenuto valido, dichiarava utilizzabili le intercettazioni con esso autorizzate.

Successivamente, i difensori degli imputati chiedevano che il Collegio riesaminasse l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e sollevavano, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 15 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la sottoscrizione del giudice quale requisito a pena di nullità dell'atto.

Evidenziavano, in particolare, che la mancata previsione della sanzione della nullità del decreto di autorizzazione delle intercettazioni privo di sottoscrizione vanifica le garanzie previste dall'art. 15 Cost. negli stessi termini in cui l'art. 13 le disciplina con riferimento alla libertà personale.

A parità di condizioni di tutela costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato, e della libertà personale, dall'altro, il minor rigore che caratterizza la disciplina dell'atto *de quo* rispetto a quella prevista dagli artt. 426 e 546 c.p.p. e dall'art. 292 c.p.p. risulterebbe, dunque, priva di giustificazioni di ordine logico.

## O S S E R V A

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalle difese si appalesa rilevante e non manifestamente infondata.

Il giudizio di rilevanza della questione discende, invero, dalla constatazione della necessità di applicare, in sede di deliberazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni — di cui è stata dapprima negata e successivamente disposta l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento — la norma sospettata di incostituzionalità, di talchè dalla decisione della questione stessa dipende il contenuto della pronuncia che il Collegio si è riservato di emettere sulle richieste delle parti e, in definitiva, sull'istruzione del processo.

In ordine al giudizio di non manifesta infondatezza della questione proposta, richiamate le argomentazioni svolte dalla difesa in seno alla memoria depositata all'udienza del 14 marzo 2007, ritiene il Collegio che la disciplina della sottoscrizione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni di conversazioni, quale risulta dall'art. 267 c.p.p., non appaia, *prima facie*, esente dal sospetto di legittimità costituzionale avanzato dalle parti private. Non sfugge, invero, che nel vigente sistema processualpenalistico i provvedimenti del giudice limitativi di libertà costituzionalmente garantite devono essere adottati per atto scritto, e che per essi è espressamente prevista, a pena di nullità, la sottoscrizione del giudice. Ciò è quanto prevede, ad esempio, l'art. 292 c.p.p., dettato in materia di ordinanze applicative di misure cautelari sia coercitive che interdittive.

Al rigore che caratterizza la disciplina dell'ordinanza *ex art.* 292 c.p.p. non soltanto quando l'atto sia destinato ad incidere sul bene primario della libertà personale, ma anche in ipotesi di limitazioni imposte a beni e diritti di rango meno elevato, come certamente accade quando la misura cautelare applicata abbia natura interdittiva, appare ingiustificatamente ed irragionevolmente contrapporsi, in materia di decreti autorizzativi di operazioni di intercettazione di comunicazioni, la possibilità, ammessa dal sistema risultante dal testo degli artt. 125 e 267 c.p.p., che un atto idoneo a comprimere una libertà costituzionalmente garantita, la cui limitazione, proprio in virtù della tutela costituzionale di cui gode, può avvenire «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge», sia adottato senza la garanzia minima, offerta appunto dalla sottoscrizione, che lo stesso provenga da soggetto investito della funzione giurisdizionale.

Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 15 Cost. ed a disporre, in conseguenza, la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 15 Cost.;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Enna, addì 12 aprile 2007

*Il Presidente:* BRUNO

N. 842

*Ordinanza del 4 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Venezia  
nel procedimento civile promosso da Scattolon Ivana contro Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale, rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita interferenza sul potere giurisdizionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.

### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro n. 651/2005 r.g. tra Scattolon Ivana contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visti gli atti e a scioglimento della riserva che precede;

### O S S E R V A

#### *Termini della controversia.*

La controversia riguarda il mancato riconoscimento, al personale transitato *ex lege* n. 124 del 3 maggio 1999 nei ruoli personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) del Ministero della pubblica istruzione, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.

La ricorrente, premesso di essere stata dipendente di ruolo di ente locale e di essere quindi transitata a decorrere dal 1° gennaio 2000 nei ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per effetto della mobilità d'ufficio del personale ATA ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999, lamenta che l'amministrazione statale in seguito a tale mobilità non le ha riconosciuto l'anzianità maturata presso l'ente di origine: l'ha infatti inquadrata, in violazione dell'art. 8, comma 2 di tale legge, in una tabella stipendiale inferiore rispetto a quella spettante in base all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza.

Viene contestata all'amministrazione la violazione:

dell'articolo 8 della legge n. 124/1999, che nel disciplinare il «Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato» garantisce ai dipendenti il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti i fini, compresa l'anzianità maturata, oltre al conseguimento della nuova posizione stipendiale;

dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza incardinati nell'articolo 3 della Cost. violazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento;

dell'art. 34, d.lgs. n. 29/1993 (attuale art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001) e dell'art. 3 della direttiva n. 77/187;

del principio della parità di trattamento di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 29/1993 (attuale art. 45 del decreto legislativo n. 165/2001);

nullità dell'art. 3 dell'accordo del 20 luglio 2000 e del d.m. 5 aprile 2001;

dell'art. 5 del d.P.C.m. n. 325 del 5 agosto 1988, del d.m. 2 marzo 1989, nonché dell'art. 36 della Cost.;

dei principi di lealtà e buona fede, nonché erronea applicazione delle disposizioni di legge e illogicità manifesta; degli artt. 41 e 97 della Cost., negli artt. 1175, 1375 e 1344 del c.c., nonché del principio di tutela dell'affidamento, dell'obbligo di correttezza e del divieto di eludere norme imperative;

del divieto di *reformatio in peius* e dell'art. 2103 del codice civile.

È chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali di provenienza con condanna del Ministero stesso al pagamento delle differenze stipendiali dovute a partire dal 1° gennaio 2000, oltre interessi e rivalutazione.

Il Ministero dell'istruzione università e ricerca contesta tale pretesa rilevando come ai sensi dell'art. 3 del d.m. 5 aprile 2001, che ha recepito l'accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000, l'inquadramento debba avvenire in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio.

La controversia è identica a molte altre già decise sia da questo tribunale che da altri giudici di merito e sulla questione si è già pronunciata, in termini sempre favorevoli ai lavoratori, anche la Corte di cassazione (pronunce nn. 3224 e 3225 del 17 febbraio 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14 aprile 2005, n. 18652 - 18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27 settembre 2005).

#### *Quadro normativo di riferimento.*

La pretesa attorea è dunque fondata sull'art. 8, comma 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il cui comma 1 dispone che «il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province».

Il comma 2 prevede che «Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto».

Il comma 4 prevede che «il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto della Pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della programmazione economica e per la funzione pubblica sentite le associazioni dei comuni, province ed enti montani».

In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la disciplina di modalità e tempi del trasferimento sono stati emanati il d.l. n. 184 del 23 luglio 1999, l'accordo ARAN/OO.SS. del 20 luglio 2000 ed il successivo d.l. 5 aprile 2001.

Il decreto interministeriale n. 184/1999 ha imposto agli enti locali di provvedere, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale ATA che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge n. 124/1999, mediante applicazione del C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione il compito di determinare la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento nell'ambito del Comparto scuola.

Il comma 2 dell'art. 3 di tale decreto prevede in particolare che «con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli enti previa contrattazione collettiva fra l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 47, legge n. 428/1990. Gli inquadramenti individuati verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli studi».

L'accordo OO.SS./ARAN del 20 luglio 2000 — recepito dal d.m. 5 aprile 2001 — stabilisce che al personale di cui all'accordo, pur «nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro», cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2000 il C.C.N.L. 1° aprile 1999 di regioni autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. della scuola.

L'art. 3, comma 1, riferendosi al personale transitato dal comparto regioni e autonomie locali al comparto scuola ex legge n. 124/1999, prevede che ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B), d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999...», senza alcun riferimento all'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.

Rispetto a tale originario quadro precettivo, che poneva un problema di portata e validità dell'art. 3, comma 1 dell'accordo 20 luglio 2000 - d.m. 5 aprile 2001 rispetto all'art. 8, comma 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sopravvenuta la recente disposizione di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2005).

Ai sensi di tale disposizione «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla

retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### *Questione di costituzionalità.*

Nelle note autorizzate depositate il 4 gennaio 2006 ed anche all'udienza del 13 gennaio 2006 il difensore della Scattolon ha evidenziato l'illegittimità costituzionale della nuova norma di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione.

La relativa richiesta di remissione alla Corte costituzionale appare fondata ricorrendo sia il requisito della rilevanza della questione per la decisione della causa che la non manifesta infondatezza della questione stessa.

Quanto al primo profilo, va innanzitutto evidenziato che il citato art. 1, comma 218, disponendo che «È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge», ha portata retroattiva, in senso peraltro coerente sia con l'autoqualifica della norma come interpretativa che con il fatto che la nuova disciplina interviene su una vicenda (trasferimento personale ATA) già completamente esaurita.

La nuova norma va, quindi, applicata anche nei giudizi — come quello in oggetto — già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 266, incontrando, quale unico limite, la formazione del giudicato.

Ai sensi della nuova disposizione il contestato inquadramento della Scattolon in base al solo maturato economico e non anche all'anzianità di servizio sarebbe corretto (la norma dispone, infatti, in termini identici al summenzionato art. 3 del d.m. 5 aprile 2001), laddove, se la norma stessa fosse, invece, dichiarata illegittima, la pretesa della ricorrente andrebbe integralmente accolta sulla base del tenore dell'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999 come già applicato sia dai giudici di merito che dalla Cassazione nei numerosi precedenti intervenuti in materia.

La prospettata questione di legittimità risulta, dunque, certamente rilevante ai fini della decisione della causa.

Quanto al secondo profilo — della non manifesta infondatezza — va evidenziato che la norma in questione non risulta avere natura sostanzialmente interpretativa, bensì innovativa, ed interviene in ogni caso su una questione che costituiva, per effetto di numerose, omogenee, pronunce della suprema Corte, un dato ormai indiscusso.

In realtà il legislatore, sotto le mentite spoglie della norma interpretativa, ha introdotto un nuovo regolamento della fattispecie diverso da quello previsto dal chiaro tenore dell'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999.

A ben vedere un problema in sé di interpretazione di tale disposizione (art. 8, comma 2) non si era nemmeno posto: nelle numerose controversie sorte, in tutto il territorio nazionale, sulla questione, il problema era quello della portata e validità, rispetto a tale disposizione, dell'art. 3, comma 1 dell'accordo 20 luglio 2000 - d.m. 5 aprile 2001, non di possibili opzioni interpretative poste dalla norma.

La Cassazione costantemente, con le già citate pronunce nn. 3224 e 3225 del 17 febbraio 2005, n. 3356 del 18 febbraio 2005, n. 722 del 4 marzo 2005, n. 7747 del 14 aprile 2005, n. 18652-18657 del 23 settembre 2005, n. 18829 del 27 settembre 2005, ha chiarito, da un lato, che ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999 il trasferimento coattivo nel diverso comparto implica necessariamente il diritto del personale trasferito all'integrale computo dell'anzianità di servizio, dall'altro che il decreto ministeriale invocato dall'amministrazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e a derogare a tale disposizione di legge.

Esiste, quindi, un evidente contrasto tra l'interpretazione autentica di cui al comma 218, art. 1, legge 266 e l'uniforme interpretazione fornita dalla Cassazione, anche *ex art. 64* del d.lgs. n. 165/2001, e ciò costituisce il presupposto dei dubbi di costituzionalità della nuova disposizione per violazione dei principi di ragionevolezza della scelta legislativa e dell'esigenza di coerenza e certezza del diritto.

È pacifico, infatti, innanzitutto, che l'autodefinizione legislativa della norma come norma interpretativa non vincola l'interprete.

È, d'altro canto, noto che il presupposto per il ricorso alle leggi interpretative è costituito dall'esistenza di gravi ed insuperabili ambiguità (Corte cost. n. 187/1981), obiettivi dubbi ermeneutici (Corte cost. n. 299/1999) o incertezze interpretative anche se solo potenziali (Corte cost. n. 133/1997); è, infine, possibile quando, pur non sussistendo situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto o contrasti giurisprudenziali, pur registrandosi quindi un orientamento omogeneo della Corte di cassazione, siano tuttavia rinvenibili nel testo normativo originario possibili opzioni interpretative (Corte cost. n. 525/2000).

Nessuno di tali presupposti ricorre nel caso di specie.

Non c'erano rilevanti contrasti giurisprudenziali posto che la giurisprudenza di legittimità era, come detto, assolutamente uniforme e costante.

Non c'erano nemmeno effettivi dubbi interpretativi nel disposto dell'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999: il testo della norma è assolutamente chiaro e lineare.

Ne è riprova il fatto che la norma (sedicente) di interpretazione autentica non contiene affatto una delle possibili varianti di senso del testo originario, bensì riproduce esattamente quella normativa secondaria che la suprema Corte aveva ritenuto in aperto contrasto con la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 124/1999.

Il risultato non è, infatti, quello di una saldatura tra norma preesistente (precettiva) e norma successiva (interpretativa) tale da dare luogo ad un precetto normativo unitario, bensì quello di un'integrale sostituzione alla vecchia disciplina, che imponeva il riconoscimento dell'anzianità, di quella nuova, che dà invece rilievo (come, appunto, l'accordo 20 luglio 2000 - d.m. 5 aprile 2001) al trattamento economico complessivo.

Ciò posto, ed escluso quindi il carattere sostanzialmente interpretativo del comma 218, art. 1, legge n. 266, appaiono nel contempo fondati i dubbi sulla legittimità costituzionale della norma quale disposizione innovativa a carattere retroattivo.

Come noto, il legislatore può emanare norme (non penali) con efficacia retroattiva a prescindere dal carattere interpretativo delle stesse purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (Corte cost. n. 6/1994, n. 283/1993, n. 424/1993, n. 440/1992, n. 429/1991) e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela dell'affidamento (Corte cost. n. 525/2000, n. 39/1993, n. 424/1993, n. 155/1990 e n. 349/1985) e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (Corte cost. n. 6/1994, n. 429/1993 e n. 822/1988).

Tali condizioni non sembrano rispettate nel caso in esame.

Non è innanzitutto giustificata — con conseguente violazione dei parametri della ragionevolezza e dell'uguaglianza *ex art. 3 Cost.* — la disparità di trattamento tra soggetti che in base alla norma precedente godevano, uniformemente (orientamento costante Cassazione), del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa situazione di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, ad un trattamento deteriore.

L'irragionevolezza della disparità è tanto più evidente in ragione del fatto che tutto il contenzioso — sia quello già definito alla data di entrata in vigore della legge n. 266 che quello ancora pendente — si riferisce ad una vicenda (trasferimento personale ATA) già completamente esaurita.

L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma in questione rileva, d'altro canto, anche sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei parametri della ragionevolezza e dell'uguaglianza *ex art. 3 Cost.*

Quale legge diretta ad incidere su fattispecie *sub iudice* la nuova norma finisce, infine, per invadere la sfera riservata al potere giudiziario, e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità va quindi riconosciuta anche quanto al contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione.

Per le tutte ragioni esposte si ritiene, pertanto, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, del comma 218, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2005).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dell'art. 218 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Si comunichi.*

Così deciso in Venezia, il 4 aprile 2006.

*Il giudice:* BORTOLASO

N. 843

*Ordinanza del 26 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Como  
nel procedimento penale a carico di Cerè Claudio*

**Reati e pene - Delitti contro l'attività giudiziaria (nella specie: reato di favoreggiamento personale) - Casi di non punibilità - Applicazione ai prossimi congiunti - Mancata previsione del convivente *more uxorio* tra i soggetti beneficiari della scriminante - Disparità di trattamento tra situazioni comparabili - Irragionevolezza - Lesione della tutela apprestata alla famiglia di fatto, quale formazione sociale che, al pari della famiglia di diritto, rende possibile lo svolgimento della personalità dell'individuo.**

- Codice penale, art. 384.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 29.

IL TRIBUNALE

Pronunziando nel procedimento n. 3241/06 RGNR a carico di Cerè Claudio nato a Ronago il 25 settembre 1949, a scioglimento della riserva assunta in data 13 giugno 2007 in ordine alla illegittimità costituzionale degli artt. 378, 384 e 307, quarto comma c.p. sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal difensore dell'imputato avv. Irene Visconti del Foro di Varese, sentite le osservazioni del p.m., rileva quanto segue.

La questione sollevata, nella sua parte essenziale, oltre ad apparire rilevante perché deve trovare concreta applicazione nel presente giudizio, appare anche non manifestamente infondata.

L'imputato Cerè deve rispondere in questa sede della violazione dell'art. 378 c.p. per avere offerto ospitalità presso la propria abitazione a Mauri Daniela aiutandola così a sottrarsi alle ricerche dell'autorità poiché colpita da provvedimento unificazione di pene concorrenti emesso dalla Proc. gen. rep. presso la Corte d'appello di Milano del 15 dicembre 2004 (fatto accertato in data 10 maggio 2006).

L'imputato intenderebbe invocare l'esimente di cui all'art. 384 c.p. per essere stata con tutta evidenza la sua condotta determinata dalla necessità di evitare alla convivente *more uxorio* le gravi e inevitabili conseguenze in tema di libertà che sarebbero derivate dall'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso a suo carico con il provvedimento di unificazione di pene della procura.

Ai sensi del dettato letterale di cui all'art. 384 c.p., però, tale causa di non punibilità è applicabile solo a chi ha agito per salvare se stesso od un prossimo congiunto ed ai fini della legge penale, ai sensi dell'art. 307, quarto comma c.p.p., nella nozione di prossimo congiunto rientra solo il coniuge ma non il convivente *more uxorio*.

E neppure è in alcun modo possibile una interpretazione adeguatrice della norma invocata al fine di ritenerla applicabile anche al caso concreto, mediante un processo analogico *in bonam partem* poiché il dato letterale che si ricava dal combinato disposto di cui all'art. 384 c.p. e 307, quarto comma c.p. è esplicito sul punto ed elenca casi tassativi tra i quali non rientra quello che qui ci occupa (in questo senso non si ritiene di potere condividere l'interpretazione che della scriminante di cui all'art. 384 c.p. è stata data con la sentenza della Cassazione, sez. VI, n. 22398 del 22 gennaio 2004 la quale, proprio in un caso in cui l'imputata aveva invocato la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente, ha sancito che: «... anche la stabile convivenza *more uxorio* può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p.»).

In tal modo, però, si determina una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni, quella del coniuge e quella del convivente *more uxorio*, assolutamente identiche nella sostanza.

La *ratio* dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., infatti, è quella di evitare per motivi etici che un soggetto sia obbligato ad arrecare un nocumento grave ad una persona a cui è legata da un profondo vincolo affettivo perché parente o perché legato da una convivenza stabile consacrata con il vincolo del matrimonio: non v'è ragione perché tali motivi etici non debbano essere considerati anche all'interno della famiglia di fatto.

Infatti l'art. 384 c.p. nella sua *ratio*, sicuramente pone l'accento sulla realtà sociale della stabile convivenza a cui sono connessi vincoli affettivi e non sulla unione formalizzata tra due persone conviventi, ovvero si fonda, oltre che sul principio del *nemo tenetur se detegere*, sul riconoscimento della forza degli affetti e dei legami di solidarietà familiare che si basano sulle caratteristiche di quei vincoli interpersonali e non sull'esistenza dell'atto di matrimonio.

L'ufficializzazione del matrimonio nel caso di specie ha il solo scopo di offrire una migliore garanzia in ordine alla effettiva esistenza della situazione di fatto sottesa che la norma intende tutelare che è quella della stabile relazione affettiva ormai instauratasi: e nel caso in cui, come nel caso di specie, pur in assenza di un contratto di matrimonio, tale stabile relazione affettiva sia ampiamente comprovata, ogni disparità di trattamento tra le due situazioni assolutamente comparabili appare irragionevole ed irrazionale.

Né si obietti che gli interessi del coniuge e del convivente non sono equiparabili ai sensi dell'art. 3 della Costituzione perché il rapporto di fatto è privo di quella certezza e stabilità che, invece, caratterizzano il matrimonio: in realtà nella famiglia legittima si può solo parlare di certezza nel senso della rilevanza pubblica del rapporto ma non certo di garanzia di stabilità ed anche il matrimonio, come la convivenza di fatto, omosessuale o eterosessuale che sia, si basa sul costante rinnovarsi dell'accordo dei coniugi: se così non fosse non esisterebbe il divorzio ed il matrimonio sarebbe indissolubile.

Appare irragionevole, insomma, che tale vincolo formale di per sé costituisca il discrimine e appare contrario ad un principio di ragionevolezza escludere dalla tutela una relazione interpersonale tra due soggetti che presenti i caratteri di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si espliciti in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza materiale e morale sol perché tale relazione non è stata mai ufficializzata con un matrimonio.

Nel caso di specie la documentazione acquisita in atti permette di ritenere acclarato che l'imputato da anni, almeno dal 1999, convive stabilmente con Mauri Daniela e con il figlio di lei e con entrambi ha instaurato una stabile e consolidata relazione affettiva.

Sul punto le asserzioni dell'imputato trovano piena conferma nelle dichiarazioni acquisite in atti di sette testimoni nonché dagli esiti della perquisizione domiciliare disposta dalla GDF che già in data 26 febbraio 2001 attestava la presenza del Cerè presso l'abitazione della Mauri.

Siamo pertanto a fronte di una relazione di convivenza di fatto che non è semplicemente dichiarata dagli interessati ma che è anche comprovata da riscontri documentali e testimoniali, una relazione che per la sua stabilità e per la sua natura è comunque costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 della Costituzione (trattandosi di formazione sociale nel cui ambito può svolgersi la personalità dell'individuo).

Tale norma costituzionale, come peraltro sottolineato in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale, è stata dettata per garantire un livello di tutela «minimo», uno «statuto leggero» caratterizzato dal riconoscimento dei diritti inviolabili e dalla individuazione di doveri strettamente strumentali allo sviluppo della persona in seno alla convivenza: un livello, dunque, di tutela minimo delle coppie di fatto che deve trovare la sua attuazione in sede legislativa e giurisprudenziale (vedi per tutte le sent. 404/1988 e 559/1989 e n. 237/1986 la quale, dopo avere ribadito che la Costituzione tutela un rapporto affettivo consolidato ancorché di fatto ha anche precisato che: «... per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta, obiettiva valutazione...»).

Tra il livello «minimo» di tutela garantito dall'art. 2 della Costituzione per le coppie di fatto ed il livello «massimo premiale» di tutela previsto dall'art. 29 della Costituzione esiste, insomma, uno spazio vuoto in cui il legislatore ed il giurista possono e debbono operare dando corpo e contenuto alla tutela delle forme di convivenza con l'unico limite che si fonda sulla diversità strutturale tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio che preclude una completa assimilazione (vedi per tutte sentt. Corte cost. nn. 6/1977; 45/1980; 423/1988; 310/1989; 2/1998; 461/2000 e 491/2000).

Insomma si intende qui invocare l'art. 3 della Costituzione non tanto per la sua portata uguagliatrice, perché non v'è dubbio che la condizione del coniuge è diversa da quella del convivente *more uxorio*, ma per la irrazionalità e la contraddittorietà logica della scelta discrezionale operata dal legislatore nel caso di specie: la situazione del marito o della moglie e del convivente *more uxorio* che abbia instaurato uno stabile e durevole regime di convivenza sono in fatto assolutamente equiparabili quando si tratti di evitare che per motivi etici si sia obbligati ad arrecare grave nocumento alla persona a cui si è affettivamente legati.

D'altra parte è stata la stessa Corte costituzionale in passato a ribadire che: «... la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude affatto la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altra che possono presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione ...» (vedi Corte cost. sentt. n. 8 del 1996 e Corte cost. ord. n. 121/2004 le quali entrambe hanno ribadito che fuori dal controllo di ragionevolezza sulla diversità del trattamento tra la famiglia di fatto e quella di diritto in casi specifici che possono rendere necessaria una identità di disciplina, ogni intervento volto a parificare la famiglia di fatto e quella di diritto rientra nella sfera discrezionale del legislatore): e nel caso di specie, per le ragioni suesposte non v'è razionalità nel tenere distinta la posizione del convivente *more uxorio* da quella del convivente sposato.

Considerata la *ratio* della norma oggi invocata e che si vorrebbe potesse essere applicata anche al caso concreto di cui ci si occupa, è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti che possono beneficiare della scriminante non compaia anche il soggetto che abbia instaurato una stabile convivenza affettiva con la persona che è stata aiutata a sottrarsi alle ricerche o alle investigazioni dell'autorità.

Si chiede alla Corte una scelta selettiva e ragionevole (quindi non una parificazione *tout court* e per tutti gli istituti giuridici) della posizione del convivente con quella del coniuge: non c'è una ragione perché il convivente non debba potere godere anch'egli dell'esimente di cui all'art 384 c.p. e tale carenza di «causa» nella norma così come disciplinata realizza un vizio di legittimità costituzionale della stessa proprio perché fondata sull'irragionevole e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che differenzia il trattamento di situazioni assolutamente analoghe.

La questione di illegittimità, dunque, già rigettata in passato dalla Corte costituzionale va rivisitata alla luce della realtà sociale, del mutamento della coscienza e dei costumi sociali in punto di convivenza e matrimonio, dei vincoli di solidarietà insiti nella famiglia di fatto e degli adeguamenti normativi che inevitabilmente sono seguiti nel corso degli ultimi anni e che hanno indotto il legislatore ed il giudice, anche nel settore penale, ad offrire tutela ad interessi che ne erano sprovvisti.

Sul piano legislativo i principi fondanti possono essere ritrovati nella stessa Carta costituzionale e nella Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo.

La stessa Corte costituzionale ha escluso da tempo che la tutela privilegiata riservata dall'art. 29 della Costituzione alla famiglia naturale fondata sul matrimonio precluda la salvaguardia, in via interpretativa od anche di innovazione legislativa anche delle famiglie extra matrimoniali.

A sua volta Carta europea dei diritti fondamentali (che pur non essendo entrata in vigore è stata richiamata come canone interpretativo dalla stessa Corte costituzionale vedi per tutte sent. 445/2002) all'art. 9, proprio al fine di non escludere le coppie omosessuali dalla tutela giuridica, individua in capo ad ogni persona il diritto di sposarsi e formare una famiglia anche se lascia alle legislazioni nazionali la disciplina e la regolamentazione di tali istituti.

Sul piano legislativo nazionale basti ricordare che con il nuovo codice di procedura penale è stata riconsociuta tutela, all'art. 199, terzo comma, lett. a) alla relazione — attuale o anche pregressa — di convivenza di fatto sul piano della facoltà di astenersi dal testimoniare limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza. Questa previsione, che implica il relativo avviso da parte del giudice circa la facoltà di avvalersene (assistito dalla sanzione di nullità dell'atto in caso di omissione), comporta altresì effetti sul piano sostanziale: infatti l'art. 384, secondo comma c.p. esclude la punibilità per i reati di falsa testimonianza e false informazioni al p.m. in caso di omesso avviso, da parte del giudice, della facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza o le informazioni.

Ed anche la giurisprudenza, anch'essa in linea con l'evoluzione sociale e normativa, si è mossa spesso con l'intento di dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente sia *in malam partem* che *in bonam partem*) alla famiglia di fatto e, di conseguenza al rapporto *more uxorio* quando, come nel caso di specie, sotto il profilo fattuale non possa essere messo in discussione.

È recentissima la sent. della Cassazione, sez VI n. 109/2006 in tema di ammissione al patrocinio della stato di una coppia convivente che ha operato una piena equiparazione tra la famiglia di fatto e quella di diritto ribadendo che: «la famiglia di fatto è una realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello schema legale, esprime caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia di diritto ...».

Ed ancora, sempre in coerenza ed in progressiva adesione alle esigenze sopra descritte, inizia ad imporsi una significativa giurisprudenza di merito che si è spesso pronunciata a tutela della famiglia di fatto ricomprendendo in tale nozione anche le relazioni omosessuali ed ha esteso le forme di tutela della famiglia di fatto eterosessuale alle unioni omosessuali argomentando in ordine alla assoluta identità delle situazioni di fatto ed alla *eadem ratio* della tutela (vedi Trib. Roma 20 novembre 1982 n. 13445 in tema di *sub* locazione di un immobile; Trib. Firenze 11 agosto 1986 in tema di riconoscimento della qualifica di obbligazione naturale alle donazioni tra conviventi; Corte assise Torino 19 novembre 1993 sul diritto di astenersi dal testimoniare contro il *pater*; Corte d'appello Roma 13 luglio 2006 che ha ribadito che: «... la Costituzione non costituisce di per sé ostacolo alla ricezione in ambito giuridico di nuove figure alle quali sia la società ad attribuire il senso ed il valore dell'esperienza "famiglia" e, dunque, non impedirebbe di rimuovere anche in Italia il divieto per gli omosessuali di sposarsi... Compete al legislatore dare attuazione alle forme che risulteranno conformi alla volontà parlamentare, alle raccomandazioni che sul tema il Parlamento europeo ha rivolto agli stati membri sin dalla risoluzione dell'8 febbraio 1994...»).

Se accolta la questione di incostituzionalità non farebbe che rispecchiare le nuove esigenze sociali che, visto il mutamento del costume, hanno stimolato l'iter parlamentare di leggi che introducano una disciplina organica della convivenza extra matrimoniale tra persone maggiorenni e capaci anche se dello stesso sesso che hanno scelto un regime di stabile convivenza e che sono unite da vincoli affettivi.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 29 della Costituzione nella parte in cui non contempla tra i soggetti che possono beneficiare della scriminante anche il convivente more uxorio.*

*Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga altresì comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Como, addì 26 settembre 2007

*Il giudice: LO GATTO*

08C0017

N. 844

*Ordinanza del 19 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Bolzano  
nel procedimento civile promosso da C. E. contro D. D.*

**Patrocinio a spese dello Stato - Azione di disconoscimento della paternità proposta dalla madre ammessa al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa dell'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico (nella specie, esecuzione di esami di laboratorio) - Omesso pagamento dell'importo - Impossibilità di porre le dette spese a carico del convenuto - Irragionevolezza di un'eventuale anticipazione a carico del c.t.u. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi costituzionali in materia di giusto processo - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 4, lett. c).
- Costituzione, artt. 24 e 111.

## IL TRIBUNALE

Ha emanato la seguente ordinanza nel procedimento sub n. 5777/05 r.g., pendente tra: C. E., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Claudio Antonucci, domiciliatario, attore; e D. D., contumace, convenuto; e pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo tribunale, intervenuto.

Premesso che nella presente causa l'attrice chiede accertarsi che il convenuto D. D., dal quale è separata giusto decreto di omologa dd. 18 marzo 2005 di questo tribunale, non è padre di D. G. L. nata dall'unione dell'attrice con un terzo il 1° luglio 2005 e pertanto entro i trecento giorni dalla data della separazione;

che l'attrice, con atto dd. 11 agosto 2005 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che in corso di causa veniva disposta c.t.u. al fine di accertare o escludere la paternità del convenuto nei confronti della piccola D. G. L.;

che il c.t.u. faceva presente che può procedersi all'esame ematologico necessario solo dietro pagamento all'ASL di competenza della somma di € 1.572,62, corrispondente alle spese di laboratorio;

che pertanto il g.i., con ordinanza dd. 8 marzo 2006, disponeva liquidazione dell'acconto sul compenso del c.t.u. a carico dell'Erario e anticipazione a carico di quest'ultimo di detta spesa di laboratorio;

che successivamente, con comunicazione dd. 5 maggio 2006, agli atti, si faceva presente non essere stato ancora pagato l'importo necessario per procedere all'esame.

Rilevato che l'art. 131, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l'onorario spettante al c.t.u. venga prenotato a debito;

che l'art. 131, quarto comma, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento alle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico, prevede che le stesse siano anticipate dall'Erario;

che quindi con ordinanza dd. 24 maggio 2006, resa fuori udienza, il g.i. — nel rilevare che «con riferimento alle “spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico”», l'anticipazione prevista per tali spese si risolve nel pagamento nelle mani del c.t.u. al termine della definizione della controversia; che pertanto tali spese, nella fattispecie, dovrebbero essere anticipate di tasca propria dal c.t.u., cui poi spetterebbe diritto di rimborso che, per quanto si possa azzardare la certezza nell'*an*, si presenta quantomeno incerto nel quando, stante l'esperibilità dei noti mezzi di gravame; che comunque non vi sono ragioni per porre onorario e spese a carico di parte convenuta; che pertanto l'ordinanza dd. 8 marzo 2006, nelle parti sopra richiamate, va revocata...» — provvedeva a revocare l'ordinanza dd. 8 marzo 2006 e rinviava per chiarimenti in ordine all'intenzione del c.t.u. di anticipare detta spesa;

che quindi, con comunicazione dd. 29 maggio 2006 agli atti, il c.t.u. chiedeva di essere esonerato dall'incarico;

che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per porre a carico del convenuto le spese occorrenti per procedere all'esame devoluto al c.t.u., né può ragionevolmente e giuridicamente pretendersi che detta spesa sia anticipata dal c.t.u., posto che la tutela dei non abbienti prevista dal citato t.u. contempla patrocinio a spese dello Stato e non dell'ausiliario del giudice;

che questo Collegio intende rilevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, quarto comma, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in ordine agli artt. 24 e 111 Cost.;

Ritenuto che la disposizione *de qua*, ove comporti, di fatto, anticipazione di spesa a carico dell'ausiliario del giudice, viola gli artt. 24 e 111 Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre il giusto processo non può risolversi in strumento di tutela del non abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino;

che ove invece si pretenda che per effetto della disposizione in esame, l'ausiliario del giudice attenda la liquidazione delle spese necessarie per procedere all'indagine tecnica devolutagli, si violerebbe il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.; stante le note lungaggini che la procedura comporta;

che la rilevanza della questione è *in re ipsa*;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti di Camera e Senato.*

Così disposto in Bolzano, addì 29 settembre 2006

*Il Presidente: ROILÒ*

N. 845

*Ordinanza del 13 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Parma  
nel procedimento civile promosso da Chiesi Farmaceutici S.p.A. contro I.N.A.I.L. ed altro*

**Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi - Esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido - Omessa previsione dell'esclusione dalla base imponibile anche delle somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di scuole materne (*rectius*, scuole dell'infanzia) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto al lavoro - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di tutela della famiglia.**

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 2, come sostituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), comma 2, lett. *f-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 31.

## IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. n. 376/2006 r.g. promosso da: Chiesi Farmaceutici S.p.A., in persona del procuratore speciale dott. Arnaldo Ghiretti (avv. Banzola);

Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. S.p.A.) in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* (avv. Manzi e Girolodi); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del legale rappresentante *pro tempore* (avv. Catamo).

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza.

Parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 12, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come sostituito dall'art. 6, d.lgs. n. 314 del 2 settembre 1997) e dell'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con specifico riferimento al secondo comma, lett. *f-bis* di tale articolo, come introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

Più specificatamente dal combinato disposto di tali norme risulta che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e quindi non sono soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza «le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categoria di dipendenti per la frequenza di asili nido...».

Parte ricorrente ha sollevato la predetta questione di legittimità costituzionale con riferimento alla parte in cui tale normativa non prevede che anche le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categoria di dipendenti per la frequenza di scuole materne (*rectius* scuole di infanzia, v. art. 19, d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente con la conseguenza che tali somme devono essere soggette al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza.

La questione di cui sopra appare rilevante ai fini del decidere dal momento che parte ricorrente ha promosso azione di accertamento negativo (che appare ammissibile avendo parte ricorrente uno specifico interesse in tale senso anche per impedire la iscrizione a ruolo dei crediti vantati nei suoi confronti) volta proprio a fare dichiarare la non fondatezza dell'accertamento ispettivo INPS (v. verbale di accertamento n. 514 Isp in data 22 aprile 2005, integralmente fatto proprio anche da INAIL con conseguente richiesta di integrazione di premio pari ad € 287,88) e della conseguente pretesa creditoria di tali Istituti che si fondano sulla affermata assoggettabilità al calcolo dei contributi di assistenza e previdenza delle somme che la società ricorrente ha erogato (il fatto non costituisce oggetto di alcuna contestazione tra le parti) ai propri dipendenti (periodo 1° aprile 2000 - 28 febbraio 2005; importo totale pari ad € 41.237,00) a titolo di contributo per le rette di frequenza delle scuole materne dei figli di tali dipendenti e ciò in forza degli accordi integrativi aziendali meglio specificati in atti.

La predetta questione di legittimità costituzionale appare essere non manifestamente infondata.

Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate risulta, infatti, che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (e quindi non sono assoggettate al calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza) unicamente le somme che il datore di lavoro *id est* l'attuale società ricorrente) eroga alla generalità dei propri dipendenti solo per la frequenza degli asili nido, con esclusione, quindi, delle somme che eroga anche per la frequenza delle scuole materne (*id est* scuole d'infanzia).

La parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale di tale previsione legislativa nella parte in cui non prevede un identico trattamento normativo sia per le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti per la frequenza degli asili nido sia per le somme che tale datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti per la frequenza delle scuole materne (*id est* scuole di infanzia).

Quanto eccepito al riguardo appare essere condivisibile.

Infatti la *ratio* della previsione legislativa di cui sopra con riferimento alle somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti per la frequenza degli asili nido va ravvisata nella necessità di incentivare l'attribuzione alle famiglie di un sostegno di natura economica per la frequenza da parte dei figli in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni di adeguate strutture che da un lato consentano la formazione e l'apprendimento dei bambini e, dall'altro, agevolino i genitori nelle loro necessità di lavoro, con specifico riferimento alle madri di norma più penalizzate dalle esigenze di accudire i figli minori.

Tale *ratio* (che trova un riscontro nelle previsioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, v. in particolare l'art. 70, commi secondo e quinto nonché in decisioni della Corte costituzionale, v. 22 novembre 2002, n. 467) appare pienamente ravvisabile anche nei contributi che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti per il pagamento di rette di frequenza di scuole materne (*id est* scuole di infanzia) sia con riferimento alle finalità di educazione e formazione dei bambini/bambine che frequentano tali scuole (a tale riguardo è sufficiente richiamare quanto si legge nell'art. 1 del d.lgs. n. 59 del 2004 che prende espressamente in considerazione le finalità della scuola di infanzia) sia con riferimento alla funzione di sostegno alle famiglia nella cura dei figli e di supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro che parimenti va riconosciuta nel servizio prestato da tali scuole materne (*id est* di infanzia).

Su ciò del resto concorda anche la articolata difesa di INPS che riconosce che la comunanza di *ratio* sottesa alle due fattispecie sopra ricordate e tale da giustificare l'adozione di norme intese a favorire la creazione di una rete di supporto e di assistenza dei genitori lavoratori tali da consentire la creazione e la cura di una famiglia, contemperandone le esigenze con quelle lavorative dei genitori.

La difesa di INPS non appare, però, condivisibile quando giustifica il diverso trattamento legislatore sopra ricordato sulla base della considerazione che, mentre per l'accesso agli asili nido è necessario provvedere ad una retta di frequenza, invece l'accesso alla scuola materna è di norma gratuito potendo i genitori usufruire delle strutture scolastiche predisposte dallo Stato per le quali non sarebbero previsti costi di accesso e frequenza.

Tale affermazione non appare essere meglio riscontrata in causa e, nel contempo, smentita dalla copiosa documentazione prodotta dalla difesa di parte ricorrente.

Tale difesa appare, quindi, condivisibile quando mette in risalto la circostanza che non si ravvisano giustificati motivi per spiegare il diverso trattamento normativo riservato dal legislatore alle due situazioni sopra viste, che appaiono essere pienamente sovrapponibili di modo tale che la scelta legislativa operata in favore delle sole somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per la frequenza di asili nido non appare razionale e coerente non solo con i principi costituzionali di parità di trattamento (art. 3 Cost.) ma anche di tutela della famiglia (art. 31 Cost.) e di pari opportunità di accesso al lavoro (art. 4), tenuto altresì conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 Cost. di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

A tale ultimo riguardo non appare essere casuale, al contrario risultando particolarmente significativa, la circostanza che l'allegato A previsto dall'art. 2, comma 12 del d.lgs. n. 59 del 2004 afferma espressamente che la scuola di infanzia contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianza delle opportunità ed alla rimozione dei predetti ostacoli, riprendendo alla lettera il disposto del prec. art. 3, secondo comma, Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dall'art. 12, comma secondo, legge 30 aprile 1969, n. 153 (come sostituito dall'art. 6, comma secondo del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) e dell'art. 48, comma secondo, lett. f-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dall'art. 13, primo comma del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, nella parte in cui non prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti o a categoria di dipendenti per frequenza di scuole materne (rectius scuole di infanzia);

Dispone la sospensione del presente giudizio con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 10 luglio 2007

Il giudice del lavoro: BRUSATI

08C0019

N. 846

*Ordinanza del 28 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Sheba El Hamd El Sayed Araf El Sayed*

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione,

## R I L E V A

Sheba El Hamd El Sayed Harafa El Sayed è stato arrestato in data 21 febbraio 2007 nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter del d.lgs n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Presidente della Regione autonoma della Val d'Aosta e l'ordine del Questore di Aosta emessi in data 28 novembre 2006 ex artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti in lingua conosciuta dall'imputato, risultano essere stati notificati in pari data.

All'esito del giudizio di convalida tenutasi lo stesso giorno, rigettata la richiesta del p.m. di applicazione della misura prevista dall'art. 285 c.p.p., si è proceduto al giudizio con rito direttissimo e l'imputato ha chiesto termine per preparare la difesa.

All'odierna udienza fissata in prosecuzione, previa richiesta del difensore e procuratore speciale come da nomina in atti, si è disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p. e le parti hanno concluso come da verbale.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione della penale responsabilità dell'imputato dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) *L'evoluzione normativa.*

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quinqüies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14, comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14, comma 5-*ter* è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) *La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.*

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, nella sentenza n. 84/1997).

E la sentenza n. 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze n. 313/1995 e n. 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Firenze, addì 28 febbraio 2007

*Il giudice: GRATTERI*

08C0020

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GUR-004) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684



**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 1 2 3 \*

€ 7,00